



## XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1995

	PAG.		PAG.		
Tremaglia .....	4-12625	10695	Danieli .....	4-03575	IX
Basile Domenico Antonio .....	4-12626	10696	Della Rosa .....	4-01444	IX
Fragalà .....	4-12627	10696	Fragalà .....	4-03815	X
Fragalà .....	4-12628	10697	Galletti .....	4-06477	XIII
Barra .....	4-12629	10697	Godino .....	4-08652	XV
Capitaneo .....	4-12630	10698	Godino .....	4-09315	XVIII
Urso .....	4-12631	10698	Incorvaia .....	4-07448	XIX
Pezzoli .....	4-12632	10699	Landolfi .....	4-05047	XXI
Morselli .....	4-12633	10700	Marenco .....	4-03354	XXII
Tremaglia .....	4-12634	10701	Marenco .....	4-03726	XXIII
Tremaglia .....	4-12635	10701	Marenco .....	4-07506	XXIII
<b>Trasformazione di documenti del sinda-</b>			Matacena .....	4-06525	XXIV
<b>cato ispettivo .....</b>		10702	Pasetto .....	4-03399	XXV
			Pecoraro Scanio .....	4-02946	XXVI
<b>Interrogazioni per le quali è pervenuta</b>			Pozza Tasca .....	4-08249	XXVII
<b>risposta scritta alla Presidenza:</b>			Procacci .....	4-03096	XXIX
Baresi .....	4-06760	III	Provera .....	4-09317	XXIX
Calzolaio .....	4-07710	III	Rosso .....	4-09312	XXXI
Carli .....	4-01097	IV	Savarese .....	4-06939	XXXII
Colucci .....	4-07607	VI	Selva .....	4-09710	XXXIII
Conte .....	4-08877	VII	Sospiri .....	4-10452	XXXV
			Tremaglia .....	4-05103	XXXIX
			Ugolini .....	4-09793	XL

## MOZIONE

La Camera,

premesso che:

il caso della cittadina italiana Silvia Baraldini, che sta scontando una lunga pena detentiva negli Stati Uniti d'America, ha prodotto un diffuso turbamento dell'opinione pubblica italiana;

da più parti è stata ripetutamente avanzata la richiesta del trasferimento in Italia di Silvia Baraldini secondo quanto previsto dalla Convenzione sul trasferimento dei detenuti, firmata a Strasburgo nel 1983, di cui l'Italia e gli Stati Uniti sono parti contraenti;

questa richiesta è motivata esclusivamente da pressanti considerazioni umanitarie: Silvia Baraldini ha già scontato negli Stati Uniti 11 anni di carcere, mantenendo sempre un comportamento ineccepibile; essa inoltre è stata sottoposta a due delicate operazioni chirurgiche e si trova tuttora in precario stato di salute. Il trasferimento in Italia consentirebbe inoltre un riavvicinamento alla madre, unica superstite della famiglia;

si deve ricordare che l'Italia ha richiesto - sulla scorta degli articoli 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo - non la conversione della condanna inflitta a Silvia Baraldini, ma una espiazione della condanna nel paese di origine, nella piena consapevolezza che il suo trasferimento non potrà in alcun modo venire interpretato come un abbassamento della soglia di deterrenza nei confronti del terrorismo da parte dei nostri due Paesi. E, d'altra parte,

è opinione condivisa e consolidata anche negli Stati Uniti che la Baraldini non costituisca in alcun modo un elemento considerabile pericoloso;

alla luce di così evidenti e pressanti ragioni umanitarie, appare di interesse dei due Paesi la piena e sollecita attuazione della Convenzione di Strasburgo. A tal fine è anche necessario che il Comitato europeo per i problemi penali venga investito dal Consiglio d'Europa per consentire il superamento delle difficoltà sinora insorte nell'applicazione della Convenzione, e si adoperi per facilitarne la composizione amichevole, come del resto previsto dall'articolo 23 della Convenzione stessa. La stessa intensissima e proficua collaborazione giudiziaria esistente tra Italia e Stati Uniti trarrà solo vantaggio dalla soluzione di questo caso;

invita il Governo:

1) a ripresentare, nel più breve tempo possibile, una nuova istanza al Governo degli Stati Uniti per il trasferimento in Italia di Silvia Baraldini per ragioni esclusivamente umanitarie, intensificando a tale scopo l'impegno con le autorità statunitensi, già dispiegato in questi anni ai più autorevoli livelli, ad ulteriori e decisivi approfondimenti e chiarimenti tra i Ministeri di grazia e giustizia dei due paesi;

2) ad intraprendere i passi necessari per investire l'attenzione del Comitato europeo per i problemi penali sulla questione di Silvia Baraldini, e acquisirne una rapida presa di posizione.

(1-00158) « Berlinguer, Andreatta, Bordon, Brugger, Costa, Diliberto, Dotti, Giovanardi, Gnutti, Guerra ».

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premesso che la Sicilia costituisce un territorio militarmente di primaria importanza sia per il numero degli abitanti sia per le nuove strategie di politica militare;

tra i piani di riassetto e di ristrutturazione delle Forze Armate sono previste drastiche riduzioni del numero dei distretti militari;

di questi, sono destinati alla soppressione ben due distretti siciliani, quello di Caltanissetta e quello di Agrigento, che da

lunghissimo tempo assolvono a compiti di reclutamento in territori assai distanti dal più vicino centro fornito di distretto;

tale situazione causerebbe gravi disagi nelle popolazioni e conseguenze occupazionali negative, in un contesto già di per sé assai critico,

impegna il Governo

affinché non vengano soppressi i distretti militari di Caltanissetta e di Agrigento o, quantomeno, vengano accorpati in unica struttura in Caltanissetta, dove attualmente maggiore è il bacino di utenza e più funzionale risulta la struttura ai fini di un servizio unico nisseno-agrigentino.

(7-00407) « Lo Porto, Dell'Utri, Blanco ».

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**MAGRONE.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio Comunale di Grumo Appula (Bari) il 2 luglio 1986 deliberò di approvare, per la parte riguardante il territorio di Grumo, il progetto definitivo della linea F.S. « Bari-Taranto » concernente prestazioni integrative per i lavori di raddoppio e potenziamento della stessa;

il Consiglio Comunale omise di far sue le condizioni poste esplicitamente dalla Commissione edilizia Comunale, le quali si sostanziavano nell'assunzione da parte delle F.F.S.S. dell'obbligo di realizzare la nuova rete viaria contestualmente a tutte le altre opere propriamente ferroviarie, dell'obbligo di garantire gli accessi alle singole proprietà private che il progetto lasciava senza alcuna possibilità di accedervi; dell'obbligo di realizzare un percorso pedonale di collegamento fra la nuova stazione F.F.S.S. di Grumo Appula ed il centro abitato; dell'obbligo di cedere gratuitamente le aree di risulta del parco ferroviario (sede dei binari, immobili e così via) al Comune;

ne è derivato che, compiuta la realizzazione della nuova stazione, al Comune di Grumo non è stato dato nulla di quanto proposto dalla Commissione edilizia, che la stazione è letteralmente collocata in un deserto, che i cittadini non hanno possibilità di accedervi in modo civile, che gli handicappati sono espulsi dall'esercizio di questo diritto, che le aree di risulta sono ormai sotto la vigile attenzione di speculatori pronti ad approfittarne per interessi privati che comprometterebbero definitivamente ogni possibilità di civile riorganizzazione territoriale del Comune —:

quali siano le responsabilità per quanto accaduto;

quali iniziative si intendano prendere per impedire che la Stazione delle F.F.S.S. di Grumo resti inutilizzata dalla Comunità e che le aree di risulta e gli immobili che vi insistono finiscano nelle fauci di agguerriti speculatori. (5-01472)

**MAGRONE.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

alle ore 5,50 del 2 giugno 1993, nelle acque internazionali antistanti la costa jugoslava, e più in particolare Serbo-Montenegrina prospiciente il porto di Bar-Antivari, il motopesca *Antonio e Sipontina* (iscritto nel registro « navi minori » della Capitaneria di porto di Manfredonia), subì un'aggressione armata ad opera di una motovedetta militare non meglio identificata;

alle ore 9,10 del 2 giugno 1993, un elicottero militare appartenente all'incrociatore della Marina Militare Italiana *V. Veneto* trasportò al Policlinico di Bari due marinai feriti a seguito dell'aggressione militare; uno dei quali, Antonio Gigante, nato a Molfetta il 3 marzo 1937, morì subito dopo il ricovero;

di altri tre marinai componenti l'equipaggio del motopesca non si conobbe, sulle prime, la sorte. Il 3 giugno 1993, a seguito dell'interessamento della Capitaneria di porto di Manfredonia e dello Stato Maggiore della Marina, i tre marinai « scomparsi » vennero liberati;

il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, dottor Alessandro Messina, avviò tempestivamente le indagini e innanzitutto dispose che l'imbarcazione *Antonio e Sipontina* (in navigazione presso le coste italiane) facesse scalo al porto di Bari; nel pomeriggio dello stesso 3 giugno 1993 il p.m. effettuò, assistito dal suo consulente balistico, l'ispezione del natante e procedette a raccogliere dichiarazioni dai tre marinai liberati e tornati in Italia;

le indagini del dottor Messina consentirono di accertare che: l'aggressione

militare fu opera di una motovedetta della Marina militare Serbo-Montenegrina; all'aggressione « assistette » la nave militare di nazionalità spagnola *Andalucia*; il comandante della nave spagnola aveva dichiarato che l'aggressione del motopesca era avvenuta « ai limiti delle acque internazionali »; le dichiarazioni delle vittime e la documentazione di bordo del motopesca, invece, deposero per un'aggressione compiuta al di fuori delle acque territoriali montenegrine e quindi in acque internazionali;

il 9 agosto 1993, il p.m. dottor Alessandro Messina, allo scopo di accertare definitivamente se l'aggressione fosse avvenuta nei limiti delle acque territoriali montenegrine o in acque internazionali (accertamento necessario al fine di definire la « competenza giudiziaria ») chiese all'Autorità Giudiziaria della Federazione Serbo-Montenegrina l'espletamento di una Commissione Rogatoria Internazionale per l'identificazione del Comandante e del personale della motovedetta militare Serbo-Montenegrina tipo *Mirna 177* coinvolta nell'azione di fuoco;

il 30 agosto 1994, non avendo sortito alcun effetto la richiesta del 9 agosto 1993, il p.m. dottor Alessandro Messina sollecitò il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno a sollecitare a loro volta l'Autorità Giudiziaria della Federazione Serbo-Montenegrina a dare riscontro alla richiesta di commissione rogatoria internazionale;

il 30 settembre 1994, il Ministero di grazia e giustizia (ufficio II) sollecitò il Ministero degli affari esteri a « dare notizie circa lo stato di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata in data 9 agosto 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di ignoti (uccisione di Gigante Antonio) e diretta alle Autorità della Repubblica Serbo-Montenegrina »;

il 13 ottobre 1994 l'avvocato Leonardo Iannone inviò al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro degli affari esteri

una sollecitazione-protesta, a nome dei figli del marinaio ucciso Antonino Gigante, con la quale denunciava « l'inerzia dei competenti uffici » nella procedura di rogatoria internazionale avviata dal p.m. dottor Messina e chiedeva « formalmente al p.m. presso il Tribunale di Roma di accertare se vi siano estremi di reato nella persistente mancata risposta alla richiesta ed ai relativi solleciti di rogatoria e di perseguire i responsabili secondo quanto prescrivono le vigenti leggi penali »;

in realtà, risulta all'interrogante (per averlo formalmente segnalato lo stesso p.m. dottor Messina) che i termini per le indagini preliminari stanno per scadere con l'inevitabile conseguenza dell'archiviazione delle indagini;

l'intera vicenda costituisce una gravissima violazione non solo dei diritti più elementari del cittadino ma anche delle regole fondamentali dell'Ordinamento che non possono tollerare la paralisi dell'azione giudiziaria a causa di inerzie amministrative -;

quali siano le iniziative intraprese dai tre Ministri interrogati per assicurare il regolare corso della giustizia e la tutela dei diritti dei familiari della vittima di una arbitraria e feroce aggressione armata;

quali siano i passi che i Ministri interrogati intendono intraprendere immediatamente per scongiurare la vanificazione delle investigazioni compiute dalla Procura di Bari;

a chi siano specificamente attribuibili le vistose omissioni finora compiute  
(5-01473)

MAGRONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la Chiesa del Purgatorio di Bitritto (Bari) è stata, nel tempo, progressivamente impoverita di una serie di opere d'arte (tutte risalenti, più o meno, al XVIII secolo);

la maggior parte di tali opere è stata trasferita a Bari; ad esempio: la grande tela (raffigurante il Paradiso e il Purgatorio), situata originariamente sull'altare maggiore della Chiesa, occupa attualmente e da tempo un'intera parete del Rettorato dell'Università di Bari; le altre tele, originariamente situate sugli altari laterali della Chiesa, si trovano nel Museo Diocesano presso la Curia Arcivescovile di Bari e presso la Soprintendenza per i Beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia (Castello Svevo di Bari); le statue lignee e parte delle suppellettili sono attualmente presso l'Istituto Sacro Cuore di Bitritto; e così via;

il progressivo impoverimento della Chiesa del Purgatorio è stato causato dalle condizioni di sostanziale abbandono e di degrado nel quale versa la Chiesa e dalla necessità di salvaguardare le opere d'arte;

la comunità di Bitritto ha diritto a veder restituire alla Chiesa del Purgatorio l'importante suo patrimonio d'arte, culturale e religioso;

a questo scopo è indilazionabile un decisivo intervento di recupero della Chiesa, condizione preliminare per la restituzione delle opere alla comunità di Bitritto;

non è ulteriormente tollerabile la progressiva desertificazione di Bitritto anche sotto l'aspetto propriamente artistico, culturale e religioso, a dispetto della sensibilità vivacissima di quella comunità, testimoniata da una serie di iniziative e di denunce anche specifiche, ultima delle quali quella del periodico *Liberamente*, «luogo» di civilissima aggregazione culturale e di importante testimonianza civica —

quali iniziative urgentissime intenda intraprendere il Ministro per restituire ai cittadini di Bitritto una parte fondamentale della loro identità storica. (5-01474)

MAGRONE. — Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previ-

denza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la libertà e la sicurezza nel lavoro per la marineria Italiana, e per quella meridionale e molfettese in particolare, vengono negli ultimi anni duramente colpite da una serie ormai intollerabile di attentati propriamente militari, allo stato, di paternità ufficialmente non accertata;

tra questi episodi meritano particolare attenzione i seguenti:

a) alle ore 5.50 del 2 giugno 1993, nelle acque intermazzolari antistanti la costa Iugoslava, e più in particolare Serbo-Montenegrina prospiciente il porto di Bar-Antivari, il motopesca «Antonio e Sipontina» (iscritto nel registro «navi minori» della Capitaneria di porto di Manfredonia), subì un'aggressione armata ad opera di una motovedetta militare non meglio identificata. Alle ore 9,10 del 2 giugno 1993, un elicottero militare appartenente all'incrociatore della Marina Militare Italiana «V. Veneto» trasportò presso il Policlinico di Bari due marinai feriti a seguito dell'aggressione militare; uno dei quali, Antonio Gigante, nato a Molfetta il 3 marzo 37, vi sarebbe deceduto subito dopo il ricovero; di altri tre marinai componenti l'equipaggio del motopesca non si conobbe, sulle prime, la sorte. Il 3 giugno 1993, a seguito dell'interessamento della Capitaneria di porto di Manfredonia e dello Stato Maggiore della Marina, i tre marinai «scomparsi» vennero liberati. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, dottor Alessandro Messina, avviò tempestivamente le indagini e innanzitutto dispose che l'imbarcazione «Antonio e Sipontina» (in navigazione presso le coste Italiane) facesse scalo al porto di Bari; nel pomeriggio dello stesso 3 giugno 1993 il p.m. effettuò, assistito dal suo consulente balistico, l'ispezione del natante e procedette a raccogliere dichiarazioni dai tre marinai liberati e tornati in Italia. Le indagini del dottor Messina consentirono di accertare che: l'aggressione militare fu opera di una motovedetta della Marina Militare Serbo-Montenegrina; all'aggressione «assistette» la nave militare di nazionalità spagnola

« Andalusia »; il comandante della nave spagnola aveva dichiarato che l'aggressione del motopesca era avvenuta « ai limiti delle acque internazionali »; le dichiarazioni delle vittime e la documentazione di bordo del motopesca, invece, deposero per un'aggressione compiuta al di fuori delle acque territoriali montenegrine e quindi in acque internazionali.

Il 9 agosto 1993, il p.m. dottor Alessandro Messina, allo scopo di accertare definitivamente se l'aggressione fosse avvenuta nei limiti delle acque territoriali montenegrine o in acque internazionali (accertamento necessario al fine di definire la « competenza giudiziaria ») chiese all'Autorità Giudiziaria della federazione SerboMontenegrina l'espletamento di una Commissione Rogatoria Internazionale per l'identificazione del Comandante e del personale della motovedetta militare SerboMontenegrina tipo Mirna 177 coinvolta nell'azione di fuoco. Il 30 agosto 1994, non avendo sortito alcun effetto la richiesta del 9 agosto 1993, il p.m. dottor Alessandro Messina sollecitò il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell'interno a sollecitare a loro volta l'Autorità Giudiziaria della Federazione Serbo-Montenegrina a dare riscontro alla richiesta di commissione rogatoria internazionale. Il 30 settembre 1994, il Ministero di Grazia e Giustizia (Ufficio II) sollecitò il Ministero degli Affari Esteri a « dare notizie circa lo stato di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata in data 9 agosto 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di ignoti (uccisione di Gigante Antonio) e diretta alle Autorità della Repubblica Serbo-Montenegrina ». Il 13 ottobre 1994, l'avvocato Leonardo Iannone inviò al Ministro di Grazia e Giustizia e al Ministro per gli Affari Esteri una sollecitazione-protesta, a nome dei figli del marinaio ucciso Antonino Gigante, con la quale denunciava « l'inerzia dei competenti uffici » nella procedura di rogatoria internazionale avviata dal p.m. dottor Messina e chiedeva « formalmente al p.m. presso il Tribunale di Roma di accertare se vi siano

estremi di reato nella persistente mancata risposta alla richiesta ed ai relativi solleciti di rogatoria e di perseguire i responsabili secondo quanto prescrivono le vigenti leggi penali ». In realtà, risulta al sottoscritto (per averglielo formalmente segnalato lo stesso p.m. dottor Messina) che i termini per le indagini preliminari stanno per scadere con l'inevitabile conseguenza dell'archiviazione delle indagini.

b) alle ore 12,55 dell'11 luglio 1993, il motopeschereccio « Francesco Padre », comandato da Giovanni Pansini di Molfetta, era impegnato nell'attività di pesca a circa 22 miglia da Capo Rondoni (Albania); d'un tratto, venne forzatamente rimorchiato per circa 1,5 miglia verso EST-NORD/EST da un natante sommerso mai ufficialmente identificato. Il motopeschereccio subì una forte inclinazione, tanto da sfiorare l'affondamento. Dopo circa 5 minuti dal forzato rimorchio, il cavo d'acciaio « agganciato » dallo sconosciuto natante sommerso, si spezzò liberando il motopeschereccio; il comandante del motopeschereccio, intanto, aveva provveduto a chiamare soccorso, a mezzo VHF sul canale 16, e, dalla nave italiana « Vittorio Veneto », aveva appreso che nella zona non era segnalato alcun sommergibile. Alle ore 13.15 il motopeschereccio riprese la navigazione verso il porto di Molfetta non essendo più nelle condizioni per proseguire la sua attività.

Alle ore 15.15, il comandante del motopeschereccio venne « contattato » dalla stazione di Bari-Radio ed avvertito della richiesta da parte del comandante di un aereo militare americano di informazioni sullo stato di salute dell'equipaggio del motopeschereccio molfettese; il comandante di quest'ultimo « contattò » a sua volta l'aereo americano e, grazie alla mediazione (quanto alla lingua) di una motovedetta italiana di base a Burazzo, rassicurò sul buono stato di salute dell'equipaggio. Alle ore 01.00 del 12 luglio 1993, il motopeschereccio « Francesco Padre » ormeggiò alla banchina S. Domenico del porto di Molfetta. Risulta al sottoscritto che, su iniziativa di organi NATO, allo stato non noti ufficialmente, l'armatore del



motopeschereccio « Francesco Padre » è stato risarcito dei danni subiti e che il risarcimento è stato « condizionato » all'impegno da parte dell'armatore a non rivelarlo e a non rivelare nemmeno l'Autorità che vi provvedeva;

c) alle ore 05.25 del 4 novembre 1994, la Capitaneria di porto di Molfetta venne informata dalla Centrale operativa del Comando in Capo Militare marittimo del Basso Adriatico, Canale d'Otranto e Jonio del fatto che un aereo militare in attività di volo a 20 miglia circa SW Budva — Serbia, aveva avvistato, intorno alle ore 24 un intenso bagliore; l'aereo militare aveva già segnalato il fatto ad un'unità militare spagnola la quale, nell'area interessata all'evento, aveva constatato macchie di olio e rottami con la scritta « Francesco Padre » e « ML 990 » nonché mezzi individuali e collettivi di salvataggio appartenenti al motopesca « Francesco Padre ». Fino alle ore 15 del 4 novembre, l'attività di ricerca dell'equipaggio del motopesca non consentì di avvistare alcun disperso; solo intorno alle ore 6.45 del 4 novembre '94, la Capitaneria di porto di Molfetta avvertì del sinistro il Presidente dell'Assopesca di Molfetta, intorno alle ore 9 dello stesso giorno fu reso noto il nome del motopeschereccio, intorno alle ore 11 vennero avvertiti alcuni parenti dei componenti l'equipaggio del motopesca; uno solo di questi venne rinvenuto, cadavere, in mare; degli altri, nessuna traccia. Alle ore 19.29 del 5 novembre 1994, un'agenzia di stampa diffondeva la seguente dichiarazione del Capo di Stato Maggiore del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto: « A bordo del natante si sarebbe verificata un'esplosione dovuta a cause interne. Questa è la ricostruzione dell'accaduto che è possibile fare finora sulla base di quanto hanno dichiarato i componenti degli equipaggio dell'aereo inglese e della nave spagnola che verso la mezzanotte e mezza della notte fra il 3 e il 4 scorso hanno visto un'improvvisa fiammata in mare. Sono illazioni le ipotesi secondo cui a causare l'esplosione sarebbe stata una mina o un missile ». Questa versione dei fatti venne immediatamente contestata dalla marineria di Molfetta e dalle

sue rappresentanze sindacali ed imprenditoriali sulla base di dati di fatto, tecnici e logici, che inducevano univocamente ad individuare in una mina o in un missile la causa del disastro. Le indagini propriamente penali vennero iniziate, e sono condotte, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani senza che, finora, si sia disposto nulla (è da ritenere a causa degli alti costi dell'operazione) per il recupero di quanto resta dell'imbarcazione ai fini di una tempestiva e concludente perizia;

d) nell'ultima settimana di novembre '94, i comandanti di quattro motopescherecci di Molfetta (« Sirio », « L'orizzonte », « La stella del mare », « La città di Taranto ») denunciarono alla capitaneria di porto di Molfetta che, mentre si trovavano a 40 miglia circa dal porto di Bari, videro un elicottero lanciare, a distanza di circa 3 miglia da loro, oggetti che lasciavano una scia fiammeggiante; tracce tipiche, queste ultime, di segnali luminosi lanciati durante esercitazioni militari;

e) il 30 novembre 1994, il peschereccio « Modesto Senior » di Molfetta denunciò via radio alla capitaneria di porto di Brindisi di essere stato fatto segno da colpi di mitraglieria da parte di due elicotteri non identificati; il peschereccio si trovava a 20 miglia al largo di Brindisi e stava rientrando, non in attività da pesca, a Brindisi; i colpi di mitra caddero a circa 300-500 metri di distanza dal motopeschereccio; rientrato a Brindisi, l'equipaggio del peschereccio fu invitato dai militari a non fare dichiarazioni ai giornalisti che erano in attesa sulla banchina. Il 1 dicembre 1994, il Comando Nato delle forze Alleate del Sud Europa spiegò e precisò che un elicottero « puma » francese, di stanza nella base di Brindisi, aveva condotto il 30 novembre a circa 20 miglia da Brindisi un addestramento che includeva un'esercitazione a fuoco, che l'addestramento aveva avuto luogo in un'area identificata e delimitata in acque internazionali, al cui uso era stato autorizzato dal Comando della base aerea di Brindisi, che il pilota dell'elicottero prima di cominciare a sparare

aveva controllato che nell'area non vi fossero imbarcazioni, che il peschereccio di Molfetta era al di fuori dell'area delimitata dell'esercitazione e che, pertanto, non era esatto affermare che il peschereccio era stato mitragliato. Non risulterebbe, tuttavia, dagli « avvisi ai naviganti » alcuna segnalazione delle esercitazioni militari —:

quali siano le iniziative intraprese dai Ministri interrogati per assicurare il regolare corso della giustizia e la tutela dei diritti dei familiari di Antonio Gigante, vittima di una arbitraria e feroce aggressione armata;

quali siano i passi che i Ministri intendono intraprendere immediatamente per scongiurare la vanificazione delle investigazioni compiute dalla Procura di Bari sull'omicidio di Antonio Gigante;

a chi siano specificamente attribuibili le vistose omissioni finora compiute nella pratica di rogatoria internazionale relativa all'omicidio di Antonio Gigante;

quali siano le reali cause degli specifici episodi esposti nella presente interrogazione, chi i responsabili;

se non ritenga il Ministro della difesa di chiarire quali attività militari, ad iniziativa di chi, su autorizzazione di chi, siano in atto nel Basso Adriatico;

se non ritengano il Ministro della difesa e dell'interno di chiarire i motivi per i quali le autorità militari italiane « consigliano » i marittimi a non rendere pubbliche le loro disavventure;

in base a quali elementi l'Autorità Militare abbia subito attribuito ad un esplosione « interna » il disastro che ha coinvolto il motopeschereccio « Francesco Padre »;

perché non sia stato recuperato quel che resta del motopeschereccio « Francesco Padre » per una efficace attività peritale da parte della Magistratura;

se abbiano motivo di condividere la « spiegazione » data dalla NATO sul mitragliamento del motopeschereccio « Modesto

Senior », se risulta che si trattò di esercitazione preavvisata e concordata in modo formale e se l'esercitazione fu portata a conoscenza dei natanti; se l'attività della Nato nel Basso Adriatico è concordata con le Autorità Italiane;

perché il risarcimento da parte della Nato dei danni subiti del motopeschereccio « Francesco Padre » avvenne in modo clandestino ed alla condizione che non venisse reso pubblico;

quali iniziative i Ministri intendano intraprendere a difesa della sicurezza dei marittimi italiani nonché a tutela dell'indipendenza e sovranità del nostro paese.  
(5-01475)

**MAGRONE.** — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sulla via Caldarola (Quartiere Japigia) di Bari è ubicata la struttura dello stabilimento Fibronit;

si tratta di una fabbrica che, già negli anni 70, fu oggetto di attenzione oltre che sociale propriamente istituzionale dal momento che vennero accertati casi di asbestosi su più del 50 per cento dei suoi dipendenti;

alcune associazioni politico-culturali di Bari (tra le quali Anarres) hanno in questi giorni denunciato (anche all'A.G.) l'esistenza di considerevoli quantitativi di lavorati giacenti, a cielo aperto, nell'area di stoccaggio dello stabilimento;

le associazioni hanno denunciato che vi sono validi motivi per ritenere che da quell'area si sia provveduto a trasferire altrove a mezzo di *containers* ingenti quantitativi di prodotti frantumati sul posto;

questa situazione costituisce un grave pericolo per la salute pubblica tanto più se si tien conto del fatto che lo stabilimento

è ubicato in zona ad alta densità di popolazione —:

a) se vi siano responsabilità nello stato di incoscienza « abbandono » del materiale notoriamente nocivo;

b) se l'impresa abbia ottemperato agli obblighi di legge di cui all'articolo 9, primo comma, legge 27 marzo 1992, n. 257;

c) se la percentuale di fibre tossiche nel composto consenta la rimozione del materiale stoccato con le modalità di cui alle premesse;

d) se il valore di dispersione di fibre tossiche nell'ambiente superi i limiti consentiti in considerazione del naturale degrado a cui sono soggette per effetto degli agenti atmosferici;

e) se non si siano violate le « norme relative alla cessazione dell'amianto » (legge 27 marzo 1992, n. 257);

f) se non sia indispensabile e urgentissimo disporre che i lavoratori in amianto ancora siano tenuti in luoghi che garantiscano la salute pubblica. (5-01476)

**MAGRONE, LOPEDOTE GADALETA e PERINEI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

recentissime notizie di stampa danno per già stanziati 24 miliardi e 500 milioni per la ricostruzione del teatro Petruzzelli di Bari, incendiato, come è dolorosamente noto, la sera del 27 ottobre 1991;

le stesse fonti individuano nella Gepi l'ente pubblico che avrebbe deliberato lo stanziamento della somma in favore della « Teatro Petruzzelli spa »;

la « delibera di massima » sarebbe stata approvata all'unanimità dal consiglio di amministrazione della Gepi;

l'onorevole Giuseppe Tatarella ha dichiarato alla stampa: « avendo silenziosamente e costruttivamente partecipato, insieme ad altri, all'impostazione della soluzione, considero questo il momento per invocare un contributo corale delle istitu-

zioni locali, delle forze politiche, del Governo, degli istituti di credito ed assicurativi e della cittadinanza tutta perché ognuno deve fare la sua parte per risolvere il problema »;

le stesse notizie di stampa riferiscono che il finanziamento da parte della Gepi sarebbe destinato ad aumentare il capitale della « Teatro Petruzzelli spa », attribuendo alla stessa Gepi il 49 per cento del pacchetto azionario. Il restante 51 per cento — una volta attuata la ricapitalizzazione della spa — sarebbe frazionato tra privati, enti locali ed altri organismi pubblici;

il sindaco di Bari, Giovanni Memola, ha subito dichiarato alla stampa che il comune di Bari ha già deciso di aderire all'iniziativa ed ha « chiarito » che la delibera della Gepi prevederebbe la creazione di una fondazione, nella quale far convergere la stessa spa;

alla domanda: « chi ha spinto verso la Gepi? », il sindaco di Bari ha risposto: « non possiamo nascondere; è stato l'onorevole Tatarella »;

per conto suo, l'avvocato Mario Giannattasio, legale di una delle quattro eredi della famiglia Messeni Nemagna, proprietaria del teatro, ha commentato le notizie di stampa: « Per il momento, siamo esterrefatti e vorremmo chiarimenti perché non abbiamo avuto alcun contatto con la Gepi »;

l'avvocato Giannattasio ha anche dichiarato: « la famiglia Messeni Nemagna non ha ceduto diritti, per cui la "Teatro Petruzzelli spa" non ha la proprietà e neppure la disponibilità del teatro. Anzi: la famiglia Messeni Nemagna ha già ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di quattro miliardi dal fondo ricavato dall'"otto per mille" e altri 12 miliardi di contributi comunitari nell'ambito del "programma Pop" in base ad un'istanza presentata come privati; sicché, il 50 per cento dei costi per la ricostruzione del teatro è già coperto »;

l'avvocato Giannattasio ha anche chiarito alla stampa che una fondazione

per la ricostruzione del teatro era stata già istituita dagli stessi proprietari per favorire l'accesso a contributi pubblici e privati da trasformare in azioni della spa; il tutto, senza alcun passaggio di proprietà del teatro; e che, però, venuto meno l'intervento per 25 miliardi da parte della Caripuglia, l'operazione è « sfumata » e fondazione e spa sono rimaste « scatole vuote » —:

quali siano i reali termini della decisione e dell'intervento della Gepi;

quali le intese tra Gepi e « Teatro Petruzzelli spa »;

perché almeno parte della famiglia Messeni Nemagna sia stata tenuta all'oscuro di questo « percorso » Gepi-Teatro Petruzzelli spa;

a quale titolo il « Teatro Petruzzelli spa » potrebbe usufruire di partecipazione pubblica dal momento che la proprietà e la disponibilità del teatro resta alla famiglia Messeni Nemagna;

se sia ammissibile che iniziative di questo genere siano reclamizzate da un deputato ed un sindaco, con reciproche attestazioni di utili « spinte » e « silenziose partecipazioni »;

se non ritenga democraticamente e giuridicamente corretto che la Gepi sia chiamata a render pubbliche le sue decisioni su temi di tanta importanza, a motivarle e ad evitare, così, che la tragedia del teatro Petruzzelli continui a presentarsi come mistero impenetrabile e occasione di speculazioni di ogni genere, anche politiche. (5-01477)

**MAGRONE.** — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 5 gennaio 1990, l'Azienda Municipalizzata per i Servizi di Igiene urbana di Bari, in esecuzione della delibera n. 582 del 30 novembre 1988, e n. 585 del 4 dicembre 1989, della Commissione Amministratrice dell'Azienda Municipalizzata

di Igiene urbana di Bari, bandiva un concorso pubblico per l'assunzione di netturbini nel comune di Bari;

espletato suddetto concorso, in data 30 dicembre 1991, veniva pubblicata la graduatoria degli idonei formata da 442 persone, con validità della stessa di due anni;

dalla graduatoria dei 422 idonei venivano assunte 176 persone;

restavano 266 idonei dei 422;

in data 10 dicembre 1994, il prefetto di Bari emetteva un decreto con il quale prorogava « al 31 ottobre 1995 il termine di scadenza della validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla regione Puglia, dagli enti locali della regione e da tutti gli enti pubblici operanti nella regione, concernenti l'assunzione di personale addetto ai servizi di igiene pubblica ed alla vigilanza, nell'osservanza delle prescrizioni di legge in materia sanitaria »;

il suddetto decreto veniva emesso in forza del « Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 1994, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale con particolare riferimento ai settori dei servizi di approvvigionamento, adduzione e distribuzione idrica, di fognature, di depurazioni, di recapito delle acque depurate e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Puglia a far tempo dal 27 ottobre e fino al 31 dicembre 1995 »;

con l'ordinanza in data 8 novembre 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha delegato il Prefetto di Bari a predisporre il programma degli interventi da affrontare, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica e sentite le regioni e le Amministrazioni interessate, e ad attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori sopra citati, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentite le amministrazioni interessate;

il Prefetto di Bari ha avuto la disponibilità economica atta alla copertura delle spese per far fronte a quanto innanzi predisposto con l'ordinanza 8 novembre 1994, del Presidente del Consiglio dei ministri;

la legge 23 dicembre 1994, n. 724, con l'articolo 22, comma 8, consente per il triennio 1995-1997 alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'assunzione di personale di ruolo e a tempo indeterminato, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997;

i 226 idonei del concorso AMIU del 5 gennaio 1990, si trovano nelle condizioni di fatto e di diritto come sopra indicate;

nulla è stato fatto affinché i provvedimenti legalmente impartiti dall'Autorità per motivi di igiene, fossero adempiuti —:

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare perché si dia legale esecuzione a quanto legalmente disposto dal Prefetto di Bari;

se vi siano responsabilità anche solo amministrative nella pervicace disapplicazione di un procedimento della competente Autorità, motivato, per giunta, dalla necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di conclamato degrado igienico-sanitario della città. (5-01478)

**MAGRONE.** — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 22 marzo 1995, è stato proposto — dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia — il seguente ricorso:

\* ricorrono i signori Antonio Cea, Rella Rocco, Brizzi Leonardo, Vitulli Giuliano, Sollecito Pietro Paolo, D'Amato Fedele, Lavecchia Giuseppe e Castoro Rocco, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele

Basso, come mandato a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliati nello studio dello stesso in Bari al Corso Mazzini n. 83;

per l'annullamento dei provvedimenti contenenti i giudizi di inidoneità dei ricorrenti all'esperimento selettivo indetto dalla Croce Rossa Italiana, Ispettorato Superiore del Corpo Militare, di cui ai bandi IS-CRI/0404/RA e IS-CRI/1072/RA del 29 settembre 1990, degli atti approvativi delle prove concorsuali nonché degli atti tutti della Commissione d'esame e di quelli di nomina dei vincitori;

l'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana con il bando IS-CRI/0404/RA del 15 aprile 1989, indicava una selezione per la chiamata in servizio continuativo tra i sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari della CRI con prove pratiche e colloquio;

in particolare la selezione doveva aver luogo attraverso i seguenti ordini di prova: pratica; colloquio; corso tecnico-militare. La selezione pratica verteva su: prova di guida di autoveicoli (conduttori); elementi di primo soccorso (infermieri e soccorritori); prove pratiche a dimostrazione delle attitudini e specializzazioni dichiarate (per gli aspiranti alla specifica categoria per la quale concorrono); nozioni sui regolamenti militari e della CRI (risposte scritte su quiz, per tutti indistintamente i concorrenti);

i candidati che superavano le prove pratiche, riportando almeno 6/10, venivano ammessi al colloquio vertente su nozioni sui regolamenti militari e della CRI. I candidati risultati idonei alle suddette prove, successivamente, venivano chiamati in servizio temporaneo per addestramento ed in tale veste avviati alla frequenza di un corso tecnico militare presso una base del Corpo, della durata non inferiore ai 30 giorni. Al termine di tale corso, i candidati venivano sottoposti ad una prova pratica e ad un colloquio sui temi in oggetto del corso stesso. Il bando così continuava:

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che al termine del corso avranno

riportato una media inferiore ai 7/10; saranno esclusi, altresì, coloro che, indipendentemente dal profitto, abbiano riportato punizioni disciplinari a livello di consegna durante la frequenza del corso in questione.

10. Le graduatorie degli idonei in tutte le fasi dell'esperimento selettivo saranno redatte dalle Commissioni esaminatrici e determinate dai punteggi relativi ai voti riportati nella totalità delle prove cui saranno sommati i titoli.

11. Le Commissioni esaminatrici, saranno nominate con provvedimento a parte su proposta dell'Ispettore Superiore del Corpo Militare della CRI.

Le graduatorie concernenti rispettivamente l'esperimento selettivo ed il corso addestrativo, saranno sottoposte all'approvazione della Commissione Centrale per il personale militare mobilitabile della CRI che ratificati i relativi elenchi, previo accertamento del possesso da parte degli idonei dei requisiti richiesti, redigerà le graduatorie finali. Saranno redatte, altresì graduatorie a livello di Centri di Mobilitazione »;

con il bando del 29 settembre 1990, venivano riaperti i termini e quindi con ordinanza commissariale 8034 del 16 aprile 1994 il numero dei sottufficiali e militari della CRI da chiamare in servizio continuativo veniva stabilito in 207 unità. I ricorrenti risultati idonei alle prove della prima fase venivano chiamati in servizio temporaneo per addestramento ed in tale veste avviati alla frequenza del corso tecnico militare presso una base del Corpo della durata non inferiore ai 30 giorni;

al termine della seconda fase concorsuale i ricorrenti non sono risultati idonei per aver riportato una media inferiore a quella prevista dal bando (7/10);

invero agli interessati è stata inviata una comunicazione concernente l'esclusione dall'esperimento selettivo per il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione con l'indicazione dei punteggi conseguiti nella prova pratica ed in quella orale e del giudizio espresso sulla frequenza del tirocinio addestrativo;

con la lettera raccomandata e avviso di ricevimento del 28 febbraio 1995, ricevuta il 3 marzo 1995, veniva chiesta all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare la copia della documentazione concernente il concorso in questione anche ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 241 del 1990.

per altro detta nota è stata anche trasmessa il 28 febbraio 1995, via fax al ricordato Ispettorato. Inoltre in data 16 marzo 1995, veniva sollecitato telefonicamente l'Ispettorato all'invio della chiesta documentazione e il Capitano Lorillo (n. telefonico 06/48903992) precisava al difensore dei ricorrenti di non aver avuto ancora dalla Commissione gli atti concorsuali essendosi la detta Commissione limitata ad inviare all'Ispettorato l'elenco degli idonei e dei non idonei;

precisava l'interlocutore telefonico che si sarebbe attivato per ottenere gli atti della Commissione al fine di soddisfare il chiesto invio della documentazione;

ad oggi tuttavia la documentazione in questione non è stata offerta e conseguentemente gli atti vengono impugnati con riserva espressa di proporre motivi aggiunti all'esito dell'esame di tutti gli atti. Da notizie di cronaca giornalistica risulterebbero per altro avviate indagini da parte della Procura Militare di Roma sul concorso in questione;

gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi per i seguenti motivi di diritto:

violazione e falsa applicazione delle norme generali in tema di procedimento concorsuale e del bando per cui è controversia; violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione;

le precisazioni svolte in narrativa inducono a poter affermare che la Commissione centrale per il personale militare non ha proceduto ancora all'approvazione degli atti concorsuali in questione essendosi limitata a recepire gli elenchi fornitele dalla Commissione preposta alla selezione;

tanta invero è risultato dal colloquio telefonico avuto con il Capitano Lorillo in data 16 marzo 1995, il quale affermava di non poter fornire la documentazione perché non ancora trasmessa dalla Commissione per la selezione;

non si conoscono gli atti del concorso; è certo comunque che la non idoneità è stata espressa in voti e con la sola oggettivazione relativamente alla frequenza del tirocinio addestrativo;

l'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, stabilisce tuttavia testualmente che « ogni provvedimento amministrativo.... deve essere motivato, precisando altresì quanto alla motivazione, che la stessa deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Amministrazione »;

orbene se è indubbio che la valutazione delle commissioni esaminatrici sulle prove sostenute dai candidati, sia un provvedimento amministrativo e che quindi necessita di motivazione, così come richiede anche l'articolo 3, è invece dubbio se la valutazione espressa con il punteggio numerico e con l'oggettivazione possieda quei requisiti, attinenti alla motivazione, richiesti dal predetto articolo 3;

il voto infatti, quale sintetica espressione numerica, non può, per sua stessa natura, contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche di cui all'articolo 3 citato;

lo stesso va visto nel contesto procedimentale in cui esso s'inserisce, considerando che nella prova d'esame il presupposto di fatto è ravvisabile nella prova stessa, così verbalizzata (cioè le domande poste al candidato, nel caso di prova orale), e le ragioni giuridiche nella sintesi operata dal voto;

e non è senza rilievo il fatto che la legge si esprima nel senso che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e non esporre o evidenziare o contenere, espressioni che le-

gittimerebbero la necessità di una congrua considerazione sui presupposti della decisione;

per altro risulta anche che la commissione, secondo l'esposizione fatta dai ricorrenti, non ha proceduto alla contestuale verbalizzazione delle singole domande rivolte ai candidati e soprattutto ha annotato a matita le risultanze delle prove;

la mancata verbalizzazione delle singole domande e delle ragioni del voto viola sicuramente il già citato articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, poiché solo con la verbalizzazione è possibile verificare o controllare la pertinenza o meno delle domande poste al candidato con ciò obbedendo anche al precetto di indicare i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione della Amministrazione;

invero la omessa contestuale verbalizzazione non fornisce un quadro completo dell'istruttoria condotta dalla Commissione in sede di esame orale le cui risultanze devono essere anch'esse dotate di motivazione ai sensi del ripetuto articolo 3, comma 1, legge n. 241 del 1990;

del resto gli indicati elementi hanno dovuto determinare la Procura Militare a svolgere le indagini penali;

l'illegittimità del provvedimento adottato ha il suo conforto inoltre nella circostanza che i ricorrenti, o quasi tutti, ancorché dichiarati inidonei siano stati poi chiamati per l'emergenza « Alluvione » del novembre 1994; deve essere aggiunto anche che si tratta di personale utilizzato da anni negli impieghi operativi della Croce Rossa svolgendo l'attività in modo altamente professionale, essendo stati altresì gratificati di elogi scritti;

pertanto, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti, una volta conosciuti tutti gli atti del procedimento, che in via istruttoria si chiede siano acquisiti sin da ora al giudizio;

sarebbe opportuno l'accoglimento del ricorso con ogni statuizione conseguenziale sulle spese del giudizio ed onorari di difesa;

i fatti esposti nel ricorso appaiono gravi e meritevoli di esame sotto il profilo amministrativo, indipendentemente dall'esito del ricorso stesso —:

quali iniziative intenda assumere per accertare che, nell'iter concorsuale esposto, siano state rispettate le regole, i diritti e gli interessi dei concorrenti;

in caso di accertate irregolarità, se intenda assumere le sue iniziative nei confronti dei responsabili. (5-01479)

MAGRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Teodoro Massimo Lamparelli lavora, in qualità di operaio, alle dipendenze della OSRAM, corrente in Modugno (BA);

il 28 aprile 1995, l'azienda ha contestato all'operaio di « avere dolosamente manipolato il campione di urine delle 24h » (consegnato il 31 marzo 1995 all'Istituto di Medicina del Lavoro per le analisi periodiche relative alla posizione lavorativa), e di averle manipolate con acetato di butile;

la OSRAM, con questo incredibile « addebito », ha ritenuto addirittura di sospendere il ricorrente « in via cautelare »;

Lamparelli ha ampiamente contestato l'addebito mossogli e, soprattutto, l'assurdità della sospensione cautelare dal lavoro — decisa ed attuata illegittimamente perché non preceduta dalla formale contestazione e dalle difese dell'incolpato;

Lamparelli ha puntualmente dimostrato l'assurdità dell'addebito dal momento che il campione di urine era stato depositato alla presenza dell'infermiera addetta;

sta di fatto che la OSRAM non solo non ha receduto dal suo grave atteggiamento ma ha addirittura licenziato il lavoratore, buttandolo letteralmente sul lastrico;

l'operaio Lamparelli si era distinto in legittime attività sindacali, onde, il brutale

comportamento dell'azienda si presta ampiamente ad essere letto come vera e propria ritorsione e vendetta nei suoi confronti;

indipendentemente dagli esiti dell'azione giudiziaria promossa da Lamparelli, la vicenda pone vistosamente il problema del livello « primitivo », delle relazioni industriali al Sud, della necessità di un controllo anche propriamente amministrativo delle condotte imprenditoriali, dell'abuso che al Sud si fa dei poteri imprenditoriali (per giunta, in aziende che ricevono corposi « aiuti pubblici ») in danno di precisi diritti dei lavoratori —:

se intenda disporre che i fatti siano accertati amministrativamente;

se intenda sviluppare, anche attraverso gli organi periferici del Ministero, un'indagine ad ampio raggio sullo stato delle relazioni industriali a Bari, sul rispetto da parte degli imprenditori (in particolare da parte di quelli di loro che reclamano ed ottengono vistose agevolazioni da parte dello Stato) dei diritti dei lavoratori e del « minimo etico » necessario anche e soprattutto quando si tratta della possibilità di sopravvivenza del lavoratore. (5-01480)

MAGRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Valenzano (Bari), come in molti comuni italiani, si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei consigli e delle amministrazioni (a cominciare dai sindaci);

nella sezione n. 25 di Valenzano si è verificata l'assurda, illegittima ed illecita situazione per cui il presidente del seggio ha chiamato, per il turno di ballottaggio del 7 maggio 1995, alle funzioni di segretario la signora Lucia Bellomo al posto della signora Rosaria De Astis che aveva svolto le funzioni nel primo turno (23 aprile 1995);

la diversa composizione del seggio n. 25 è cosa già in sé di estrema gravità,



tale comunque da invalidare le elezioni non solo in relazione al seggio 25 ma dell'intero comune;

sta di fatto, però, che la signora Lucia Bellomo, illegittimamente chiamata a svolgere le funzioni di segretario del seggio 25, è risultata essere sorella del presidente del seggio, Rocco Bellomo;

non basta: la signora Lucia Bellomo, chiamata da suo fratello Rocco alle funzioni di segretario del seggio, era stata candidata, nella stessa competizione elettorale, alla carica di consigliere comunale di Valenzano per la lista di Forza Italia (senza raggiungere il risultato);

il risultato finale ha visto prevalere il candidato sindaco Pasqualino Borgese sul candidato sindaco Maria Cicirelli per soli 23 voti;

pende, dinanzi al TAR Puglia, ricorso amministrativo anche su questi fatti;

ciò non toglie che i fatti consumati sono di estrema gravità ed impongono un intervento immediato del Ministro dell'interno per accertare tutte le responsabilità e per riportare a legalità la situazione socio-politico-amministrativa del comune di Valenzano, dal momento che le elezioni sono state « ferite » da una serie di atti di intimidazione e di vera e propria violenza -:

se ha intrapreso le necessarie iniziative di competenza del suo Ministero;

se intenda muovere i suoi passi perché le elezioni comunali di Valenzano siano ripetute nel rispetto della legalità sostanziale e formale. (5-01481)

**MAGRONE.** - *Al Ministro dell'interno.*  
- Per sapere - premesso che:

alle ore 0,20 del 5 maggio 1995, il sindaco di Gravina (Bari) ha dichiarato al Consiglio comunale le sue dimissioni;

tali dimissioni non sono state più revocate onde, dal 25 maggio 1995 (20 giorni dalla loro presentazione in Consi-

glio; articolo 37 legge n. 142 del 1990 o legge n. 81 del 1993), esse sono divenute irrevocabili;

a tutt'oggi, non è stato pubblicato il decreto di scioglimento del Consiglio conseguente alle dimissioni del sindaco; onde, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 142 del 1990, il consiglio e la giunta sono in carica e le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco atteso che, ai sensi dell'articolo 39 comma 4 della legge n. 142 del 1990, il rinnovo del consiglio deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento (salvo proroga per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge), la vita politica, sociale e amministrativa della comunità di Gravina è profondamente segnata da un diffuso sentimento di sfiducia e addirittura di rassegnazione al cospetto di un'evidente sospensione delle regole democratiche;

numerosi soggetti politici di Gravina (tra i quali, con particolare preoccupazione il movimento politico « Assemblea ») vanno sottoponendo con decisione all'attenzione dell'opinione pubblica e delle Autorità competenti la necessità di ridare alla comunità la sua legittima e democratica rappresentanza; tanto più che la giunta rimasta in carica e lo stesso vice Sindaco non sono investiti del consenso popolare costituendo, invece, il risultato di autonome (benché legittime) decisioni e investiture del Sindaco dimissionario;

la complessiva vicenda politico-istituzionale descritta tocca una comunità già provata da una serie di problemi sociali che devono essere affrontati con decisione e tempestività -:

se il Ministro dell'interno abbia provveduto a decretare lo scioglimento del Consiglio comunale di Gravina a seguito delle dimissioni del Sindaco;

se non ritenga urgente, comunque, provvedervi al fine di consentire il democratico rinnovo del consiglio e della giunta comunali nel prossimo autunno. (5-01482)

**PISTONE e BOGHETTA.** - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

in un decennio la Ericsson in Italia è passata da 12.000 a 6.600 dipendenti;

in questi anni tra l'azienda e le organizzazioni sindacali sono intervenuti accordi significativi anche in sede ministeriale con i quali si è gestito un processo di ristrutturazione per il radicale cambio del prodotto;

l'azienda ha così potuto portare avanti un progetto di modernizzazione ed assunzione di nuove energie ed adeguamento degli impianti, anche con cospicui aiuti dello Stato italiano, finalizzati a:

ristrutturazioni degli stabilimenti produttivi di Avezzano, Sulmona e Pagani;

assunzione con contratti di formazione e lavoro di giovani tecnici ed ingegneri;

costituzione di società di servizi e produzione primaria (meccanica e montaggi) con revisione al ribasso delle retribuzioni complessive e con aumento della produttività;

forti investimenti nel settore ricerca e sviluppo;

ciò è avvenuto grazie anche al fondamentale contributo dei lavoratori e del sindacato; di fatto Ericsson oggi risulta il secondo fornitore nella commutazione pubblica, secondo fornitore nell'installazione di reti, *leader* nei sistemi di radio-telefonia cellulare, *leader* nei sistemi di data-communication per reti private;

i bilanci della Ericsson hanno avuto fortissimi utili già dall'inizio degli anni 1990 e sono consistenti nel 1994, pur con una lieve flessione rispetto al 1993;

nell'ultimo anno la Ericsson ha cambiato strategia, in particolare per la Direzione generale di Roma dove ci si pone come obiettivo principale l'abbattimento dei costi tramite l'espulsione dei lavoratori e la terziarizzazione di settori di attività

importanti come l'EDP la contabilità e fatturazione, l'amministrazione del personale, anche se in questi settori il lavoro esiste ed è necessario;

in questa logica si inquadra la disdetta formale degli accordi aziendali quindi per l'azienda la riduzione dei costi passa tramite l'espulsione del personale da scaricare sulla collettività (vedi CIGS) ed il taglio delle buste paga;

nel 1994 il costo del lavoro nel gruppo è diminuito del 7,9 per cento rispetto al 1993 ed il numero dei dipendenti, esclusi i contratti a termine, si è ridotto del 10,5 per cento, infatti il numero dei dipendenti ammonta complessivamente a 6.600 unità nel 1994 rispetto ai 7.308 del 1993 ed include 324 lavoratori con contratto a tempo determinato;

sono presenti alcuni fenomeni in netto contrasto con il problema occupazionale che vanno dal subappalto, consulenze non strategiche, lavoro straordinario ed impiego massiccio di società esterne di sviluppo software tra i quali:

1) subappalto sugli impianti; nella regione operano circa 50 ditte;

2) subappalto sviluppo software per centrali telefoniche e procedure gestionali, vi operano circa 250 lavoratori esterni;

3) straordinari: nel 1994 la quantità delle ore lavorate in eccedenza al normale orario contrattuale varia tra l'8 ed il 10 per cento a livello nazionale compreso il lavoro aggiuntivo e parte dello straordinario non codificato come tale ma come rimborso forfettario;

4) consulenza: permane il fenomeno di alcune decine di lavoratori che prestano la loro opera in rapporto di consulenza gestito dalle società del servizio della Ericsson, opera che non si ritiene strategica e quindi indispensabile e che riguarda in alcuni casi ex dipendenti usciti con mobilità lunga o prepensionamento;

lo stato della vertenza ha assunto caratteristiche di scontro frontale con la direzione aziendale come dimostrano le

lettere di CIGS inviate in questi giorni a 100 lavoratori della sede di Roma e che incidono negativamente e profondamente sulle corrette relazioni industriali fino ad arrivare all'inagibilità sindacale;

tutto questo rischia di innescare tensioni sociali nella nostra regione in un panorama occupazionale già fortemente precario come quello romano -:

come si intenda evitare che fuoriescano lavoratori con il proprio lavoro, a fronte, oltretutto, di una alta produttività aziendale e di utili di bilancio;

se non si ritenga indispensabile ed urgentissimo riaprire con la Ericsson un

tavolo negoziale che tenga conto delle realtà e delle molteplici proposte avanzate dalle rappresentanze sindacali tutte;

se non si ritenga di dover attivare in tempi rapidissimi tutti gli strumenti legislativi ed istituzionali in particolare per quelle realtà più esposte al calo degli investimenti;

come mai le proposte sindacali che hanno validità e sono sottoscritte in tutti gli accordi ministeriali riguardanti altre importanti aziende nazionali e multinazionali (per esempio SIRTI) operanti nel settore delle telecomunicazioni non debbano trovare nemmeno dignità di discussione con la Ericsson. (5-01483)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**PAISSAN.** - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

la distribuzione del traffico aereo nella regione Toscana denota evidenti aspetti di irrazionalità, con una saturazione per l'aeroporto Vespucci di Firenze e un sottoutilizzo per lo scalo Galilei di Pisa;

ogni ulteriore incremento di traffico a Firenze, sulla base delle informazioni raccolte dall'interrogante, potrebbe avvenire allo stato solo a condizione di operare in clima di rischio al di sotto degli *standards* minimi di sicurezza, mentre lo scalo di Pisa è in grado di offrire condizioni ottimali;

risulta che l'aeroporto di Firenze necessita di interventi di manutenzione stimati in 1.400 milioni, mentre la gara per il prolungamento della pista è stata sospesa dalla Corte dei conti e allo stato non appare prevedibile né la data per la ripresa della gara né quella per l'effettuazione dei lavori;

lo scalo fiorentino è carente per quanto riguarda i parcheggi aeromobili, per i quali sono stati individuati necessari lavori di manutenzione per 2.600 milioni, finanziati per solo poco più della metà (1.450 milioni), e le relative gare per i lavori non sono state ancora effettuate;

l'aeroporto di Firenze è autorizzato a 68 movimenti al giorno tra arrivi e partenze e questo limite viene praticamente raggiunto, prevedendo l'attuale traffico 64 voli il lunedì (punta massima) e 56 il sabato (quota minima). La direzione di aeroporto (Civilavia) ha chiesto e ottenuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione il congelamento di detto numero di movimenti, anche in considerazione del fatto che tale quantità di traffico è auto-

rizzata sulla base dell'applicazione degli *standards* operativi minimi di sicurezza;

il Vespucci è classificato come aeroporto di città ed è ritenuto adeguato per un traffico non superiore ai 750 mila passeggeri l'anno, mentre la società che lo gestisce prevede di superare gli 800 mila passeggeri già quest'anno e sta cercando di ottenere da Civilavia la rimozione del congelamento a 68 voli al giorno;

il Galilei, invece, è l'aeroporto regionale della Toscana e ha una riconosciuta capacità per un traffico di 2 milioni di passeggeri l'anno, capacità attualmente utilizzata al 50 per cento -;

se il Ministro dei trasporti confermi la veridicità dei dati raccolti dall'interrogante e quale sia il suo giudizio al riguardo;

che cosa intenda fare il Governo per una razionale valorizzazione dei due scali toscani, tenendo nel dovuto conto le diverse caratteristiche delle due strutture e le grosse potenzialità inutilizzate del Galilei;

che cosa si intenda fare per redistribuire il traffico aereo aggiuntivo da e per la Toscana sull'aeroporto Galilei, che, per ruolo, programmazione e capacità disponibile a livelli di sicurezza ottimali è oggi l'unico scalo in Toscana in grado di accogliere nuovi voli di linea e *charter*.

(4-12601)

**LUCCHESI.** - *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Per conoscere - premesso che:

risulta all'interrogante che sono attualmente erogati i seguenti finanziamenti pubblici:

340 milioni all'Istituto per gli studi filosofici; 350 milioni all'istituto Luigi Sturzo; 130 milioni all'istituto Pietro Nenni; 65 milioni all'istituto Giuseppe Saragat; 300 milioni alla fondazione Antonio Gramsci; 65 milioni alla fondazione Giacomo Matteotti; 125 milioni all'istituto Alcide Cervi; 105 milioni al Museo storico

della Liberazione di Roma. All'Accademia di studi Aldo Moro vanno ogni anno 125 milioni; 90 milioni al centro Studi Ciceroniani; 75 milioni ogni anno per l'Accademia di studi italo-tedeschi; 190 milioni l'anno all'Istituto Jacques Maritain; 70 milioni alla fondazione Ugo Spirito; 90 milioni annui all'istituto per la storia dell'Azione cattolica; 60 milioni alla fondazione per i Beni culturali ebraici in Italia; 40 milioni alla società di studi Valdesi e 40 milioni all'Associazione laica di cultura biblica; 150 miliardi annui alla fondazione Giulio Pastore; 70 milioni all'archivio storico audiovisivo del movimento operaio; 95 milioni annui per le centinaia di accademie dell'agricoltura —:

se ritengano corretto che il denaro pubblico venga dissipato in contributi vari dell'entità di numerosi milioni che ogni anno vengono erogati a fondazioni varie;

se non ritengano giusto ed utile eliminare questa assurda spesa ed alleggerire il peso schiacciante delle imposte che grava sui contribuenti onesti. (4-12602)

**BUONTEMPO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che tre giorni or sono è stato arrestato ad Ostia per la terza volta per spaccio di stupefacenti il cittadino di origine tunisina Ali Sadaani;

che questo signore è diventato famoso nel febbraio 1994 per essere stato picchiato nei pressi dell'autobus della linea 02 da un gruppo di teste rasate;

che in quell'occasione gli uomini politici e la stampa gridarono all'aggressione razzista;

che il sottoscritto, peraltro inascoltato, ipotizzò che forse potevano esserci altri motivi alla base dell'aggressione che non quella razzista, bensì probabilmente regolamenti di conti maturati nel sottobosco degli spacciatori di stupefacenti;

che nel settembre dello stesso anno Sadaani fu arrestato per spaccio di stupefacenti —:

per quale motivo le autorità preposte non abbiano già provveduto ad espellere il cittadino tunisino dall'Italia, stante la sua comprovata pericolosità sociale e la sua recidività per lo stesso tipo di reato;

se il predetto Ali Sadaani sia per caso già a piede libero e se e quali misure restrittive siano previste per questo soggetto. (4-12603)

**MASTRANGELI.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane è stato istituito, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, al fine di razionalizzare al massimo ed al meglio i servizi d'istituto, gestiti dall'ex amministrazione postale;

tale efficienza doveva proiettarsi in termini di economicità e produttività, coinvolgendo tutto il personale sia dirigenziale che operativo;

in detto processo si sono appalesate delle disarticolazioni, anche per via di una diversa interpretazione dei contratti stipulati, in particolare per quello riguardante la dirigenza, la quale lamenta il non puntuale riconoscimento delle prestazioni, fortemente aumentate e responsabilizzate dalla ristrutturazione aziendale;

la dirigenza sta predisponendo azioni di lotta in termini sindacali e giudiziari e poiché tali diatribe potrebbero porre in serio pericolo il delicato processo innovativo, con pesanti ripercussioni sull'immagine dell'ente;

l'entità degli emolumenti che vengono corrisposti e programmati ai seguenti organi delle poste italiane: 1 presidente; 2 membri del consiglio d'amministrazione; 3 membri del collegio dei revisori dei conti, nonché il magistrato della Corte dei conti di cui al punto 5 dell'articolo 7 dello

statuto dell'Ente poste italiane; 4 dirigenti delle aree culturali e periferiche e quelli delle sedi e delle filiali;

relativamente agli organi 1, 2 e 3, l'ammontare degli emolumenti che gli stessi percepiscono a qualsiasi titolo per attività espletate presso altri organismi od entità varie. (4-12604)

PARLATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere - premesso che:

da anni ed anni è in fase di totale ristrutturazione edilizia in Napoli l'immobile già sede dell'albergo Continental;

più volte si è tentato, fortunatamente senza successo, di modificarne la destinazione con la cancellazione del vincolo alberghiero e la successiva, diversa utilizzazione immobiliare;

l'incredibile, lunghissimo tempo rubato al ripristino della sua funzione alberghiera per ricercare lucrose, diverse utilizzazioni non è spiegabile con logiche diverse da quella di un finora frustrato tentativo di speculazione oltre il lecito; ai principi dell'anno 1987 venne richiesta una ulteriore proroga della licenza edilizia;

il subcommissario straordinario dottor Gagliardi affermò allora di non credere che ci fosse stata una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile (giacché in tal caso nessuna licenza sarebbe stata concessa) e subordinò la concessione della proroga ad alcune informazioni che avrebbero dovuto pervenire entro un mese (dal 23 febbraio 1987) da parte della società ed alla « sistemazione del rapporto con il comune dal punto di vista patrimoniale rispetto allo sfruttamento che intendono fare dell'acqua... comunque se non avremo le garanzie necessarie, abbiamo la possibilità di revocare la licenza edilizia »;

la società proprietaria dell'immobile aveva infatti in animo di utilizzare la struttura alberghiera quale « centro congressi » (nonostante il vincolo alberghiero e, quel che è anche grave, la assoluta carenza di spazio nei pressi per la prevedibile alta

domanda di parcheggio che deriverebbe da tale utilizzazione) nonché il ripristino delle antiche terme e la riapertura al pubblico delle notissime sorgenti di acque sulfuree esistenti nell'area ed inspiegabilmente chiuse da oltre vent'anni, non si sa con quale legittimità, considerato che alcune delle nuove sorgenti appartengono al comune di Napoli, che ne ha sinora consentito lo « scippo » in danno della ampia, tradizionale domanda popolare e del minuto commercio che vi si praticava da secoli -;

se le condizioni alle quali era subordinata la proroga siano state assolte, in cosa consistessero e quando la proroga sia scaduta;

se siano stati regolati i rapporti patrimoniali con il comune di Napoli in ordine alla utilizzazione delle acque termali scaturenti dal suolo di proprietà comunale, in quale modo e se esso preveda il ripristino dell'utilizzazione popolare e gratuita delle acque;

per quanto riguarda il regime di concessione delle acque termali scaturenti dal suolo di proprietà privata quale disciplina regionale e nazionale ne legittimi l'uso ed a quali condizioni;

perché riaperto l'albergo Continental al pubblico anche la famosa sorgente di acqua « suffregna » comunale non è stata restituita ai napoletani.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-04470 del 17 febbraio 1988 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-16119 del 7 luglio 1993. (4-12605)

PARLATO. - *Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali ed ambientali.* - Per conoscere - premesso che:

il consiglio circoscrizionale di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo (Napoli) in data 13 ottobre 1988 ha approvato un ordine

del giorno nel quale, tra l'altro, si legge che: « Il comune di Napoli è proprietario del suolo alla via Chiatamone, costituente intercapedine tra gli Hotel Royal e Continental, suolo che risulta gravato da servitù di passaggio in favore della proprietà dell'Hotel Royal e di cui è conduttrice la società CIA fin dal 1960 con vari atti deliberativi, l'ultimo dei quali risalente al 1978; tra gli anni 1979 e 1986 nessun provvedimento amministrativo viene adottato sia in ordine alla proroga del fitto che all'aggiornamento del canone di locazione, anzi, con nota 2674 del 16 giugno 1982 dell'assessore *pro tempore* al Patrimonio, indirizzata alla CIA, viene manifestata l'intenzione dell'Amministrazione di rientrare in possesso dell'area per la sua utilizzazione a fini sociali; con delibera n. 6621 del 28 luglio 1987, il Commissario straordinario Vitiello, a consiglio comunale già insediato, e quindi con un vero e proprio colpo di mano, stabilisce con la CIA un nuovo contratto di locazione della durata di 9 anni, rinnovabile di nove anni in nove anni per novanta anni, autorizzandola contemporaneamente a manomettere il sottosuolo; la società CIA nell'ottobre 1987, ha chiesto all'Assessorato industria e artigianato della regione Campania, l'intestazione a proprio nome delle concessioni di sfruttamento delle acque ferrate, precedentemente intestate alla vecchia proprietà dell'Hotel Continental; la Giunta regionale, con delibera n. 1510 del 1982, delibera comunque mai resa esecutiva, aveva deciso di revocare le predette concessioni di sfruttamento delle sorgenti del Chiatamone intestate a privati, e questo per ristabilire alla regione la titolarità al possesso ed allo sfruttamento delle stesse; in data 5 agosto 1988 il Servizio industria della regione Campania ha inviato al sindaco di Napoli richiesta di parere circa i programmi di sfruttamento delle acque ed il conseguente trasferimento alla società CIA delle predette concessioni; tutto ciò premesso e considerato, ritenendo che spetti al Consiglio comunale ogni ulteriore determinazione in materia di concessione ed utilizzo del suolo in oggetto e delle sorgenti tutte del Chiatamone, impegna la Giunta comu-

nale a non procedere ad ulteriori atti che possano compromettere ipotesi di sfruttamento per uso pubblico oltre a pregiudicare la piena sovranità del comune sul suolo e sul sottosuolo dell'intercapedine oltre che su tutte le sorgenti del Chiatamone, impegna inoltre la Giunta comunale a revocare, per manifesta illegittimità la delibera Commissariale n. 6621 del 28 luglio 1987, delibera assunta coi poteri del consiglio, avente ad oggetto il rinnovo alla CIA della locazione del suolo e del sottosuolo dell'intercapedine predetta con la contestuale autorizzazione a opere da realizzare nel sottosuolo; l'illegittimità si sostanzia nel fatto che il Consiglio comunale era già nella pienezza dei propri poteri, alla data di adozione della delibera, così come disposto dall'articolo 281 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915. Il Consiglio di circoscrizione di Chiaia, San Ferdinando e Posillipo impegna, pertanto, l'Amministrazione comunale a relazionare al Consiglio entro 60 giorni su una ipotesi organica e complessiva di riutilizzo pubblico di tutte le sorgenti, dove possibile anche a fini termali, per ripristinare un'antica e mai dimenticata tradizione del popolo napoletano, risalente alla seconda metà del 1600 » -:

se risulti ai ministri quale sia stato l'esito del voto del consiglio di quartiere di Chiaia - San Ferdinando - Posillipo, se sia stato accolto e la delibera di favore nei confronti della CIA sia stata revocata o in caso contrario perché ciò non sia avvenuto, nonostante i ripetuti impegni degli amministratori comunali di voler risolvere il problema del recupero delle antiche e popolari acque del Chiatamone; se la regione Campania abbia concesso alla CIA l'intestazione delle concessioni di sfruttamento che costituiscono, per quanto riguarda la fonte in parola, un vero e proprio esproprio della proprietà demaniale e dell'interesse generale della collettività; i motivi per i quali la regione Campania non abbia mai reso esecutiva la delibera n. 1510 del 1982 con la quale aveva deciso di revocare la concessione e se e quali precisi programmi

abbia il comune di Napoli per il ripristino e la gestione pubblica della sorgente termale in parola.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-09336 del 27 ottobre 1988 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-16798 del 27 luglio 1993. (4-12606)

**PARLATO.** — *Ai Ministri della sanità, dei trasporti e della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

« oltre cinque anni or sono, con la interrogazione n. 4-03403 del 21 marzo 1984 l'interrogante richiese di conoscere perché, utilizzando l'aviosuperficie dell'aeronautica militare esistente in Capri, non si organizzasse un servizio di eliambulanza in caso di esigenza di soccorsi urgenti da prestare ad ammalati od infortunati, essendo evidente l'inadeguatezza al riguardo del locale presidio ospedaliero, sia le difficoltà, in caso di avverse condizioni meteo-marine, dei trasporti con mezzi nautici non sempre disponibili ed evidentemente ben più lenti;

l'atto ispettivo, benché reiterato il 9 luglio 1987 al n. 4-00095, non ha avuto risposta per cinque anni;

finalmente con nota c.x. 483 del 19 maggio 1989 è pervenuto l'atteso ma assai deludente riscontro da parte del ministro dei trasporti, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri ed anche a nome del ministro della sanità e che tra l'altro afferma: «...Per quanto concerne l'utilizzazione dell'elisuperficie di Capri-Damecuta, si fa presente che la stessa appartiene all'Aeronautica militare che ne ha concesso l'uso come aviosuperficie alla società Capri Ambassador, per il collegamento aereo interregionale Capri-Napoli effettuato dalla società Elisud.

L'istituzione di un servizio di eliambulanza che è di competenza delle autorità sanitarie, è subordinata pertanto all'assenso dell'Aeronautica militare.

Peraltro la Società regionale di navigazione 'Caremar' ha sempre provveduto al trasporto urgente di infermi senza alcuna esclusione...

Anche nelle ore notturne quando il servizio di collegamento è sospeso sia le navi che gli aliscafi in sosta negli scali delle isole Partenopee sono sempre disponibili per operazioni di emergenza" —:

in caso di avverse condizioni meteo-marine, che impediscono la partenza di mezzi nautici, come si sia sinora provveduto;

se il tempo intercorrente tra l'imbarco dell'ammalato, il trasporto marittimo, lo sbarco dell'ammalato, il trasporto dello stesso con ambulanza ad un ospedale napoletano adeguatamente attrezzato sia inferiore o superiore a quello occorrente per il trasporto a mezzo eliambulanza da Capri-Damecuta direttamente all'ospedale Cardarelli, dotato di aviosuperficie ed adeguatamente attrezzato;

se le autorità sanitarie abbiano chiesto, e quando, l'assenso all'Aeronautica militare per utilizzare la aviosuperficie per le anzidette gravi esigenze, e se e quando essa lo abbia rifiutato e per quali motivi, avendolo invece concesso alla Capri-Ambassador per finalità di tutto rispetto ma evidentemente molto meno gravi comunque e non incompatibili con le sporadiche operazioni di emergenza sanitaria;

se sia dato conoscere, possibilmente, non tra cinque anni, se e quando si vogliono dotare Capri ed Anacapri di un servizio di eliambulanza in caso di urgenti necessità sanitarie ».

Quello sopra riportato era il testo della interrogazione n. 4-14004 presentata il 7 giugno 1989, e che non ha avuto mai risposta;

reiterando quanto in precedenza, l'interrogante intende ora integrare quanto precede con le seguenti notizie, che confermano le preoccupazioni espresse dinanzi all'insufficienza della pregressa risposta e che rendono ancora più pressante



l'opportunità di conoscere l'avviso del Governo in ordine alla necessità di un servizio stabile di elisoccorso da Capri che l'interrogante chiede fin dal 1984. Infatti — come ha pubblicato recentemente il periodico *Nuova Capri*: « È capitato che sabato 1° febbraio 1992, un bambino sia precipitato dal terrazzo di una casa di Anacapri battendo il capo sul selciato. Immediati sono stati gli interventi di soccorso: in breve tempo è giunta l'ambulanza dal Capilupi. Ma la gravità delle condizioni del piccolo F. hanno richiesto un immediato trasferimento in più attrezzati centri medici napoletani. Il medico di guardia dell'ospedale caprese, il dottor Ciao, non poteva disporre il trasferimento del piccolo verso la terraferma poiché non c'erano navi in porto all'infuori di una per Sorrento. L'autostrada sorrentina era interrotta e non rimaneva altra strada che l'eliambulanza. Il triste evento di emergenza faceva scoprire la grave lacuna: il servizio elicotteri non rientra più tra quelli coperti dalla regione.

I genitori del bambino infortunato hanno dovuto ricorrere al servizio privato per trasportare il proprio figlio, in stato di coma, al Cardarelli. Lì giunti, gli sfortunati genitori hanno trovato pronta ad intervenire una *équipe* medica. Per il piccolo F. si tratta purtroppo di una frattura bilaterale delle ossa parietali del cranio con lesioni cerebrali. Nell'andare in stampa apprendiamo il trasferimento di F. all'ospedale Santobono: le condizioni non sono delle migliori. Al bambino vanno gli auguri della redazione di *Nuova Capri* e tutta la disponibilità del giornale in ogni momento. La vicenda va comunque letta nei soliti inquietanti termini dell'isolamento al quale Capri cerca da anni di dare una soluzione. Il mare o le condizioni meteorologiche possono in qualsiasi momento mettere in crisi l'apparato sanitario che proprio in questi mesi il dottor Cascini sta approntando. Ma è proprio impossibile predisporre un servizio di eliambulanza per la nostra isola? E il problema riguarda anche le altre isole del golfo? ».

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato

privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-01240 del 25 maggio 1992.

(4-12607)

PARLATO. — *Al Ministro delle sanità.* — Per conoscere — premesso quanto all'interrogazione n. 4-04399 del 30 maggio 1984 che solo a seguito di un luttuoso avvenimento che vide stroncata la giovane vita di una fanciulla procidana a causa della mancata possibilità di apprestarle tempestivamente le cure necessarie e successivamente alla dura protesta popolare di tutti gli abitanti dell'isola, i partiti al potere (nell'isola come nella USL competente, alla regione Campania come al Governo) assunsero solenne impegno di realizzare al più presto, e comunque entro e non oltre il mese di novembre 1983, un efficiente posto di pronto soccorso, dotato del personale e delle attrezzature necessarie — a chi risalga la responsabilità di non aver ancora provveduto alla consegna alla popolazione di Procida del presidio attrezzato promesso e se per caso occorra per stimolare chi di dovere una protesta popolare, per ottenere che le promesse vengano mantenute, non essendo tollerabili ulteriori ritardi nella realizzazione di detta struttura di pronto e reale soccorso.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-00263 del 16 luglio 1987 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-16323 del 14 luglio 1993. (4-12608)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

l'interrogante fa riferimento anche all'interrogazione 4-11840 ed alla risposta dell'allora Ministro del turismo e dello spettacolo del 22 luglio 1993 —:

se siano stati successivamente trasferiti, quando ed in quale misura, gli importi relativi al progetto di cui al finanziamento

comunitario per la « valorizzazione delle risorse dei comuni minori » volta alla raccolta di dati sulle attrattive storico culturali ed ambientali nonché alla diffusione di tali notizie tramite l'ENIT al fine di sviluppare nuove presenze turistiche in media e bassa stagione;

cosa risulti che, per quel che riflette appunto Procida, abbiano fatto sia l'amministrazione comunale sia l'ENIT e con quali trasparenti procedure.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-18607 del 12 ottobre 1993.

(4-12609)

**PARLATO.** — *Ai Ministri dell'interno, dei beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se risponda al vero che:

con decreto prefettizio 8 agosto 1984, registrato — pare — solo il 6 novembre 1984, il settecentesco palazzo Carafa di Roccella alla via dei Mille in Napoli, fu acquistato allo scopo di restaurarlo e, si dice, di destinarlo ad un non meglio definito « centro di documentazione di arti moderne e contemporanee »;

nonostante che il decreto di esproprio contenesse la condizione che il recupero del complesso e l'effettiva realizzazione della destinazione prevista dovessero avvenire nel termine di tre anni, quest'ultimo è largamente scaduto;

l'importo dell'esproprio venne determinato nella ridicola somma di lire 3.800.000.000, sicché pende giudizio instaurato da parte degli espropriati che rischia, ove non venga modificata l'identità, di far decadere la procedura;

per misteriosi motivi la gara per l'affidamento dei lavori ha avuto luogo solo il 22 settembre 1988 e per altrettanto misteriosi motivi — in relazione alla frequenza con la quale risulta assegnataria di opere nel napoletano insieme ad altre imprese della Lega delle cooperative dal terremoto

dell'80 in avanti — vincitrice della gara è risultata la Edilcoop di Crevalcore (Bo);

i lavori vennero divisi in due lotti, il primo dei quali relativo al consolidamento statico di tutto il fabbricato, la facciata principale, il piano terra ed il primo piano; il primo lotto è stato finanziato su risorse dell'intervento straordinario e per ancora misteriosi motivi i relativi lavori sono iniziati solo il 21 febbraio 1989 e — più volte interrotti, per contrasti sul progetto, sulla edificabilità in zona sismica e sulla direzione lavori — terminerebbero solo nel febbraio 1992;

per quell'epoca dovrebbero certamente iniziare — per non ritardare oltre il compimento dell'opera — i lavori del secondo lotto che riguardano i piani superiori e l'impiantistica e l'arredamento;

l'entità del secondo lotto sarebbe di 5 miliardi che dovrebbero essere pagati dalla regione Campania nell'ambito del piano di sviluppo;

al piano terra del fabbricato esistono ancora taluni esercizi commerciali i cui titolari, in mancanza degli indennizzi dovuti, non intendono lasciare l'immobile sicché è probabile che la risoluzione anche di queste controversie ritarderà la consegna del fabbricato;

ove quanto sopra risponda al vero:

1) per quali motivi l'esproprio fu registrato in ritardo e comunque da quale data il comune di Napoli risulti proprietario dell'immobile;

2) se tale ritardo infici la procedura;

3) come esattamente si pronunciava il decreto di esproprio in ordine ai tempi di restauro e di utilizzazione;

4) se il mancato rispetto del termine infici la procedura;

5) quale organo abbia stabilito la destinazione generale dell'immobile, la utilizzazione specifica dello stesso in ogni sua parte, l'organico necessario per la gestione, la tipologia del materiale di « documenta-

zione di arti moderne e contemporanee», l'entità delle risorse sia per l'acquisizione del materiale che per il personale, l'ente a cui carico cederà il relativo onere ed in concreto tali decisioni come si articolino nei dettagli;

6) in quale fase giudiziaria si trovi l'impugnativa dell'esproprio e della relativa indennità;

7) quali siano stati e siano la misura dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed i compiti dell'Agenzia;

8) quale sia l'entità complessiva dell'appalto e del primo lotto e del secondo e prevedibilmente, alla data della risposta, l'importo finale dei lavori;

9) quali siano state esattamente le cause e le responsabilità dei vari ritardi registrati nelle varie fasi;

10) se sia stata bandita la gara per il secondo lotto;

11) come si intendano risolvere, e quando e come, i problemi posti dagli esercenti commerciali di cui in premessa;

12) quale sia l'avviso della sovraindennità in ordine al fedele restauro conservativo senza travolgimenti di sorta, se non quelli indispensabili perché connessi alla statica del fabbricato, dell'immobile settecentesco.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-27315 del 30 luglio 1991 e all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-05829 del 6 ottobre 1992. (4-12610)

**MOIOLI VIGANÒ, FUSCAGNI e GUBERT.** — *Ai Ministri della sanità e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

vi è un gravissimo ritardo nell'erogazione ai comuni dei fondi antidroga relativi all'anno finanziario 1993, nonché nell'e-

manazione della circolare, relativa ai finanziamenti per gli anni finanziari 1994-1995;

che tutto ciò fa prevedere che i finanziamenti per gli esercizi 1994-1995, in considerazione, dei lunghissimi ritardi citati e del conseguente altissimo numero di progetti che presumibilmente verranno presentati, non potranno essere erogati prima del 1998;

che da ciò si evince il fallimento della gestione del fondo nazionale d'intervento per l'azione antidroga da parte del dipartimento degli affari sociali che si è verificata progressivamente dal 1994 —:

le ragioni di tali ritardi e quali provvedimenti il Ministro, in qualità anche di Presidente del comitato nazionale di coordinamento per la lotta alla droga, intenda adottare. (4-12611)

**SCHETTINO.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

i dispensari farmaceutici previsti nell'ordinamento farmaceutico dello Stato vanno inquadrati nell'ottica del servizio farmaceutico rurale;

l'articolo 6 della legge 362/91 prevede che i dispensari possono essere istituiti laddove non sia aperta la farmacia prevista dalla pianta organica, ma non implica la chiusura dei dispensari esistenti, per cui risulta arbitraria una interpretazione estensiva dello stesso;

la decisione, assunta dalla Giunta regionale della regione Campania, di chiudere i dispensari che «...non rispondono alle condizioni indicate dalla vigente legislazione» è da ritenersi generica e immotivata rispetto ai presupposti che ne delimitarono l'apertura;

il decreto n. 3866 del 6 maggio 1986 della Giunta regionale della regione Campania ha istituito il dispensario farmaceutico in Ponteromito (frazione del comune di Nusco in provincia di Avellino), con

assegnazione della gestione alla dottoressa *Ines Mongiello*, titolare della farmacia rurale di Cassano Irpino;

la regione Campania, con l'interpretazione riportata e affatto convincente dell'articolo 6 della legge 362/91, con decreto n. 12621 del 29 dicembre 1994, ha revocato il precedente decreto di istituzione;

la dottoressa Mongiello, contro tale provvedimento ha prodotto ricorso al TAR Campania sede di Salerno, chiedendo, nelle more del giudizio di merito, la sospensione, che non veniva concessa (peraltro in difformità dal comportamento tenuto dai TAR nei confronti di altri farmacisti per casi analoghi);

la dottoressa Mongiello, successivamente ha ottenuto, con ordinanza del 4 luglio 1995, accoglimento dell'istanza dal Consiglio di Stato, che così ha inteso evitare danni all'appellante e, soprattutto, all'utenza;

il provvedimento di revoca emesso dalla regione Campania ha fortemente penalizzato le zone rurali del comune di Nusco, con popolazioni dedite prevalentemente all'agricoltura e, dal punto di vista socio-economico, assolutamente depresse;

la popolazione interessata è risentita per il trattamento riservatole e non si spiega perché la regione abbia inteso interpretare estensivamente il disposto dell'articolo 6 della citata legge n. 362/91 —:

se sia possibile definire, con interpretazione autentica, l'esatta portata dell'articolo 6 della legge 362/91, onde evitare ulteriori errori e conseguenti contenziosi;

se si ritenga che il provvedimento esposto penalizzi le popolazioni rurali; per cui occorra intervenire, anche per tutelare le già precarie condizioni delle farmacie rurali, atteso che detti dispensari sono affidati ai rurali;

se si ritenga di dover assumere disposizioni affinché la regione Campania riesamini il provvedimento di revoca del decreto di istituzione del dispensario farmaceutico nella frazione di Ponteromito

(distante oltre 8 km. da Nusco), anche in ossequio alla ordinanza del Consiglio di Stato del 4 luglio 1995, che ha accolto l'istanza della dottoressa Mongiello.

(4-12612)

**BACCINI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Società Aeroporti di Roma e l'Alitalia hanno affidato l'appalto delle pulizie interne alla società La Milanese, in sostituzione della società Itulpulimento, causa sua insolvibilità;

con precedente interrogazione in data 4 maggio si chiedeva quali criteri fossero stati adottati nell'affidamento di detti appalti;

la stessa società La Milanese a garanzia dell'appalto si era assunta l'onere di provvedere al pagamento degli arretrati e delle liquidazioni delle competenze dei dipendenti della Itulpulimento, onere ancora non mantenuto;

la situazione economica della La Milanese pare non essere migliorata, tanto è vero che gli stipendi ai dipendenti vengono corrisposti in ritardo —:

quali azioni intenda intraprendere per verificare se e quali garanzie sono state disattese in base agli accordi raggiunti tra Aeroporti di Roma, Alitalia e La Milanese, e quali criteri vengano adottati nell'affidamento dei servizi ai privati. (4-12613)

**PARLATO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere — premesso che:

le isole minori italiane soffrono in molti casi di gravissimi problemi di erosione costiera che minacciano la integrità del territorio, sino a ridurne la superficie e ponendo a rischio la stessa balneazione — vera e propria « risorsa » turistica delle isole minori — stante sia il pericolo di frane dei costoni che la scomparsa dei litorali sabbiosi;

a fronte di tali problemi dovrebbe essere svolta un'ampia sezione di risanamento dei costoni ed il ripascimento delle spiagge -:

quale sia a tal riguardo la situazione nelle isole minori ed i programmi, i costi ed i tempi di realizzazione dei progetti di recupero costiero. (4-12614)

TREMAGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

con una preoccupante frequenza in Germania e nella Confederazione svizzera si sono registrate iniziative truffaldine nei confronti dei nostri lavoratori con il miraggio di un facile guadagno nel settore del piccolo risparmio sfruttando i vantaggi stabiliti dalle legislazioni locali;

già nel 1992 nelle Circoscrizioni consolari di Stoccarda e Friburgo in Bressgovia l'AIFI Allgemeine Immobilien Verwaltung gestita da certi Filadelfio Giarrusso e Francesco Fussotto ha coinvolto centinaia di nostri connazionali che si sono visti polverizzare i sudati risparmi di anni di lavoro;

il « Coordinamento associazioni genitori » del Baden-Wurtemberg ha svolto opera di procacciamento di clienti italiani all'AIFI che ne editava il periodico *La Linea*;

recentemente un analogo scandalo ha coinvolto la IFI-ANTEPRIMA gestita da Antonio D'Addeo e da Giuseppe Ferraro, quest'ultimo candidato alle elezioni dei COMITES nel 1992, nella Circoscrizione consolare di Stoccarda -:

quali iniziative siano state prese dalle nostre Autorità diplomatico-consolari in Germania e Svizzera per informare le nostre comunità anche attraverso le Associazioni sui pericoli insiti in tali attività, onde evitare che i nostri connazionali cadano nelle mani di speculatori disonesti. (4-12615)

TREMAGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere, i motivi che hanno suggerito al dottor Filippo Scammacca, Console d'Italia a Friburgo in Bressgovia (Germania), l'esonero del dottor Ernesto Grossi, Direttore didattico dell'ufficio scuola consolare, da ogni funzione di indirizzo amministrativo e di controllo nei confronti del COASSCIT (Comitato assistenza scolastica italiana) -:

e se tale decisione sia da mettere in relazione al conflitto di interessi e di competenze che da tempo esiste fra il Comitato di assistenza e l'ufficio consolare. (4-12616)

TREMAGLIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

i motivi per cui secondo quanto rivolto all'interrogante al signor Antonio Pesciaoli, direttore del periodico *Il Mulino Letterario* che si pubblica in Germania da 21 anni, siano stati richiesti, a corredo della domanda di accesso ai contributi previsti per la stampa italiana all'estero, dal Console d'Italia a Friburgo in Bressgovia (R.F.G.), tre copie dell'elenco degli abbonati al giornale e un timbro della tipografia sulla fattura che rilascia per le copie stampate -:

se tali richieste siano nella prassi per l'accertamento della tiratura dei periodici in lingua italiana all'estero che partecipano alla ripartizione dei contributi ai sensi della legge 67/87, dato che a nessun altro editore sono state fatte perché la diffusione e distribuzione dei giornali all'estero avviene anche tramite altri canali, e il timbro sulle fatture non è previsto in Germania, o se invece non si tratti di motivi pretestuosi per rendere ancor più difficile la vita ad un periodico d'emigrazione non conformista. (4-12617)

TREMAGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

in ogni Istituto italiano di cultura dovrebbe essere in dotazione una biblioteca aperta al pubblico;

a Stoccarda (Germania) da decenni si parla di ristrutturazione della stessa;

non sempre gli stessi funzionari degli Istituti italiani di cultura comprendono la necessità di questo provato strumento, quale è una biblioteca -:

quali siano gli Istituti italiani di cultura in Germania in cui funziona una biblioteca con orari aperti al pubblico;

quanti sono stati i visitatori negli ultimi 5 anni;

quali provvedimenti si intendano prendere per far sì che la situazione di Stoccarda si sblocchi, aprendo finalmente al pubblico la biblioteca. (4-12618)

TREMAGLIA. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere i motivi che, come risulta all'interrogante, inducono il responsabile del Distretto sanitario di Basiliano (Udine) dottor Longino Panzoli, a non rispettare la delibera regionale n. 6033 del 22 novembre 1991 e la circolare esplicativa del 10 dicembre 1991, che riguarda l'assistenza medica ai pensionati stomizzati e la concessione gratuita di sufficienti « placche » e « borse » -:

quali provvedimenti si intendano prendere nei confronti dei responsabili del distretto sanitario di Basiliano, già oggetto di giustificate critiche in passato, affinché venga rispettato quanto contenuto a chiare lettere nella delibera sopra citata.

(4-12619)

TREMAGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

la situazione esistente all'interno dell'Istituto italiano di cultura di Stoccarda (Germania) è fra le peggiori di quelle esistenti in Germania;

l'attuale reggente signora Luisa Pavesio, secondo quanto risulta all'interrogante è stata più volte invitata dal Console generale a restituire 3.800 marchi (pari a lire italiane 4.427.000) di telefonate esclusiva-

mente private, riscontrate da un controllo effettuato nei tabulati della Telekom tedesca;

a giudizio dell'interrogante appare evidente l'uso ed abuso per scopi privati degli strumenti istituzionali in dotazione dell'istituto -:

quali iniziative abbia preso il Ministero per ottenere la restituzione alla reggente signora Luisa Pavesio dei 3.800 marchi di telefonate private;

quali siano i provvedimenti che il Ministero intenda prendere nei confronti di chi abusa a scopo privato del telefono dell'istituto;

cosa abbia fatto l'Addetto culturale dell'ambasciata di Bonn professore Bruno Mocchi per ristabilire correttezza e legalità nell'Istituto italiano di cultura in Stoccarda che, come ha scritto il periodico *Nuovo Oltreconfine* è fra i peggiori del mondo.

(4-12620)

TREMAGLIA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere i motivi per cui il Ministero degli affari esteri non usufruisca dell'opera del Poligrafico dello Stato per la stampa delle sue pubblicazioni, dato che da molti anni vengono realizzate dall'editore Franco Angeli di Milano che ha curato anche gli Atti della Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione -:

quali pubblicazioni il Ministero abbia commissionato all'editore Franco Angeli negli ultimi dieci anni e quale ne è stato il costo unitario;

quanto sia costata nel 1990 la stampa dei quattro volumi degli atti della Seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, quale ne è stata la tiratura e se sono stati inviati alle Associazioni italiani all'estero, ai COMITES, agli Istituti italiani di cultura e alle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, come più volte sollecitato da

componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero. (4-12621)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno da parte delle Ferrovie dello Stato ripristinare un treno giornaliero diretto alla frontiera francese all'estremo sud d'Italia, almeno nel periodo delle vacanze estive, che eviti così estenuanti attese di coincidenze per chi è diretto nell'Italia meridionale, in considerazione del fatto che l'esigenza è molto sentita dai turisti transalpini e dai nostri connazionali emigrati che vengono a trascorrere le ferie nelle loro città e paesi della Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia che, oltre ad affrontare un lungo viaggio, debbono sobbarcarsi disagi di vario genere in quanto i treni che attualmente sono costretti a prendere in coincidenza per raggiungere le località di destinazione giungono sempre affollatissimi. (4-12622)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 98 del 19 gennaio 1994, riguardante gli indennizzi dei beni perduti da cittadini italiani in Africa, Istria e Dalmazia, stabilisce che la dichiarazione giurata degli interessati deve essere asseverata dalla attestazione di congruità rilasciata da competenti uffici della Amministrazione statale;

il ministero del tesoro, con propria interpretazione, ha stabilito che detti competenti uffici sono il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatico-consolari;

trattandosi di stime risalenti a moltissimi anni fa non esiste funzionario che a richiesta di un privato cittadino, rilasci oggi dette attestazioni di congruità;

pertanto trascorrono inutilmente i 180 giorni perentoriamente stabiliti dalla legge e la pratica di indennizzo viene definitivamente archiviata —;

se non si ritenga necessario emanare urgentemente una nuova e più equa cir-

colare interpretativa la quale chiarisca che l'attestazione di congruità va richiesta dal ministero del tesoro, che deve pagare, e non dall'interessato richiedente; che detta attestazione deve essere rilasciata dal ministero degli affari esteri o dalle ambasciate per perdite e danni subiti negli ultimi cinque anni, e dall'UTE per danni e perdite antecedenti, affinché la interpretazione attuale del ministero del tesoro non venga considerata come una definitiva pietra tombale su diritti già lungamente dimenticati di migliaia di cittadini italiani. (4-12623)

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi impediscono la definizione dello stato della domanda di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale n. 90105075, pratica n. 121212 presentata dal signor Finelli Pasquale nato il 21 gennaio 1925 a Cervinara (AV) residente negli USA, pratica in trattazione presso la sede INPS di Avellino. (4-12624)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la piccola collettività italiana ha espresso, secondo quanto risulta all'interrogante, lamentele, sull'operato del vice consolato onorario d'Italia in Haiti, dovendosi, a causa della scarsa affidabilità delle poste locali, sobbarcare costosi viaggi aerei con soggiorni anche di tre o quattro giorni per disbrigo di pratiche o rinnovo dei passaporti all'ambasciata d'Italia a Kingston in Giamaica —;

se sia ancora presente, e con quali modalità, il vice consolato onorario d'Italia in Haiti;

quale assistenza e tutela le nostre Autorità diplomatico-consolari hanno offerto ai cittadini italiani nel corso della recente crisi politica haitiana e che anche durante l'occupazione statunitense dell'i-

sola hanno subito violenze e saccheggi di loro beni, come nel caso della attività commerciale del signor Guido Vitiello la cui moglie è stata pugnalata;

se nel quadro della ristrutturazione della rete consolare, non si pensi di passare la collettività italiana di Haiti sotto la giurisdizione dell'Ambasciata d'Italia della Repubblica dominicana la quale, data la contiguità territoriale, è quindi più facilmente raggiungibile dai nostri connazionali, con notevole risparmio di tempo e di denaro. (4-12625)

DOMENICO ANTONIO BASILE, CUSCUNÀ, COLOSIMO e VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione, rivolta anche ai Ministri della difesa e delle finanze, lo scrivente parlamentare, preoccupato di quanto andava registrandosi in Tropea sotto l'aspetto della sicurezza e dell'ordine pubblico, aveva richiesto alla SV di conoscere quali concrete iniziative intendeva assumere per potenziare l'organico di uomini e la dotazione di mezzi impegnati localmente nella lotta alla criminalità comune ed organizzata;

in quella sede veniva specificamente evidenziato che la criminalità sembrava prediligere azioni dirette a sfidare le istituzioni, prima fra tutte l'amministrazione comunale, in quello che appare chiaramente un tentativo di intimidazione nel momento in cui quest'ultima sta assumendo iniziative dirette a riportare ordine in alcuni settori nei quali regnava fino a tempo addietro il caos più assoluto;

nella notte del 26 luglio, dopo una lunga serie di azioni criminose condotte ai danni di amministratori comunali, veniva data alle fiamme l'autovettura del sindaco della città —:

quali attività di investigazione e repressione siano state espletate dai responsabili locali delle forze dell'ordine e come si possa giustificare la circostanza che l'al-

larne lanciato da un parlamentare della Repubblica sulla possibilità che la criminalità comune ed organizzata avesse arrogantemente scelto come obiettivo dei suoi delitti l'amministrazione comunale sia stato tranquillamente ignorato al punto che è stato possibile compiere l'ultimo attentato al sindaco —:

se non ritenga comunque, necessario attivare con urgenza tutte le strutture delle forze dell'ordine adeguate al nuovo status di provincia del comprensorio di Vibo Valentia, provvedendo ad un'articolazione delle stesse sul territorio capace di assicurare una presenza tale da costituire, qualitativamente e quantitativamente, un efficace deterrente alla spregiudicatezza dei criminali ed una reale garanzia per le persone per bene. (4-12626)

FRAGALÀ e FORESTIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i conducenti di automezzi speciali sono particolarmente esposti a gravi rischi rispetto ad altri dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, in quanto si trovano quotidianamente in possibili situazioni di pericolo di attentati ai magistrati trasportati;

la percentuale di rischio aumenta in considerazione del fatto che, come normalmente accade, essi devono assumere, in assenza di scorta, compiti di protezione che vanno molto al di là della semplice conduzione dell'automezzo;

al fine di acquisire una più specifica competenza e professionalità, i conducenti devono superare un adeguato corso di preparazione per l'addestramento alla guida veloce di automezzi speciali e per l'abilitazione all'uso delle armi —:

quali provvedimenti il Governo e il Ministro competente intendano assumere affinché al suddetto personale possa essere assicurato un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello di cui già



godono i dipendenti di altri settori esposti a rischio, tramite l'indicizzazione dell'indennità giudiziaria di cui alla legge n. 221 del 1988, così come già avviene per quella dei Magistrati, dei quali inevitabilmente condividono i rischi ed i pericoli nell'espletamento del servizio;

in quale maniera gli autisti, ferma restando la loro dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia, possano ottenere, durante il servizio e a tutti gli effetti, il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed il conseguente avanzamento al V livello funzionale, tenendo conto, altresì, che essi portano un decisivo contributo di alleggerimento dei compiti delle forze dell'ordine distaccate presso gli Uffici giudiziari. (4-12627)

**FRAGALÀ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di domenica 9 luglio u.s. la pubblica rete televisiva RAI 2 ha destinato irrazionalmente rilevanti risorse economiche ad una trasmissione carica di pesanti dileggi nei confronti degli albanesi, anziché affrontare adeguatamente una analisi seria da sottoporre all'opinione pubblica italiana per una equilibrata visione dei problemi dell'Albania —:

se il Governo ed il Ministro competente abbiano considerato gli effetti negativi della suddetta trasmissione e quali provvedimenti intendano adottare affinché possa essere chiarito se l'atteggiamento smaccatamente nostalgico del vecchio regime comunista che contraddistingue i programmi RAI finora dedicati all'Albania, sia ispirato dal Governo o dal Ministro degli affari esteri o adottato, autonomamente, dalle reti televisive pubbliche. (4-12628)

**BARRA.** — *Ai Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione provinciale di Matera ha inoltrato al Ministero richiesta in

data 11 luglio c.a., per ottenere l'assegnazione di un elicottero antincendi di stanza fissa;

nel comune di Pisticci, nell'ambito delle strutture della Società consortile Tecnoparco, esiste una pista aeroportuale, idonea all'utilizzo di tale mezzo d'intervento, in quanto munita dei servizi e delle infrastrutture necessari;

notevole è il territorio della provincia di Matera che, essendo costituito da aree boschive è interessato ad interventi di protezione e lotta agli incendi;

peraltro l'esistenza del Parco del Polino, in cui ricadono anche vaste aree della provincia di Potenza, deve indurre ad adottare ogni possibile salvaguardia a tutela di un'oasi di grande rilevanza naturalistica, turistica e idrogeologica, il cui uso e godimento contribuiscono direttamente ad innalzare il livello di benessere individuale e collettivo;

considerando il clima molto caldo e siccitoso nel periodo estivo l'intero territorio predetto è in stato d'emergenza nei confronti degli incendi boschivi, mentre i tempi attuali d'intervento sono particolarmente lenti, sia per carenza di mezzi adeguati, sia per la precaria viabilità delle zone interne;

di conseguenza, potrebbero essere poste a repentaglio specie rare faunistiche e floreali nonché vaste aree boschive che esplicano importanti funzioni idrogeologiche e di regimazione delle acque, causando anche irreparabili danni all'economia locale —:

se ritenga opportuno ed urgente assegnare all'Amministrazione provinciale di Matera un elicottero idoneo a soddisfare il servizio antincendio boschivo, indispensabile per salvaguardare non solo il territorio della provincia di Matera, ma altresì i territori confinanti della provincia di Potenza e della regione Puglia. (4-12629)

**CAPITANEO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento Europeo nella seduta del 16 marzo 1995 ha approvato una risoluzione sulla siccità dell'Europa meridionale nella quale;

« considerando che la grave siccità ciclica a carattere strutturale di cui soffrono da vari anni Spagna, Grecia, Italia e Portogallo sta ponendo seriamente in pericolo la sopravvivenza stessa dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'industria della trasformazione collegata a tali settori;

considerando che le enormi perdite imputabili alla siccità comportano un notevole abbassamento del livello di reddito del settore agricolo;

considerando che in Spagna, in Italia, in Grecia e in Portogallo vi sono milioni di ettari di coltivazioni erbacee, irrigue e non, colpite dall'assenza di precipitazioni;

considerando che la siccità sta causando danni irreparabili all'agricoltura e all'allevamento spagnoli e che l'industria di trasformazione incontra grosse difficoltà a rifornirsi di determinate materie prime a prezzi competitivi;

considerando che i contatti intercorsi tra la Commissione e le amministrazioni competenti hanno permesso alla prima di rendersi conto in loco dei problemi causati dalla siccità e della loro incidenza sull'applicazione della PAC;

considerando che in materia si sono già adottate misure comunitarie e, nel caso del Portogallo il regolamento n. 3311/92 del 9 novembre 1992 relativo alle misure speciali a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991-1992 in Portogallo e il regolamento (CE) n. 787/94 del 29 marzo 1994 sulle misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992-1993 in Portogallo; nella predetta risoluzione chiede che sia dichiarato il carattere « strutturale » della siccità in Spagna, Grecia, Italia e Portogallo, allo scopo di con-

sentire quelle modifiche della normativa comunitaria necessaria ad assicurare il mantenimento del reddito degli agricoltori e degli allevatori; chiede che venga riesaminata la superficie di base ai fini dei versamenti compensativi comunitari, sia per i terreni seccagni che per quelli irrigui, aumentando il totale degli stessi; propone alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure urgenti allo scopo di ovviare, per quanto possibile, alla situazione quasi catastrofica del settore agricolo e dell'allevamento e delle industrie di trasformazione; propone l'elaborazione di un piano congiunto tra la Commissione e gli Stati membri interessati per garantire lo sfruttamento razionale delle risorse idriche e ammodernare le reti idriche e i sistemi di irrigazione, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo di tali risorse, includendovi misure a carattere ambientale il cui obiettivo sia di ottenere risparmio di acqua a livello di irrigazioni; chiede che la Commissione e gli Stati membri, di comune accordo, stanziino per le misure eccezionali i mezzi finanziari necessari a renderle efficaci; chiede che le istituzioni comunitarie tengano presente l'elemento siccità come fenomeno specifico che può ripercuotersi negativamente sullo sviluppo di determinate regioni dell'Unione europea, tanto più che tale fenomeno sta progressivamente cessando di essere transitorio e congiunturale per assumere una dimensione praticamente strutturale; incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e ai governi degli Stati membri » —;

quali iniziative il Governo italiano intenda adottare al riguardo. (4-12630)

**URSO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

non risulta ancora diffusa la relazione finanziaria dell'ente poste per il 1994, né altro documento simile —;

l'indicazione, dettagliata per singole voci e sottovoci, del consuntivo delle spese

e delle entrate dell'Ente poste italiane per il 1994;

l'indicazione delle unità dipendenti al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994;

il volume di traffico dei servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, nel corso del 1994;

i tempi medi di lavorazione delle lettere cartoline, dei pacchi, delle stampe e dei conti correnti postali nel 1994;

la varianza delle medie suddette;

le modalità di scelta dei campioni dai quali sono stati desunti tempi medi e varianza. In particolare si vuole sapere il numero degli esperimenti, la numerosità dei campioni, la data ed i luoghi (di origine e di destinazione) in cui sono stati osservati. (4-12631)

**PEZZOLI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi attendono l'assenso ad effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare con gli stessi;

in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (peraltro senza specificare l'importo del canone preteso al riguardo);

il decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni 311/94 recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicché in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologa-

zione, non è possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche;

si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito poiché diversamente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 255/92;

se il Ministro intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali, l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2 della legge 422/93;

se il Ministro, a tal fine, non ritenga opportuno (onde evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri impianti nei casi previsti dalla legge) delegare gli organi periferici del ministero delle poste e delle telecomunicazioni (già reparti III degli ex Circolo costruzioni poste e telecomunicazioni) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione così come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o interferenze alle telecomunicazioni;

se il Ministro sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 422 del 1993, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi:

modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni);

cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli

impianti di collegamento (quando vi è la necessità di ampliare i locali; di realizzare nuovi studi di trasmissione; in caso di sfratto o di finita locazione, eccetera);

variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento) a seguito di acquisizione di impianti e/o rami di aziende televisive (ancora possibile fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di intere aziende radiofoniche e televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie);

modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario;

modifica delle frequenze di trasmissione e del sistema radiante di impianti di radiodiffusione al fine di ottimizzare e compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico e privato;

se il Ministro non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994 n. 311 (recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva) che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione delle procedure di omologazione;

quali procedure il ministro intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 255/92;

perché l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni abbia affermato in alcune comunicazioni dirette ad emit-

tenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione, l'eventuale assenso a tale modifica sarà a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorché l'articolo 5 della legge 223/90 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessaria a coprire l'area da servire e l'articolo 22, comma 7 della stessa legge 223/90 stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento;

quali altri eventuali provvedimenti il ministro intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopra evidenziate;

se il Ministro non ritenga infine opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche sopracitate.

(4-12632)

MORSELLI. - *Al Ministro dell'interno.*  
- Per sapere - premesso che:

il problema dei campi nomadi a Bologna è particolarmente sentito in particolare dagli abitanti dei quartieri della prima periferia, che, ormai da anni, protestano per la totale mancanza di soluzioni adeguate che l'amministrazione comunale dice periodicamente di assumere lasciando così spazio ad una insopportabile demagogia solidaristica;

negli ultimi tempi il problema è ulteriormente degenerato in quanto molti nomadi di origine slava approfittano della loro appartenenza etnica per effettuare accattonaggio nelle principali strade del centro storico, fingendosi profughi di guerra così da ottenere pietà dai passanti;

inoltre sono ormai innumerevoli gli episodi di microcriminalità, prostituzione ed altre forme di delinquenza imputabili a nomadi che vivono a Bologna;

in ultimo, ma non per minore importanza, nonostante gli esposti a seguito delle proteste dei residenti e dei soci del Circolo Tennis Italia di via Vighi, che hanno altresì presentato un documento alla Questura di Bologna sottoscritto da più di cento famiglie per lamentarsi di disagi, furti e vandalismi provocati dagli zingari che vivono in campi nelle vicinanze, non vi è stata alcuna risposta da parte delle Istituzioni;

se intenda intervenire per quanto di propria competenza sul Sindaco, sul Prefetto e sul Questore di Bologna affinché adottino provvedimenti che consentano una normale convivenza a Bologna.

(4-12633)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che risulta all'interrogante che l'Amministrazione degli affari esteri gestisce e cura la pubblicazione di riviste periodiche pagate con i fondi provenienti da Capitoli di bilancio del Ministero degli affari esteri, come « Affari sociali internazionali » diretta dall'Ambasciatore dottor Pier Marcello Masotti ed edita dall'editore Franco Angeli di Milano nell'ambito della DGEAS;

che risulta all'interrogante che nel « Comitato patrocinatore » figurano ancora autorevoli rappresentanti della prima Repubblica;

che risulta all'interrogante che sia mancata la volontà, più volte espressa dallo stesso direttore, di rendere nuovo e rappresentativo il « Comitato patrocinatore » e il « Comitato di direzione »;

che tali iniziative non possono essere gestite ad uso proprio da anonimi burocrati;

che deve valere il requisito della assoluta trasparenza per ogni iniziativa sostenuta con denaro pubblico —;

quali siano i motivi che inducono l'amministrazione degli affari esteri a

mantenere in vita una simile iniziativa editoriale;

quanto sia costata annualmente negli ultimi cinque anni;

quali siano i membri attuali del « Comitato patrocinatore » e del « Comitato di Direzione » e quali quelli che hanno ricevuto un compenso o un rimborso;

da quali capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri vengano pagati;

quando e perché sia stato scelto « Franco Angeli Editore » di Milano;

quali altre riviste vengano edite e patrocinate direttamente e indirettamente dal Ministero degli affari esteri. (4-12634)

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso:

che il COASSCIT (Comitato di Assistenza Scolastica Italiana) di Stoccarda nello scorso anno è stato trascinato da due suoi dipendenti in tribunale;

l'esistenza di numerose ed equivoche interpretazioni sulla natura giuridica di questo ente e l'invio di una dichiarazione da parte dell'allora Console Generale d'Italia in Stoccarda (Germania) Dott. Adolfo Treggiari al Giudice del Tribunale in cui sosteneva che il COASSCIT era ed è un Ente di emanazione consolare —;

quale sia l'interpretazione di legge in base alla quale vengono emanate disposizioni dal Ministero degli affari esteri che sostengono la natura privata dei COASSCIT di Stoccarda, che tra l'altro dispone della sede nei locali del Consolato;

in base a quale dettato di legge il Console generale della stessa circoscrizione abbia potuto commissariare lo stesso Ente, che, se fosse stato soggetto al diritto privato, non avrebbe potuto farlo. (4-12635)

**Trasformazione di documenti  
del sindacato ispettivo.**

I seguenti documenti sono stati così trasformati:

interrogazione con risposta scritta n. 4-01621 del 22 giugno 1994 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01472 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-05170 del 14 novembre 1994 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01473 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-05645 del 29 novembre 1994 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01474 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-05990 del 7 dicembre 1994 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01475 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-07226 dell'8 febbraio 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01476 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-07838 del 23 febbraio 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01477 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-08419 del 9 marzo 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01478 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-09842 del 10 maggio 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01479 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-10278 del 24 maggio 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01480 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-10282 del 24 maggio 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01481 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento);

interrogazione con risposta scritta n. 4-12225 del 19 luglio 1995 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01482 (ex articolo 134, comma 2°, del regolamento).

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---





**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**BARESI.** — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da circa cinque mesi si evidenziano situazioni di disagio nella popolazione dei comuni di Manerbio, Bagnolo Mella e Offlaga (BS), con disturbi all'apparato respiratorio ed alla vista;

di tale situazione insostenibile, diversi cittadini si sono fatti preoccupati interpreti presso le amministrazioni comunali;

ravvisando la necessità di un rapido e sicuro intervento a tutela di una vasta e popolosa area della pianura bresciana —:

se non ritengano di dover attivare tutti gli opportuni Centri di indagine e ricerca in tempi rapidi e certi per individuare le cause e sopprimerle. (4-06760)

**RISPOSTA.** — *Per poter rispondere all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, concernente la situazione di disagio accusata dalla popolazione residente nell'area della pianura bresciana ricompresa tra il territorio dei Comuni di Manerbio, Bagnolo Mella e Offlaga, questo Ministero ha attivato il Commissariato del Governo nella Regione Lombardia.*

*Dai dati in tal modo pervenuti, acquisiti dal Settore Sanità ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica della Regione Lombardia presso l'Azienda USSL n. 19 di Leno (BS), competente per territorio, risulta che in data 26 gennaio 1995 è pervenuto alla stessa Azienda, tramite il Comune di Manerbio, un esposto, datato 5 ottobre 1994, presentato da alcuni cittadini, preoccupati degli inconvenienti di natura sanitaria ed ambientale che avrebbero potuto derivare — a loro dire — dall'attività svolta dalla ditta Ecopol S.P.A.*

*La stessa Azienda USSL n. 19 ha assicurato di svolgere assiduamente la pre-*

*scritta vigilanza nei confronti della ditta Ecopol S.P.A. e di non aver ricevuto in proposito — in via diretta — alcuna lamentela da parte dei propri assistiti, dal mese di agosto 1994.*

*Al fine di documentare nel modo più esauriente gli eventuali episodi di molestia, l'Azienda USSL n. 19 ha ritenuto opportuno coinvolgere i medici di base, invitandoli, anche ai sensi dell'articolo 103 del T.U.L.-L.S.S. n. 1265/34, a segnalare quei riscontri di patologie e/o disturbi che potessero essere in qualche modo ricollegati all'attività svolta dalla Ecopol S.P.A.*

*Non risulta che sia pervenuta alcuna segnalazione.*

*Parimenti, anche la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Manerbio e di Leno, interpellata per avere notizie di eventuali ricoveri e/o prestazioni di pronto soccorso erogate ai residenti nelle zone limitrofe allo stabilimento industriale, non ha documentato alcuna prestazione.*

*L'Azienda USSL n. 19 ha informato in modo esauriente la popolazione interessata dell'attività svolta, degli interventi attuati e dei risultati ottenuti.*

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

**CALZOLAIO, GIACCO e MARIANI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'interno sta procedendo alla definizione delle nuove tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali per le elezioni dei Consigli provinciali;

in provincia di Macerata l'ipotesi di modifica non è stata sottoposta al confronto o alla consultazione di assemblee rappresentative e sono comunque emerse varie osservazioni in sedi istituzionali provinciale e locale;

sono state avanzate alcune proposte che, fermo restando il limite minimo e massimo di oscillazione della popolazione residente, vanno nella direzione di tenere maggiormente conto delle caratteristiche

economiche, sociali ed istituzionali del territorio provinciale e suggeriscono la seguente collocazione:

1) Montecassiano dal collegio di Macerata a quello di Recanati;

2) Pollenza dal collegio di Tolentino a quello di Macerata;

3) Caldarola, Belforte, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona con il collegio di Tolentino (questi comuni hanno un rapporto molto stretto fra di loro e sono fortemente legati con Tolentino): i cinque comuni sono gli unici delle Marche ad avere avviato la strada dell'unione dei comuni, secondo quanto previsto dalla legge 142;

4) andrebbero modificati i collegi di San Ginesio e Sarnano per favorire una composizione più omogenea territorialmente;

5) andrebbero modificati i collegi di Camerino e Castelraimondo (il collegio di Castelraimondo attualmente rischia di avere territorio delle vallate del Potenza, del Chienti, della Valnerina compresa una parte del Parco dei Sibillini !);

6) il comune di Gagliole dovrebbe ritornare nella collocazione originaria (insieme all'Alta Valle del Potenza) —:

quanti e quali siano i collegi modificati rispetto a quelli stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica del 1964 e se le modifiche tengono conto dei cambiamenti delle strutture economico-sociali considerati anche attraverso le ricollocazioni descritte e proposte nella premessa;

se consideri opportune tali ricollocazioni;

come sia possibile tenendo in considerazione in lista della pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* delle nuove tabelle.

(4-07710)

**RISPOSTA.** — *La S.V. ha presentato, unitamente agli onorevoli Giacco e Mariani, l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*Le nuove tabelle delle circoscrizioni dei collegi uninominali della provincia di Macerata sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1995.*

*In merito alla nuova configurazione degli anzidetti collegi va precisato, secondo quanto comunicato dalla competente prefettura, che, non essendosi verificati mutamenti notevoli nella struttura economico-sociale della provincia, non si è ritenuto di doversi discostare sostanzialmente dagli ambiti territoriali approvati con il precedente decreto presidenziale del 18 febbraio 1964, n. 641.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

**CARLI e PERICU.** — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

*con decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286 è stata data attuazione alle direttive CEE 91/497 e 91/498 concernenti i problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carne fresca;*

*l'articolo 5 del predetto decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286 impone agli impianti di macellazione di capacità limitata una macellazione massima di 12 capi bovini (UGB) alla settimana;*

*tale limitazione indurrà la chiusura di molte strutture pubbliche e private che svolgono il servizio per i medi e piccoli allevamenti condotti spesso da aziende agricole famigliari che producono carni di alta genuinità utilizzando risorse naturali rinnovabili evitando anche il dannoso espandersi dell'abbandono del territorio;*

*la competenza di tali impianti (articolo 5) relativa a tutto il territorio nazionale appare eccessivamente ampia e quindi si prospetta più funzionale ridurla ad un ambito più ristretto che potrebbe essere quello indicato dall'articolo 7 del decreto-legislativo 18 aprile 1994, n. 286;*

il numero massimo dei capi di bovini da macellare come prescritto dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo potrebbe essere elevato a 60 settimanali —:

se non ritiene necessario intervenire con adeguati provvedimenti nella direzione esposta in premessa e attivandosi se necessario per tal fine anche nelle sedi comunitarie. (4-01097)

**RISPOSTA.** — Come indicato nell'interrogazione parlamentare cui si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed anche per conto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, l'articolo 5, comma 1, del D.Lvo 18 aprile 1994, n. 286, attuativo della Direttiva 91/497/CEE e 91/498/CEE, sui problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche, ha stabilito che gli impianti di macellazione di capacità limitata — non in possesso dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 13 dello stesso D.Lvo 286/94 — possono macellare un massimo di 600 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno, e comunque non oltre 12 UGB alla settimana.

Il D.Lvo n. 286/94 ha dettato una serie di precise ed articolate disposizioni al fine di instaurare una disciplina unitaria in ordine alle condizioni ed ai requisiti necessari per l'impianto e l'esercizio degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi, alle modalità di effettuazione della macellazione degli animali e del sezionamento e manipolazione delle carni fresche, alle misure di igiene da seguire scrupolosamente nelle varie fasi di lavorazione, ai controlli ed ai certificati sanitari, al confezionamento, imballaggio, deposito e trasporto delle carni sottoposte alla macellazione.

Con queste disposizioni il nostro Paese ha assolto un preciso adempimento comunitario, ormai non più differibile, per assicurare il dovuto recepimento nell'ordinamento nazionale delle citate Direttive C.E.E..

Consapevole delle difficoltà e delle problematiche che la nuova disciplina avrebbe

ingenerato nel settore, questo Ministero, attraverso i competenti Servizi Veterinari, non ha lasciato nulla di intentato sia per prevenire e richiamare tempestivamente l'attenzione delle autorità territoriali e degli operatori interessati sui nuovi obblighi comunitari, sia per promuovere e favorire in modo omogeneo il necessario, progressivo adeguamento delle strutture produttive operanti nel territorio nazionale.

Peraltro, la stessa Direttiva n. 91/498/CEE aveva concesso agli operatori del settore una deroga temporanea e limitata per consentire l'adeguamento dei propri impianti ai requisiti « comunitari » dei macelli, dei laboratori di sezionamento e dei depositi frigoriferi delle carni fresche.

Infatti, il primo comma dell'articolo 2 disponeva che gli Stati membri potessero autorizzare gli stabilimenti non conformi ai requisiti previsti e delineati dalla normativa comunitaria a derogare da alcune delle « caratteristiche » imposte, fino al 31 dicembre 1995. Proprio in considerazione di tale possibilità di deroga, il legislatore ha inserito nell'articolo 19 del D.Lvo 18 aprile 1994, n. 286, una disposizione che elevava, fino al 31 dicembre 1994, le quantità massime di capi bovini equivalenti da macellare negli impianti di capacità limitata a 1.000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana.

Inoltre, nonostante le evidenti difficoltà connesse alla compatibilità di ulteriori proroghe per salvaguardare i più deboli operatori nazionali del settore con il carattere imperativo e cogente delle Direttive in questione, il Governo — auspica questo Ministero — nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 29 giugno 1994 ha ritenuto di adottare una soluzione straordinaria, a carattere transitorio. In tal senso, il conseguente D.L. 30 giugno 1994, n. 419, recante « Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità », predisponneva — all'articolo 5 — la proroga, fino al 28 febbraio 1995, dei termini previsti dall'articolo 5, comma 9, dall'articolo 6, comma 6 e dall'articolo 19, comma 2, del D.Lvo n. 286/94.

Tale Decreto-legge veniva più volte reiterato. In occasione dell'emanazione del

D.L. 28-febbraio 1995, n. 57, il relativo articolo 5 veniva modificato nel seguente modo.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 5, comma 9 e 6, comma 6 del D.Lvo 286/94 come già stabilito avrebbero dovuto essere rinnovate, appunto, entro il 28 febbraio 1995, ma tale data, per effetto del D.L. n. 57/95 veniva prorogata fino al 31 ottobre 1995 quando fosse già stata rilasciata concessione edilizia ed iniziata l'attività di ristrutturazione.

Quanto alle autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 2, del D.Lvo 286/94, prorogate sino al 28 febbraio 1995, il D.L. n. 57/95 stabiliva, limitatamente ai macelli pubblici per i quali entro tale data fosse stato già approvato il progetto, rilasciata la concessione edilizia ed approvata la spesa relativa per le opere di ristrutturazione o di nuova costruzione degli stabilimenti, la concessione, da parte di questo Ministero, di ulteriori proroghe di 24 mesi per l'esercizio delle attività di macellazione, in modo da permettere il completamento o la realizzazione dei lavori.

Il D.L. n. 57/95 veniva reiterato con D.L. 29 aprile 1995, n. 135 e successivamente con il recente D.L. 30 giugno 1995, n. 261, oggi in vigore.

In tale occasione l'articolo 5 veniva nuovamente modificato. Infatti, le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 9 ed all'articolo 6, comma 6, del D.Lvo n. 286/94, debbono ora essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, mentre le autorizzazioni di cui all'articolo 19, comma 2, dello stesso atto normativo, cessano di avere efficacia il 31 ottobre 1996. Limitatamente ai macelli pubblici le stesse autorizzazioni cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 1997.

In merito alla opportunità di innalzare il tetto massimo delle UGB attualmente sottoponibili a macellazione negli impianti a capacità limitata, è opportuno precisare che qualsiasi aumento di carattere unilaterale del numero delle UGB risulterebbe arbitrario ed in insanabile contrasto con le normative comunitarie e, come tale, dovrebbe presupporre la preventiva modifica delle specifiche direttive comunitarie.

A tal proposito, si segnala che è imminente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee di un atto normativo con cui l'unione europea ha inteso ampliare i limiti dei quantitativi di UGB « trattabili » nei macelli a capacità limitata.

Proprio in quanto consapevole della determinazione raggiunta nelle competenti sedi europee, questo Ministero, con decreto del 27 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1995, ha inteso temporaneamente modificare le quantità massime indicate all'articolo 5, comma 1, ed all'articolo 6, comma 1, del D.Lvo 18 aprile 1994, n. 286, elevando, rispettivamente, a 1.000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana la capacità di macellazione, nonché portando da 3 a 5 tonnellate alla settimana il quantitativo massimo di carni trattate nei laboratori di sezionamento di capacità limitata.

Detto Decreto, in vigore fino al 30 giugno 1995, non è stato rinnovato in considerazione dell'imminente pubblicazione di un atto normativo di analogo contenuto emanante dai competenti organi dell'Unione europea.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

COLUCCI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso:

che nell'estate del 1989 il comune di Boscotrecase in provincia di Napoli ebbe ad avviare, a seguito di convenzione, 100 anziani presso l'Hotel Il Faro di Acciaroli-Pollica in provincia di Salerno, per un soggiorno estivo di 10 giorni;

che successivamente il comune di Boscotrecase ebbe a dichiarare il dissesto;

che la Società Il Faro s.a.s. ha ricevuto un acconto di lire 5.000.000 ma a tutt'oggi non ha ancora ricevuto il saldo, comprensivo di interessi, determinato dalla Commissione della Prefettura di Napoli in lire 24.000.000 —:

quali siano le ragioni che impediscono la definizione della predetta pratica,

e quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché si provveda con sollecito al pagamento delle somme riconosciute e dovute alla società Il Faro che da tempo è in attesa del saldo. (4-07607)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*La fattispecie segnalata dalla S.V. concernente la convenzione stipulata tra il comune di Boscotrecase e la società « Il Faro », al fine di realizzare un soggiorno estivo per anziani, rientra nell'autonomia dell'ente locale.*

*Fermo restando che eventuali irregolarità od illeciti, relativi al pagamento delle somme dovute alla predetta società, potranno essere fatti rilevare nelle opportune sedi, non si ravvisano, nel caso in esame, margini per interventi in sede centrale.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

CONTE. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*il Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilevato un considerevole aumento delle presenze turistiche nel nostro Paese nel 1994;*

*tale incremento è stato valutato in un + 7 per cento di presenze rispetto all'anno 1993, cui hanno contribuito in particolar modo gli stranieri (+ 17 per cento) mentre è stata più contenuta la crescita delle presenze turistiche degli italiani (+ 2 per cento);*

*nell'ambito di questa forte ripresa, è stato rilevato con interesse il flusso turistico originato dai Paesi dell'Est Europeo, che, seppure attualmente ancora contenuto in termini assoluti, ha fatto registrare un forte incremento in valori percentuali (passaggi di stranieri alle frontiere diff. 94/93: + 37,30 per cento dai Paesi dell'ex URSS, + 14,18 per cento dai Paesi dell'ex Jugoslavia);*

*questo incremento viene considerato di particolare importanza dagli operatori e dagli studiosi del settore, dal momento che l'affermazione in termini turistici del nostro Paese rispetto agli altri competitori dipenderà in futuro dall'appeal esercitato rispetto a mercati ancora « inesplorati » ed in fortissima espansione (Est Europeo e Sud Est Asiatico in particolare);*

*è stato tuttavia segnalato da operatori impegnati nei Paesi dell'Europa Orientale che esistono forti difficoltà nell'ottenimento di visti d'entrata nel nostro Paese da parte di Ambasciate e Consolati (in particolare Russia, Ucraina, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Bulgaria), mentre non vengono posti analoghi problemi da parte di rappresentanze diplomatiche di altri Paesi dell'Europa Occidentale;*

*tutto ciò ostacola lo sviluppo di un movimento turistico che, per le ragioni sopra esposte, appare di particolare importanza e che, per motivi di carattere esclusivamente burocratico, rischia di orientarsi verso altre nazioni —:*

*quali siano i motivi che impediscono il rapido accoglimento delle domande di visti turistici nei Paesi ove vige ancora quest'obbligo e quali iniziative si intendono assumere per la soluzione del problema;*

*quali iniziative di carattere diplomatico si intendano assumere per l'abolizione dei visti turistici alla pari di quanto già verificatosi rispetto ad altri Paesi dell'Europa Orientale, quali Ungheria, ex Cecoslovacchia ed ex Jugoslavia. (4-08877)*

RISPOSTA. — *I tempi lunghi con cui gli uffici consolari italiani evadono le richieste di visti turistici nei Paesi dell'ex blocco sovietico ancora non esentati da tale formalità, dipendono da tre fattori: le complesse normative attuali in materia di visti d'ingresso, la necessità di effettivi controlli sui flussi immigratori e la scarsità del personale degli uffici consolari italiani.*

*Per quanto concerne le procedure, l'entrata in vigore nel prossimo futuro anche per l'Italia del Trattato di Schengen alli-*

neerà il nostro Paese agli altri Stati firmatari dell'accordo ed eliminerà in tal modo le differenze oggi riscontrabili.

Le Repubbliche dell'ex-URSS, la Bulgaria e la Romania, sono sottoposte, in base alle normative attualmente in vigore, ad obbligo di visto che viene rilasciato con la procedura del « silenzio assenso », trascorsi 15 giorni dalla data di invio della richiesta, da parte delle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari, di autorizzazione al rilascio.

La maggior libertà di movimento di cui godono cittadini dei Paesi dell'Est Europeo ha fatto considerevolmente aumentare negli ultimi anni il numero di richieste di ingresso in Italia ed i relativi visti concessi.

La sola Ambasciata d'Italia in Mosca rilascia annualmente circa 100.000 visti e deve assumersi ancora l'onere del rilascio del visto anche per i cittadini di altre repubbliche ex-URSS, non essendo le Rappresentanze italiane a Riga, Minsk e Kiev ancora abilitate ad espletare tale funzione in quanto di recente istituzione e non ancora dotate del necessario organico e di adeguate strutture logistiche e di sicurezza. Il Ministero degli Affari Esteri ha già predisposto un piano per l'apertura di uffici-visti nelle sopraccitate capitali, progetto che verrà completato nel corso della imminente estate, anche se i ripetuti tagli al bilancio del Ministero degli Affari Esteri non hanno consentito negli anni passati e certamente non consentiranno nel futuro di adeguare le strutture organiche degli Uffici consolari italiani alle esigenze nate negli ultimi anni dal rapido incremento del flusso turistico proveniente all'area est europea verso il nostro Paese.

Comunque, l'abilitazione al rilascio del visto di tali Sedi, anche nella prospettiva dell'applicazione da parte italiana dell'Accordo di Schengen, dovrebbe consentire una più equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le Rappresentanze nell'ex-URSS.

Quanto alla possibilità di abolizione del visto per brevi periodi per alcuni Stati, sulla falsariga di quanto già fatto per Polonia, Ungheria, ex-Cecoslovacchia, si deve rilevare che tale problema dovrà ormai essere affrontato in ambito comunitario, in accordo con i partners di Schengen: Testa

peraltro il fatto che buona parte degli Stati in questione — in particolare Russia, Romania, Bulgaria ed Ucraina — presentano fenomeni emigratori di tali dimensioni da non rendere per il momento realistica l'abolizione per essi dei visti turistici, provvedimento che potrebbe invece essere attuato in tempi non lunghi per i Paesi baltici.

Le Repubbliche ex-URSS, la Romania e la Bulgaria, restano pertanto Paesi potenzialmente « a rischio » sul piano immigratorio. La richiesta di visti di ingresso turistici, motivate con la partecipazione a viaggi organizzati da Agenzie turistiche non sempre affidabili, rappresenta uno dei canali preferenziali adottati da coloro che intendono immigrare clandestinamente nel nostro Paese.

È evidente come, pur nella debita considerazione di un movimento turistico in costante sviluppo, le Rappresentanze italiane all'estero siano obbligate ad una attenta valutazione delle richieste di visto turistico presentate da cittadini dei Paesi dell'Est Europeo.

Nonostante l'accortezza cui deve essere improntata la nostra politica dei visti, il quadro che emerge dalle continue segnalazioni provenienti dagli uffici di polizia di frontiera (in particolare quelli « terrestri » attraverso cui transita il flusso turistico « povero » dall'Est Europeo) è preoccupante. Il numero dei sedicenti « turisti » (per lo più russi, ma anche ucraini, lituani, bulgari) entrati in Italia con viaggi organizzati e poi rimasti illegalmente sul territorio nazionale resta considerevole.

Una revisione del regime di visti con i Paesi segnalati dall'Onorevole Interrogante, appare, al momento, problematica.

Oltre ai motivi suesposti, occorre considerare come tutta la politica italiana futura in materia andrà armonizzata nell'ambito degli obblighi che discendono dall'adesione all'accordo di Schengen.

Bulgaria, Romania e le Repubbliche ex-URSS sono, infatti, soggette ad obbligo di visto di ingresso da parte di tutti gli Stati firmatari dell'Accordo e l'eventuale abolizione dell'obbligo del visto per essi, o per

uno di essi, dovrebbe venir approvato all'unanimità da parte di tutti gli Stati Partners.

*Alcuni Stati dell'Est Europeo (Bulgaria e Repubbliche Baltiche) hanno recentemente richiesto agli Stati Schengen di rivedere il regime di visto nei loro confronti.*

*Le richieste sono state, più volte, esaminate in ambito Schengen e tutti i Paesi partners hanno, concordemente, ritenuto che non sussistessero motivi per l'adozione di un provvedimento di abolizione del visto.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.

DANIELI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

risulterebbe in qualche episodio di devianza dalle finalità di servizio concernente dipendenti della Polizia di Stato, sottosezione della Polizia stradale di Bologna sud, verificatasi negli anni 92/93, una reazione da parte del personale sovraordinato che ha sconfinato dagli ordinari e necessari interventi di gestione e controllo del personale;

il controllo del personale sembra che abbia comportato una generalizzata ed indiscriminata attività di intercettazione telefonica nell'utenza della caserma ed interrogatori non previsti dal regolamento, né a maggior ragione consentiti dal codice processuale penale —:

se i fatti indicati corrispondano a verità;

se l'autorità giudiziaria sia stata informata delle attività « investigative » svolte in modo anomalo o se le abbia disposte o autorizzate;

se esistano agli atti del o dei procedimenti penali pendenti le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche effettuate o se le stesse siano state distrutte;

se e quali siano le disposizioni impartite dal Ministro dell'interno per prevenire gli eventuali casi di devianza dal

servizio che si dovessero eventualmente manifestare tra il personale dipendente e se tali disposizioni siano idonee ad evitare di creare ingiustificato e generalizzato malessere tra tutto il personale dipendente estraneo ai fenomeni di devianza;

se risulti al Ministro dell'interno che il Comandante la Sottosezione della Polizia stradale, Bologna Sud, sia in possesso di un apparato di registrazione e se lo stesso venga regolarmente utilizzato nei colloqui con il personale dipendente;

se e quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare nel caso in cui risultasse accertata attività di gestione del personale non conforme alle disposizioni impartite. (4-03575)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*I fatti citati dalla S.V. Onorevole si riferiscono ad accertamenti di polizia giudiziaria, compiuti sotto la direzione della competente Autorità giudiziaria, nelle forme e nei limiti da questa disposti, volti a chiarire una serie di gravi episodi che hanno coinvolto alcuni appartenenti alla sottosezione della Polizia stradale di Bologna Sud.*

*L'attività investigativa, tuttora in corso e naturalmente coperta dal riserbo istruttorio, ha comportato finora la denuncia di due dipendenti e la loro sospensione dal servizio.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

DELLA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

sono trascorsi 9 anni dai tragici eventi legati ai luttuosi incidenti verificatisi nello stadio sportivo di Bruxelles durante l'incontro di calcio Juventus-Liverpool e che da allora i familiari delle vittime di quella tragedia non sanno ancora con certezza quali siano i provvedimenti effettivamente presi per risarcire i danni subiti e sulla erogazione dei fondi economici promessi.

Dopo due iniziative parlamentari, del 13 giugno 1985 e del 22 luglio 1987, avanzate per fare chiarimenti e stabilire i risarcimenti ai familiari delle vittime e di cui non risulterebbero ancora iniziati gli esami e dopo che dal 1985 al 1991 vi siano state 9 interrogazioni parlamentari e due del Senato sempre in merito allo stato dei risarcimenti promessi e di cui però non si ha distribuzione;

ancora oggi non si hanno notizie formali e sicure sullo stato e sulla data dei risarcimenti e che i familiari delle vittime vivono nell'attesa vana di avere i legittimi riconoscimenti a loro promessi —:

come si intenda procedere per dare una definitiva conclusione a questa travagliata vicenda burocratica e se sia possibile dare assicurazioni formali alle famiglie delle vittime dell'Eysel relativamente alla certezza dei risarcimenti promessi ed i tempi occorrenti per la loro erogazione, mettendo conclusivamente fine a questa incredibile storia di incertezze. (4-01444)

**RISPOSTA.** — In relazione ai quesiti formulati dall'Onorevole Interrogante, il Ministero degli Affari Esteri ha potuto appurare che sono stati predisposti i seguenti interventi economici a favore dei familiari delle vittime causate dagli incidenti nello stadio di Heysel di Bruxelles il 29 maggio 1985.

Nel mese di luglio 1986, il Governo britannico ha accreditato presso la propria Ambasciata in Roma la somma complessiva di 155.000 sterline da destinare alle famiglie colpite ed ha istituito un fondo supplementare di 50.000 sterline per i casi meritevoli di particolare assistenza. Successivamente, la stessa Ambasciata ha provveduto autonomamente e direttamente alla distribuzione dei fondi ai familiari delle vittime.

Analoga iniziativa è stata assunta dall'Unione Europea che ha stanziato complessivamente 200.000 ECU, provvedendo direttamente all'assegnazione delle relative quote alle parti interessate.

Il Regno del Belgio, con decreto del 15 novembre 1985, ha adottato forme di intervento a favore delle vittime, a titolo di

*solidarietà, essenzialmente rivolte alla presa in carico delle spese medico-ospedaliere sostenute dei feriti, nonché delle spese di trasporto fino al luogo di domicilio in Belgio, ovvero di partenza dal Belgio stesso, e infine, le spese funebri sostenute in loco.*

*L'organizzazione calcistica UEFA ha raccolto 100.000 D.M. provvedendo direttamente all'assegnazione delle relative quote tra le famiglie colpite.*

*Il Ministero degli Interni italiano ha erogato contributi per complessivi 197 milioni di lire, ripartiti sulla base delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari.*

*Alcune nostre Rappresentanze diplomatico-consolari hanno raccolto donazioni in danaro da parte di privati per un ammontare di circa 34 milioni di lire, che sono stati suddivisi sulla base degli stessi criteri seguiti dal Ministero dell'Interno e assegnati, per il tramite delle prefetture, alle famiglie interessate.*

*La « Fondazione Agnelli » di Torino, infine, ha disposto interventi assistenziali in maniera autonoma, sulla base di propri criteri di valutazione, per un ammontare di circa 970 milioni di lire.*

Il Sottosegretario di stato per gli affari esteri: Gardini.

**FRAGALÀ.** — Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per conoscere:

quali siano i motivi della mancata attuazione dell'articolo 75 della legge 833/78, articolo che testualmente recita: « Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di Medicina legale attribuite alle UUS-SLL ai sensi dell'articolo 14, lettera q). Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli Enti previdenziali gestori delle assicurazioni: invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali confermano le funzioni concernenti le attività medico-legali e di relativi accertamenti e certificazioni, nonché i



beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessario all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo. Fermo restando il termine sopra previsto, gli Enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le UUSLL per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali. Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza degli Enti previdenziali di cui al 2° comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 61 »;

quali siano i motivi per i quali non è stato predisposto un apposito provvedimento per il passaggio delle competenze in materia di Medicina legale attribuite alle UUSLL, ai sensi dell'articolo 14, lettera q) della legge 833/78 con particolare riferimento agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale, spettanti al SSN con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6 che rimangono di competenza dello Stato, quali i servizi sanitari per le Forze armate, i Corpi di polizia, i Corpi degli Agenti di custodia e dei Vigili del fuoco, nonché per i servizi sanitari dell'Azienda autonoma delle FF.SS., relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Si sottolinea che il comma 3° dell'articolo 19 della legge 833/78 specifica che le UUSLL devono provvedere ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di Medicina legale, con particolare riferimento, per queste ultime, alle prestazioni di Medicina assicurativa e previdenziale;

ora, essendo stati questi i fini fondamentali della tanto auspicata riforma sanitaria, come mai si continuano a violare tali articoli della legge 833/78, demandando oltre i termini stabiliti dalla legge a strutture esterne del SSN le prestazioni di Medicina legale, assicurativa e previdenziale, quasi che l'instaurarsi di una in-

validità e delle inabilità, anche se tutelate da specifiche norme privilegiate, esoneri lo Stato dall'impegno diretto che deriva dagli articoli 32 e 38 della nostra Costituzione;

sottolineando che il problema assicurativo e previdenziale è, oggi, più che mai sul tappeto, per le varie polemiche in corso, come mai a tutt'oggi non si sia provveduto a disciplinare le connessioni tra il Sistema assicurativo e previdenziale, nelle sue attuali realtà, e le competenze con le UUSLL, e ciò non solo in attuazione dell'articolo 75, legge 833/78, ma soprattutto in coerenza con il dettato degli articoli 32, 38 e 117 della Costituzione italiana, per il correlativo assetto del Sistema sanitario, ma anche di quello assicurativo e previdenziale;

ricordando che la legge 833/78, come legge di riforma delle prestazioni sanitarie, assicurative e previdenziali, nel suo contesto affida alle UUSLL la responsabilità della erogazione delle prestazioni preventive, curative e riabilitative e, al fine della realizzazione della globalità dell'intervento nei confronti degli utenti, anche le attività assicurative e previdenziali di competenza medico-legali e ciò per garantire il pieno rispetto della integrità del singolo cittadino, nella sua globalità psicofisica, evitando il perpetuarsi delle duplicazioni di accertamenti, oltre che dannose per la salute, finanziariamente onerose, esaltando, nello stesso tempo, ogni USL anche nella sua funzione di osservatorio epidemiologico globale, quale strumento fondamentale per la prevenzione, negli ambienti di vita e di lavoro, delle malattie professionali, degli infortuni, delle infermità, delle inabilità, della invalidità e delle varie patologie;

quali siano i motivi di tali inadempimenti, da considerare come vere omissioni, in violazione degli articoli 32, 38 e 117 della Costituzione, da ricondurre ad una continua e perseverante volontà politica di non voler trasferire « i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessario delle funzioni stesse... » (2° comma, articolo 75, legge 833/78), facendo riferimento

in prima istanza all'enorme quantità di beni immobili dell'INAIL, in parte utilizzati dallo stesso Istituto, ma in larga misura dati in uso o in locazione a privati e/o ad Enti pubblici facendo locupletare i fondi a disposizione di tale Istituto;

quali e quanti sono i beni immobili degli Enti assicurativi e previdenziali contemplati nell'articolo 65 della legge 833/78;

quanti di questi beni immobili siano utilizzati dagli stessi Enti e quanti invece sono dati in uso e quanti in affitto;

quale sia l'utile netto annuo di tale operazione investitoria;

quanti di questi beni immobili siano stati dati in uso e/o in affitto simbolico, e continuano in tali modalità a politici e/o a parlamentari del vecchio regime;

quali siano i parlamentari del vecchio regime che continuano ad usufruire di tali benefici;

le su citate domande hanno carattere di concretezza, per una più trasparenza della Pubblica amministrazione, a livello verticistico, e ciò, non solo per fare una volta per tutte chiarezza su una serie di presunti illeciti commessi nel sottobosco della sanità, delle assicurazioni e della previdenza, connivente ad uso e consumo il vecchio regime, come da più parti viene timidamente riferito, così come ribadito dalla povera gente, ma soprattutto per consentire, finalmente, la piena costituzionalità della tanto decantata, ma calpestata, vilipesa e fatta oggetto di speculazioni e privilegi, riforma sanitaria. (4-03815)

**RISPOSTA.** — *La risposta è stata delegata alla Presidenza del Consiglio.*

*Si risponde anche per conto del Ministero del tesoro, mentre non si dispone, a tutt'oggi, di alcun elemento di diretta competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

*Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale) ha attribuito alle Unità sanitarie locali la competenza in materia di accertamenti, cer-*

*tificazioni e prestazioni medico-legali spettanti al Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per quelle inerenti agli specifici Servizi richiamati nell'art. 6 - lettera z), che, per esser riferite a funzioni riservate allo Stato, non possono che rimanere di competenza statale.*

*In linea di massima, quindi, tali attività devono venir assicurate dalle Unità sanitarie locali attraverso i propri Servizi di medicina legale, cui sono addetti sia medici dipendenti dalle stesse strutture sanitarie sia specialisti a contratto SUMAI convenzionati.*

*Va ricordato, peraltro, che nella prima fase di attuazione del Servizio sanitario nazionale l'art. 2 - comma 3 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha demandato le visite di controllo sullo stato di infermità dei lavoratori ai servizi sanitari indicati dalle regioni.*

*È poi sopravvenuta la legge 27 giugno 1981, n. 331, a stabilire, nella stessa materia, che spetti alle Unità sanitarie locali ed all'INPS disciplinare di comune intesa l'effettuazione dei controlli sanitari sullo stato di salute dei soggetti interessati dalle prestazioni economico-assistenziali di malattia e di maternità attraverso « convenzioni » da stipulare entro un determinato tempo, sulla base di appositi « schemi-tipo » elaborati d'intesa fra lo stesso Istituto e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della Sanità.*

*Ancora, l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto che, ai fini degli accertamenti sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, formuli gli « schemi-tipo » di convenzione, in sede di potere sostitutivo, nei casi in tali schemi non siano stati elaborati d'intesa fra l'INPS e le regioni; la stessa norma ha previsto, nel contempo, che le Unità sanitarie locali adottino dette convenzioni e predispongano un servizio in grado di assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti assenti dal lavoro ed ogni necessario accertamento*

preliminare a tale controllo anche mediante personale non medico, come pure un servizio per visite collegiali, presso poliambulatori pubblici, finalizzato ad accertamenti specifici.

Inoltre, per rendere più incisiva ed efficace l'attuazione di siffatti controlli e più rapida l'effettuazione delle visite mediche di controllo quale supporto dell'attività delle Unità sanitarie locali, è stato previsto, altresì, che l'INPS, sentiti gli Ordini provinciali dei Medici, istituisca presso le proprie sedi liste speciali formate da medici a rapporto d'impiego presso le pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, alle quali possano far ricorso gli istituti previdenziali od i datori di lavoro.

Non a caso la stessa legge ha poi attribuito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli Ordini dei medici ed il Consiglio di amministrazione dell'INPS, il compito di determinare le modalità per la disciplina di siffatti controlli, secondo i criteri prescritti per le Unità sanitarie locali e la misura dei relativi compensi spettanti ai medici interessati.

L'insieme del quadro normativo sin qui richiamato per il settore fornisce, da un lato, piena conferma, sotto il profilo istituzionale, della competenza medico-legale delle Unità sanitarie locali, in concreto esercitata sia con proprio personale dipendente sia con personale addetto « a contratto » operante attraverso lo strumento delle « convenzioni », mentre pone in luce altresì, d'altro lato, la possibilità alternativa d'integrazione del servizio con il ricorso, regolamentato, alle liste dei medici surricordate, istituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale presso le proprie sedi.

In conclusione, la competenza, in generale, ad erogare, al pari di quelle di prevenzione, cura e riabilitazione, anche le prestazioni di medicina legale — oggetto dell'interrogazione — spetta alle unità sanitarie locali e non viene in alcun modo posta in discussione dalla circostanza che il Legislatore abbia inteso coinvolgere nei relativi adempimenti taluni enti previdenziali,

peraltro disciplinandone interventi e modalità operative.

Tale assunto viene pienamente condiviso anche dal Ministero del tesoro, che pone giustamente in risalto come le parziali deroghe introdotte siano state comunque disposte con legge dello Stato e riguardino fattispecie circoscritte e peculiari, quale — ad esempio — è quella prevista dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, laddove sono state riattribuite all'INAIL le funzioni relative agli accertamenti, alle certificazioni sanitarie e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati.

Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, quindi, questo Ministero ritiene che non possano, in concreto, reputarsi violati, in materia, i principi di cui all'articolo 75 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

GALLETTI. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

il quinto stormo militare « Giuseppe Cenni » verrà spostato dalla base NATO di Miramare di Rimini a quella di Pisignano-Cervia (RA), nella prospettiva di un progressivo smantellamento dell'aeroporto militare di Rimini. A Cervia saranno trasferiti gli aerei militari F 104 e continueranno ad operare i Mirage 2000 dell'aviazione francese impegnati nell'operazione di controllo della no fly zone sui cieli della Bosnia;

tutto lascia presumere che lo smantellamento in un prossimo futuro della base di Miramare, iniziato con il trasferimento a Pisignano degli F 104 del « quinto stormo » comporterà il contemporaneo spostamento anche delle altre attrezzature militari in dotazione alla base NATO di Rimini. Il Piano nazionale di difesa, presentato nel dicembre del 1991, evidenziava infatti come Pisignano sarebbe dovuta diventare la « base aerea per la difesa dell'Italia da est », affiancandosi in questo modo ad Aviano, cui spetterebbe il compito della difesa da nord. In tale prospettiva

risulta quindi plausibile ritenere che le testate nucleari presenti a Miramare di Rimini seguiranno la stessa strada;

la presenza di testate nucleari a Rimini, pur ufficialmente smentita dalle autorità militari, risulta ormai certa, come riportato anche da una nota dell'agenzia di stampa ANSA del 18 ottobre 1991 che in merito alle conclusioni del vertice NATO di Taormina riportava come « dall'Italia dovrebbero essere tolte entro tre anni circa 100 bombe nucleari d'aviazione, la metà delle quali immagazzinate tra le basi di Aviano (150), Ghedi (25) e Rimini (25). Resterà comunque una "forza di deterrenza" nelle basi NATO italiane ». Sempre nel 1991, inoltre, il congresso degli Stati Uniti, nell'approvazione della *Military construction authorization hearings* 1991, ovvero l'autorizzazione annuale per le spese militari, citava esplicitamente un investimento di 2 milioni e 900 mila dollari « per rendere sicuro lo stoccaggio delle munizioni tattiche », ed una delle citazioni era proprio riservata a Rimini, dove evidentemente questi ordigni erano stoccati;

tra il 1991 ed il 1992 l'aeroporto militare di Cervia è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che costarono 58 miliardi secondo l'Aeronautica militare (ma alcune centinaia secondo altre stime) e che servirono per la realizzazione di bunker, palazzine e sistemi di difesa. Di questa cifra, come detto, il Ministero della difesa ha ammesso un investimento di 40 miliardi per « adeguare l'impianto ad ospitare gli Amx », altri 6 miliardi sarebbero stati utilizzati per ammodernare la rete elettrica interna, 1 miliardo e 300 milioni per gli hangar e 9 miliardi per l'ampliamento dell'oleodotto interno, il tutto con l'allargamento della base di 32 ettari.

Con l'arrivo dei Mirage francesi, poi, il sistema di difesa missilistico « Spada » è stato affiancato dai « missili antimissile » Cruise, ed un aeroporto in grado di ospitare i Mirage è evidentemente pronto anche a dare base, una volta terminate le operazioni NATO in Bosnia, anche agli aerei Tornado, in grado di trasportare testate nucleari.

Rimane per ora la certezza dell'addestramento sugli F 104, aerei di vecchia concezione già al centro di numerosissimi incidenti tra cui sganciamenti « occasionali » di bombe da addestramento su Punta Marina e Sant'Arcangelo —:

se il Ministero confermi la presenza (attuale o futura) di testate nucleari presso la base aerea di Pisignano in comune di Cervia (RA);

in caso affermativo quale sia l'entità prevista di questo potenziale atomico;

se l'arsenale atomico preesistente sia stato completamente smantellato dalla base di Miramare di Rimini;

quali misure siano state adottate, o siano in previsione, per garantire la sicurezza della popolazione;

se sia stato predisposto un piano di emergenza e di evacuazione per la popolazione residente in caso di incidente;

come sia compatibile la localizzazione di materiale nucleare bellico presso la base militare di Cervia con la vocazione turistica di questa zona, che per buona parte dell'anno è affollata da centinaia di migliaia di turisti italiani ed esteri;

se gli enti locali interessati (comune di Cervia, provincia di Ravenna e regione Emilia-Romagna) siano stati in qualche modo coinvolti dal Ministero della difesa rispetto a questa scelta. (4-06477)

RISPOSTA. — *Presso le basi di Rimini/Miramare e di Pisignano/Cervia non è attualmente dislocato materiale atomico, né è prevista dalla Difesa una simile collocazione per il futuro. Pertanto non si è reso necessario predisporre alcun piano di emergenza, né interessare gli enti locali.*

*Per quanto riguarda il trasferimento del 5° stormo da Rimini a Cervia, si chiarisce che la decisione, peraltro in linea con il « nuovo modello di difesa », è maturata per esigenze operative e tecnico-logistiche, nel dovuto rispetto della tutela ambientale.*

Il Ministro della difesa: Corcione.

GODINO, MELUZZI e LEONARDELLI.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 prescrive che i cittadini non possono usare nel territorio delle Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri;

il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio risulta totalmente estraneo all'ordinamento italiano, sia come origini, che come evoluzione storica, ma fa parte del patrimonio dinastico e familiare della Casa di Borbone-Due Sicilie, come affermato anche nel parere n. 1869/81 del 26 novembre 1981 della I Sezione del Consiglio di Stato;

detto Ordine Costantiniano è vittima di una profonda crisi trentacinquennale a causa della disputa sulla titolarità della dignità di Capo della Casa di Borbone-Due Sicilie e quindi di Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio solo legittimato alla concessione di onorificenze cavalleresche del citato Ordine e degli altri di cui il Capo di suddetta Casa è titolare;

per i sopra menzionati motivi l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178 all'uso in Italia della decorazione concessa ad una «frangia» dell'Ordine Costantiniano facente capo al cittadino francese principe Ferdinando di Borbone era stata sospesa da diversi anni per l'acuirsi dei dissensi tra i due rami, come emerge anche da numerose comunicazioni di rigetto, ai richiedenti, da parte dell'autorità italiana competente;

la stessa «frangia», alla quale appartengono numerosi ufficiali delle Forze armate, magistrati, diplomatici, alti burocrati e quanti insomma hanno compiuto giuramento di fedeltà allo Stato repubblicano, in piena intesa con un abbastanza folclo-

ristico movimento «neoborbonico», svolge un deciso e preciso disegno antinazionale;

un breve e affrettato parere del Consiglio di Stato italiano del 1981, che peraltro non entra minimamente nel merito della contesa familiare al fine di trovarne una soluzione equa, si limita a riconoscere Capo della Casa di Borbone-Due Sicilie il signor Ferdinando Maria di Borbone senza darne alcuna spiegazione stante la disputa dinastico-familiare in corso; che detto parere del Consiglio di Stato pur di avvalorare presunti riconoscimenti da parte della Santa Sede non esita a far riferimento a fantomatiche determinazioni pontificie su aspetti religiosi della «frangia» dell'Ordine Costantiniano facente capo al principe Ferdinando di Borbone che la Segreteria di Stato del Vaticano ha più volte smentito e denunciato come veri e propri falsi;

esiste un altro «ramo» del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di cui è Gran Maestro e legittimo titolare il principe Carlo di Borbone, Duca di Calabria e naturale primogenito della Casa di Borbone-Due Sicilie;

ben cinque organi giurisdizionali e di governo dello Stato spagnolo: Ministero di Giustizia, Reale accademia di Giurisprudenza e Legislazione, Ministero degli Affari Esteri, Istituto «Salazary Castro» del Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche e il Consiglio di Stato di quel paese, entrando minutamente nel merito della controversia dinastica, contrariamente al superficiale ed affrettato parere del Consiglio di Stato italiano, riconoscono Don Carlo Duca di Calabria come principe e rappresentante della Casa Borbone-Due Sicilie;

il 16 dicembre 1994 con Real Decreto n. 2412 controfirmato dal presidente del Governo spagnolo e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Stato il 17 dicembre 1994 il Re Juan Carlos ha concesso la Dignità di Infante a Sua altezza Reale Don Carlo di Borbone-Due Sicilie e Borbone-Parma con onori e trattamenti annessi alla citata Dignità, confermandolo di fatto «rappresen-

tante di una linea dinastica vincolata storicamente alla *Corona spagnola* » come si legge nello stesso Decreto;

SAR l'Infante Don Carlo Duca di Calabria non ha mai avanzato pretese al trono delle Due Sicilie e tanto meno ha desiderato appoggiare, e neppure considerare, un qualunque movimento borbonico di carattere politico;

il 4 gennaio 1995, durante l'ultima crisi di Governo, con un laconico e repentino telefax al Ministero della Difesa firmato dal Capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri l'ambasciatore Emanuele Scammacca del Murgo, che della « frangia » dell'Ordine facente capo al Principe Ferdinando di Borbone fa parte dal 1984 nel ruolo di Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, si comunica che il Ministero degli Esteri è venuto nella determinazione a prendere improvvisamente in considerazione le istanze di autorizzazione a fregiarsi delle onorificenze concesse da detta « frangia » dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio —:

se non si ritenga illegittimo l'atto amministrativo dell'ambasciatore Scammacca o quanto meno inopportuno dal momento che il provvedimento favorisce palesemente solo la « frangia » dell'Ordine Costantiniano al quale lo stesso Scammacca appartiene e la cui decisione potrebbe essere pertanto viziata da un interesse privato; tanto più che sulla disputa dinastica in questione, sembrerebbe così facilmente risolta dal Ministero degli Esteri italiano, altri autorevolissimi organismi come la Santa Sede, autorità suprema nell'ambito delle dinastie cattoliche e massimo organo sovrintendente gli Ordini cavallereschi con finalità religiose, osservano sull'argomento una rigorosa neutralità. Lo stesso dicasi per il Sovrano Militare Ordine di Malta il quale pur mantenendo con l'Ordine rapporti di collaborazione, non ha assunto nessuna posizione ufficiale in merito alla spettanza della titolarità del Gran Magistero dell'Ordine;

se non si ritenga doveroso, stante il perdurare della controversia dinastico-fa-

miliare sulla titolarità di Capo della Casa di Borbone-Due Sicilie di sospendere nuovamente il riconoscimento parziale delle decorazioni;

se non si ritenga giusto e opportuno chiedere un nuovo parere del Consiglio di Stato sulla questione, anche alla luce della copiosa e illuminante documentazione prodotta dal Consiglio di Stato spagnolo per accertamenti di analoga materia e in considerazione del recente Decreto Reale con cui la Casa Reale spagnola di Borbone da sempre legata al ramo delle Due Sicilie da vincoli storici e familiari riconosce inequivocabilmente Sua altezza Reale Don Carlo di Borbone-Due Sicilie e Borbone-Parma come solo Capo della Sua Casa e Gran Maestro dei relativi Ordini dinastici;

se non si ritenga incompatibile l'appartenenza alla « frangia » dell'Ordine Costantiniano che fa capo a Ferdinando di Borbone di ufficiali delle Forze armate e di polizia, nonché di magistrati e di impiegati dello Stato, dal momento che esponenti di detta « frangia » sono alleati di un sedicente movimento politico neoborbonico che denigra l'unità nazionale e la nostra storia risorgimentale;

se invece non si ritenga legittimo ammettere le istanze di autorizzazione a fregiarsi delle decorazioni di quella parte del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che noi riteniamo essere l'unica e vera, perché facente riferimento a Sua altezza Reale l'Infante di Spagna Don Carlo di Borbone Due Sicilie Duca di Calabria ed attualmente operante esclusivamente per la propagazione della Fede Cattolica, per la difesa della Santa Romana Chiesa con azioni eminentemente caritatevoli ed assistenziali, nel pieno rispetto delle leggi della Repubblica italiana.

(4-08652)

RISPOSTA — *Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che trae origine dalla Casa dei Paleologi di Bisanzio quando ancora esisteva l'Impero Romano d'Oriente e che poi passò, quale patrimonio*

*araldico di natura dinastico-familiare alla Casa dei Farnese e successivamente a quella dei Borboni, è da molti decenni al centro di conflittualità per il fatto che esso viene considerato proprio sia dalla Casa dei Borboni delle Due Sicilie, sia da una delle Case dei Borboni di Spagna.*

*Il Governo non ha mai inteso di entrare nel merito dell'attribuzione del suddetto patrimonio araldico al ramo storicamente italiano dei Borboni o al ramo spagnolo delle medesima illustre Casata. Gli argomenti a favore dell'una o dell'altra attribuzione sono numerosi e complessi, ma difficilmente potrebbero individuare una competenza dello Stato italiano a dirimere in maniera cogente la legittimità dell'una o dell'altra appartenenza del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.*

*Il Governo peraltro ha ben presente che con DPR n. 337 del 30 marzo 1973 fu autorizzata l'elezione ad Ente Morale in Napoli dell'Associazione dei Cavalieri del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, la quale persegue fini caritatevoli ed assistenziali che appaiono meritevoli di tutela.*

*Il Governo, inoltre, ha svolto in Spagna, anche recentemente, opportuni sondaggi nei luoghi appropriati, ricavandone la certezza che un « favor » ufficiale italiano verso l'Entità costantiniana presente ed attiva in Italia non viene considerata a Madrid come lesiva delle prerogative della Casa Regnante.*

*Il Governo, infine, dispone di un parere del Consiglio di Stato, citato dall'On.le interrogante, che conferma la serietà del ramo italiano dell'Ordine Costantiniano, la cui esistenza, continuità storica ed attività caritatevole sono dei fatti. Va qui ribadito che, manifestando un favore verso l'Entità costantiniana italiana, il Governo non intende in nessun modo contestare la legittimità dell'Entità spagnola, ma soltanto tutelare gli interessi dei Cavalieri Costantiniani italiani, come riconosciuti già dal 1973.*

*A riguardo va poi precisato che il rispetto verso la Casa di Borbone dei Cavalieri Costantiniani italiani non è mai porsa al Governo denigratoria dell'Unità nazionale e della nostra storia Risorgimentale, sem-*

*brando viceversa semplice manifestazione di cultura storica e di attenzione meramente sentimentale.*

*Quanto al dubbio espresso dall'On.le Interrogante che l'Amb. Scammacca possa essere stato mosso da interesse privato nel ritenere possibile che il Governo possa emanare nuovamente decreti di autorizzazione a fregiarsi per i cittadini italiani insigniti da decorazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio della frangia italiana, l'On.le Interrogante può restare rassicurato pienamente. Mai l'ambasciatore Scammacca ha sollecitato il conferimento di detto Ordine, che gli fu conferito molti anni fa con atto grazioso che sarebbe stato inammissibile respingere, anche perché l'Ordine Costantiniano non ha nessuna caratteristica di società segreta o di associazione men che trasparente o, comunque, menche commendevole. L'Ambasciatore Scammacca non ha tuttavia mai ritenuto di chiedere l'autorizzazione a fregiarsi dell'Ordine, cosa che gli sarebbe pur stata molto facile di fare.*

*Inoltre si porta a conoscenza dell'On. Interrogante che, di fronte alla necessità di tutelare le aspettative dell'Associazione del Sovrano Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio esistente in Napoli. Il Governo, nel proprio scrupolo di osservare la massima precisione, anche in una materia che tocca solo molto lontanamente gli interessi dello Stato, è presentemente orientato a costituire una Commissione che riesamini l'intera materia degli Ordini non nazionali, della quale potrebbero far parte il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, il Capo del Contenzioso Diplomatico, un Magistrato del Consiglio di Stato ed il Capo dell'Ufficio Onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale Commissione potrà confortare il Governo circa la linea sulla quale è orientato quanto all'Ordine Costantiniano di San Giorgio, una linea che implica anche una netta presa di distanze da diatribe e discussioni che facciano perdere di vista gli interessi concreti da tutelare.*

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.*

GODINO, LEONARDELLI, MELUZZI, MELE, MOLINARO e MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le indagini conoscitive e le audizioni svoltesi in Parlamento nel corso del 1994 hanno chiaramente evidenziato i seri problemi strutturali, funzionali e di organico del Ministero degli Affari Esteri e della nostra rete diplomatico-consolare;

le carenze riscontrate sono alla base delle difficoltà operative e dunque dello stato insoddisfacente dei servizi che la nostra rete diplomatico-consolare è in grado di assicurare sia sul piano generale che in relazione alle esigenze degli italiani che risiedono o che si recano all'estero per i più svariati motivi;

la nostra rete diplomatico-consolare costituisce una maglia di fondamentali punti di promozione degli interessi e dell'immagine del nostro Paese, nonché di tutela, di promozione socio-culturale e di informazione per i connazionali all'estero;

la pressione immigratoria trova nella nostra rete diplomatico-consolare un primo, prioritario filtro di controllo destinato, del resto, ad assumere un ruolo determinante nell'ingresso dell'Italia nel sistema Schengen;

dalle indicazioni che precedono deriva un'indilazionabile esigenza di rilancio, razionalizzazione e rafforzamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero degli Affari Esteri;

tali indicazioni trovano un'evidente conferma nel fatto che il bilancio del M.A.E. è stato progressivamente contratto a meno dello 0,25 per cento della spesa statale complessiva rispetto all'1,09 per cento dell'Olanda e all'1,02 per cento della Francia;

l'estrema esiguità degli stanziamenti del M.A.E. appare in stridente contrasto con i nostri impegni internazionali che fanno riferimento, tra l'altro, alla prossima Presidenza dell'Unione Europea, alla nostra presenza in Consiglio di Sicurezza

delle Nazioni Unite, ai nostri interessi politici ed economico-commerciali sulle principali aree geografiche del mondo, alla presenza di milioni di italiani ai quali dobbiamo dare servizi degni di questo nome e che costituiscono un patrimonio umano, economico e culturale di straordinaria rilevanza;

le decurtazioni degli stanziamenti e il blocco degli impegni di spesa, stanno imponendo un defatigante lavoro di riadattamenti strutturali, organizzativi e di impiego delle risorse umane, che impedisce di fatto il rilancio dei servizi auspicati dal Parlamento e dal Governo a favore della collettività emigrata, della promozione commerciale, culturale e di cooperazione allo sviluppo —:

in base a quali criteri si sono decurtati gli stanziamenti di bilancio della Farnesina che vanno ad incidere proprio sui fattori fondamentali della sua funzionalità, dei servizi da rendere e dell'ormai ineludibile processo di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare al fine di ottimizzare i servizi all'utenza;

in base a quali criteri siano stati individuati i capitoli di bilancio da sottoporre al blocco degli impegni di spesa per il 1995 che di fatto sterilizza risorse finanziarie già pianificate da mesi causando gravissimi disagi ai nostri connazionali all'estero, imponendo chiusure di sedi all'estero ovvero condizioni di operatività destinate fatalmente all'inefficienza;

quali iniziative a breve termine stia predisponendo, di concerto con il MAE, per sospendere il blocco degli impegni e quindi per recuperare le decurtazioni apportate a rilanciare gli investimenti utili per assicurare funzionalità ed efficienza a quest'Amministrazione, anche alla luce dell'o.d.g. n. 9/2168/1 della Camera dei Deputati votato pressoché all'unanimità dall'Assemblea il 16 marzo u.s.;

come intenda operare in sede di predisposizione della prossima finanziaria per definire un piano pluriennale di rilancio degli stanziamenti suscettibili di raggiungere quanto prima lo 0,50 per cento della spesa statale complessiva e quindi di ri-



portare progressivamente il nostro Ministero degli Esteri ai livelli dei nostri principali partner europei. (4.09315)

**RISPOSTA.** — *Le carenze strutturali, funzionali e di organico del Ministero degli Affari Esteri sono gravi e richiedono da tempo incisivi interventi normativi e conseguenti atti di gestione e direzione.*

*Alla coerente definizione di un piano di riordino strutturale ed organizzativo si oppongono ostacoli di varia natura e di non facile rimozione.*

*La portata dei provvedimenti di contrazione delle risorse disponibili è stata inoltre adottata in evidente contrasto con le generali aspettative di un rilancio dell'attività dell'amministrazione.*

*Inoltre la riduzione del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, data la sua marginale influenza sul bilancio dello Stato, può dare un limitato contributo all'azione di risanamento dei conti pubblici, ma per i tempi, il metodo e le percentuali adottate, risulta particolarmente penalizzante e compromette l'identificazione del rapporto costi/benefici nei tre grandi settori di intervento dell'amministrazione degli Esteri: rappresentanza generale del Paese, definizione delle linee di politica estera, erogazione di servizi a connazionali e stranieri.*

*Da quanto sopra esposto si ritiene prioritaria una inversione di tendenza in materia di bilancio di Ministero degli Affari Esteri e si auspica l'avvio di un efficace confronto sull'argomento che sottoponga l'amministrazione ad una verifica dei risultati piuttosto che ad una sterile contabilità delle perdite.*

*Si ritiene infatti certamente sostenibile, con le amministrazioni interessate, l'esame approfondito del bilancio del Ministero degli Affari Esteri che, con modeste integrazioni, chiaramente finalizzate, potrebbe consentire recuperi di funzionalità particolarmente significativi e, di conseguenza, valorizzare il ruolo non del tutto rinunciatario dell'amministrazione.*

*La redazione di una circostanziata ed innovativa relazione di accompagnamento al progetto di bilancio del Ministero degli Affari Esteri per il 1996 potrà costituire*

*fondamentale banco di prova di tale ipotesi e sostanziale verifica della possibilità di continuare ad assicurare, con risorse umane e strumentali decrescenti e con rimedi organizzativi inevitabilmente precari, le attività istituzionalmente affidate all'amministrazione degli Affari Esteri.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.

**INCORVAIA, SCOZZARI, BONGIORNO, DANIELI, GAMBALE, MANGANELLI e NOVELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

1) nel comune di Ravanusa, provincia di Agrigento, il giorno 24 ottobre 1994, si è svolta la conferenza dei capigruppo consiliari, per discutere il Piano triennale delle opere pubbliche 1995-97;

2) nel corso dei lavori, il signor Rosario Miceli, capogruppo socialista:

a) lamentava un « procedere non adeguatamente sollecito » nella predisposizione, da parte dell'ufficio tecnico comunale, del Piano citato;

b) più in generale, sottolineava la « non rispondenza delle diverse pratiche ai necessari presupposti di efficienza e di celerità »;

c) formalmente invitava il sindaco, professor Vito Coniglio, a richiedere all'Assessorato agli enti locali della Regione siciliana l'intervento di ispettori che accertassero l'eventuale inadempienza degli organi preposti, valutassero la situazione e proponessero gli indispensabili rimedi;

3) il dottor Zerillo, segretario generale del Comune, e l'ingegner Sciascia, dirigente dell'ufficio tecnico comunale:

a) accennavano a pratiche di spartizione di incarichi « miliardari », sistematicamente deliberati « senza la presenza del segretario generale del Comune », anche se in sede, e sulla base di atti « licenziati

dall'ufficio tecnico comunale, senza che l'ingegnere capo alcunché sapesse delle proposte di delibera relative »;

b) affermavano che le difficoltà che si incontravano nell'elaborazione del detto Piano e, più in generale, nel settore delle opere pubbliche, decisamente discendevano da « politiche amministrative pregresse e da trascorse gestioni amministrative »;

c) formulavano espressamente pesanti accuse su trascorse gestioni amministrative;

d) invitavano formalmente il sindaco a chiedere al Prefetto di Agrigento l'intervento di ispettori che esaminassero il « procedere amministrativo degli ultimi quindici anni »;

4) successivamente, il giorno 29 ottobre 1994, alla presenza degli assessori comunali Calafato, Farruggio, Lauricella e Musso e del sindaco, il dottor Zerillo si soffermava sul ruolo che amministrazioni precedenti avrebbero svolto nella determinazione di vicende « anomale » nel settore delle opere pubbliche, e si lasciava andare a dichiarazioni che, se confermate, risulterebbero gravissime;

5) il giorno 2 novembre 1994, il sindaco, professor Vito Coniglio, aderendo agli inviti formulati, correttamente chiedeva:

a) al Prefetto di Agrigento, di disporre l'intervento di ispettori prefettizi, trasmettendo il motivato invito per conoscenza al Procuratore della Repubblica di Agrigento;

b) all'Assessorato agli enti locali della Regione siciliana l'intervento di ispettori regionali che, accertata eventualmente l'inadempienza degli organi competenti alla redazione del citato Piano, proponessero all'Assessore regionale di procedere per il tramite di commissari *ad acta* —:

A) se intenda acquisire, tramite il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, le necessarie notizie sulle tra-

scorse gestioni amministrative del Comune di Ravanusa e, in particolare, le eventuali relazioni ispettive agli atti;

B) se il Prefetto di Agrigento abbia disposto, in adesione alla richiesta del sindaco di Ravanusa, l'intervento di ispettori, e quali fatti siano eventualmente emersi dalle visite;

C) se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di diradare le ombre che gravano su trascorse gestioni amministrative del comune di Ravanusa, al fine di assicurare ai nuovi amministratori la possibilità di operare con trasparenza, efficacia e tranquillità, nell'interesse esclusivo della città e dei cittadini. (4-07448)

*RISPOSTA. — La S.V. ha presentato, unitamente agli onorevoli Scozzari, Bongiorno, Danieli, Gambale, Manganelli e Novelli l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*Da elementi acquisiti in sede locale in merito alla situazione verificatasi nell'amministrazione comunale di Ravanusa, risulta che il sindaco, nel farsi portavoce di una precisa istanza in tal senso del segretario generale e dell'ingegnere capo dell'UTC, si sia rivolto al prefetto per l'invio di ispettori per l'esame « del procedere amministrativo degli ultimi 15 anni ».*

*Invero, nel corso della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi in Ravanusa il 24.10.1994 e convocata per discutere tra l'altro del piano triennale delle opere pubbliche '95-'97 e del bilancio preventivo '95, l'ingegnere capo nel rappresentare che per la prima volta gli enti locali erano chiamati all'applicazione delle innovazioni introdotte con l'articolo 18 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, sollevava il problema dell'inserimento nello strumento programmatico dei diversi progetti esecutivi giacenti presso l'U.T.C. per i quali non c'era neanche la promessa o la possibilità di finanziamento. Si tratta di progetti esecutivi redatti da liberi professionisti a seguito di incarichi conferiti da precedenti amministrazioni e da considerare esecutivi secondo la normativa della L.R. 21/85, ma che non potevano più essere*

considerati tali a seguito delle innovazioni legislative introdotte dalla L.R. n. 10/93.

A seguito di contestazioni mosse nei confronti del responsabile tecnico dell'ufficio comunale e del segretario generale, asseritamente colpevoli di ritardi ingiustificati, i predetti funzionari sollecitarono il sindaco a formulare richiesta di invio presso il comune di ispettori prefettizi per il vaglio dell'attività amministrativa dell'ente locale.

In materia di controllo sugli organi degli enti locali il margine di intervento a disposizione del prefetto in Sicilia resta circoscritto alle ipotesi previste dalla vigente legislazione antimafia, che, nella fattispecie, non appaiono invocabili per l'assenza di puntuali riferimenti a condizionamenti o interferenze di tipo criminale sull'attività dell'ente, nonché all'attivazione di procedure sanzionatorie per gravi motivi di ordine pubblico.

Per quanto di competenza, la situazione è stata segnalata al competente organo regionale per l'eventuale attivazione dei propri poteri di controllo sull'ente locale in parola.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

LANDOLFI. — Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nel giugno del 1994, la cittadinanza del comune di Conca della Campania, frazione Piantoli (CE), ha più volte segnalato alle autorità competenti la situazione di estremo disagio in cui era costretta a vivere a causa della totale mancanza di erogazione dell'acqua che si protraeva da diversi giorni;

alle ripetute richieste di intervento da parte dei cittadini, il Sindaco (il signor Felice DE LUCA), il Segretario comunale (il signor Antonio De Simone) ed i Vigili Urbani del comune di Conca, se e quando hanno risposto, lo hanno fatto in maniera molto vaga ed a volte anche scortese;

soltanto il 24 giugno, cioè almeno dieci giorni dopo il venir meno dell'eroga-

zione dell'acqua, il Sindaco ritenne opportuno inviare un fonogramma al Consorzio Idrico locale;

tutto ciò ha comportato gravi disagi per le persone, le coltivazioni e gli allevamenti della zona, per alleviare i quali non è stato preso nessun provvedimento di alcun genere;

dal momento che il guasto consisteva nella rottura delle tubature principali di adduzione, la conseguente dispersione di migliaia di ettolitri d'acqua (che nessun contatore, come è ovvio, ha potuto contabilizzare) ha provocato non solo un notevole danno economico al Consorzio Idrico ed all'intera collettività, ma anche e soprattutto pericolose infiltrazioni nelle fondamenta e nelle parti basse delle case, che ne sono state fortemente danneggiate —:

a) se non si ritenga necessario predisporre una serie di controlli e sondaggi alle fondamenta delle case della zona interessata dal guasto;

b) per quali motivi il Sindaco di Conca della Campania abbia atteso ben dieci giorni prima di prendere provvedimenti atti a far cessare la situazione di grave disagio in cui versava la cittadinanza;

c) se non siano da riscontrare eventuali comportamenti omissivi o commissivi anche da parte delle altre Autorità locali, configuranti ipotesi di reato;

d) se, in caso affermativo, non si ritenga necessario procedere ai sensi di legge nei confronti di chiunque ne risultasse responsabile. (4-05047)

RISPOSTA. — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

Si risponde.

Dagli accertamenti effettuati tramite la competente prefettura risulta che il servizio di gestione dell'acquedotto nel comune di Conca della Campania è svolto dal consorzio idrico « Terra di Lavoro » di Caserta.

In data 23.6.1994 si è verificata una parziale rottura della rete idrica che serve la frazione Piantoli del citato comune.

*I dipendenti del consorzio si sono adoperati immediatamente per la individuazione della località in cui avveniva la perdita di acqua; poiché la tubazione attraversa valli scoscese di difficile accesso e la perdita non appariva in superficie, anche per la sua modesta entità, il guasto fu individuato solo il giorno 25.6.1994.*

*In tale data il sindaco chiedeva al consorzio di autorizzare un proprio dipendente a reperire in loco un idoneo mezzo meccanico per effettuare i lavori di riparazione; gli stessi furono ultimati nella giornata del 27.6.1994.*

*La perdita di acqua non era di entità tale da poter provocare danni alle fondazioni delle case, trattandosi di piccole tubazioni che servono un centro urbano di poco più di duecento abitanti.*

*Il disservizio non ha provocato particolari proteste da parte degli utenti interessati, perché bene informata sulle sue cause.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

MARENCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

il Parlamento si è occupato fin dalla VIII legislatura della organizzazione delle Forze di polizia generalmente intese — Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Vigili urbani, ecc. — tralasciando di esaminare le proposte di legge relative al riordino degli « Istituti di Vigilanza » ed alla condizione giuridica delle Guardie particolari giurate;

con il nuovo Codice di procedura penale che prevede uno specifico inquadramento giuridico delle indagini svolte da Istituti di polizia privata è tornata di attualità la necessità di disciplinare questa attività di rilevanza sociale, che è passata dalla semplice tutela dei beni di alcuni privati facoltosi nell'immediato dopoguerra ad un vero e proprio « esercito » che per diffusione sul territorio, per numero di addetti, per varietà di funzioni, per disponibilità di armamento e di strumentazioni tecnologiche di ogni tipo, non solo è in grado di presidiare giorno e notte impianti

produttivi privati, ma ormai da anni assicura servizi di sicurezza presso enti statali, parastatali, regionali e provinciali, di interesse pubblico generale;

si tratta di vere e proprie forze di polizia privata ausiliaria, i cui fini concordano e concorrono sempre più al raggiungimento della sicurezza collettiva e alla regressione della criminalità;

a fronte di tale nuova situazione l'attuale legislazione è del tutto inadeguata, frammentaria e persino contraddittoria, basti pensare che la materia è ancora prevalentemente disciplinata dagli articoli n. 133 e seguenti del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli n. 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dal decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 3 aprile 1973, n. 526, relativo agli « Istituti di vigilanza privata »;

come si vede è necessaria una moderna e radicale riforma della materia, sia per mettere ordine nella prassi amministrativa-autorizzativa, sia per disciplinare lo status giuridico del personale interessato, ma anche per fronteggiare la criminalità organizzata nelle aree a rischio, nelle concentrazioni urbane e nelle aree ad alta industrializzazione ed espansione economico-finanziaria, al fine di garantire oltre alla tutela del patrimonio privato e pubblico, la sicurezza dei cittadini;

in sintesi si tratta di ottenere una efficace e moderna normativa delle Guardie particolari giurate, i requisiti per la loro nomina, le modalità della revoca, i criteri e le procedure per i programmi di formazione, la natura giuridica del servizio —:

quale sia la posizione in merito del Governo. (4-03354)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con preghiera di risposta scritta.*

*Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*L'esigenza di una attenta riformulazione delle disposizioni normative concernenti la materia della vigilanza privata è già da tempo all'attenzione di questa amministrazione, che ha provveduto, con specifiche circolari, ad adeguare le modalità di applicazione della normativa vigente alle mutate esigenze del settore, anche in relazione al fatto che le varie iniziative di riforma non hanno finora superato il vaglio del Parlamento.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

**MARENCO.** — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere —* premesso che:

l'assessore all'urbanistica del comune di Serra Riccò (Genova), Sergio Faggi, si è rifiutato di firmare e presentare in consiglio la nuova variante al piano regolatore generale della Valsecca, motivando tale sua decisione con una serie di gravissime accuse nei confronti di alcuni assessori e consiglieri della maggioranza, che risulterebbero beneficiari dalle zonizzazioni di tale piano regolatore generale, e che dunque incorrerebbero in un'accusa di interessi privati in atto pubblico;

il summenzionato assessore, in una lettera indirizzata al sindaco di Serra Riccò, Tomaso Richini, fa riferimento a segnalazioni e lamentele da parte di singoli cittadini, pur non suffragando la propria denuncia con nomi e fatti specifici;

a causa di tutto ciò, il signor Sergio Faggi è a sua volta accusato di orchestrare un piano per screditare l'attuale giunta in vista delle prossime elezioni amministrative —:

quale azione si voglia intraprendere per appurare la reale dinamica dei fatti ed accertare eventuali responsabilità delle parti in causa. (4-03726)

**RISPOSTA.** — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*Il problema relativo alla stesura di un piano regolatore generale che avrebbe favorito alcuni assessori e consiglieri del comune di Serra Riccò non è stato riscontrato dagli accertamenti effettuati dalla competente prefettura.*

*Comunque, in seguito alle informazioni trasmesse, al riguardo, dal sindaco del citato ente e dal comando provinciale dei carabinieri di Genova, dell'intera vicenda è stata informata la Procura della Repubblica, al fine di accertare eventuali illeciti nella variante al P.R.G.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

**MARENCO.** — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere —* premesso che:

nella Civica amministrazione di Albenga si stanno verificando dei provvedimenti di trasferimento — o di vero e proprio declassamento — di dipendenti comunali, a firma del Sindaco di Albenga Angelo Viveri, che si configurerebbero come vendite, o regolamenti di conti, attuati dallo stesso Viveri ai danni di dipendenti che avrebbero commesso l'errore di criticare il suo operato o comunque di entrare in contrasto con lui;

il primo atto, il più clamoroso, risale a quattro mesi fa, all'ottobre 1994, quando Maria Vittoria Bertetti, dirigente dell'Ufficio ragioneria, viene « degradata » da Viveri e messa a disposizione del « capo cantoniere »;

più o meno nello stesso periodo Patrizia Aschero, dipendente dell'Ufficio urbanistica, viene trasferita all'Ufficio commercio;

recentemente Marinella Cardone, segretaria del Sindaco, è stata trasferita prima all'Ufficio personale e poi all'Ufficio

tecnico; Angela Elena, agente della Polizia municipale, è stata dirottata all'Ufficio commercio;

l'ultimo provvedimento firmato da Viveri è del 9 febbraio 1995, con il quale Lorenzo Bertoglio, capo sezione dell'Ufficio personale, è stato trasferito agli Uffici demografici, mentre Ferruccio Sirotti dagli Uffici demografici è stato mandato a dirigere l'Ufficio personale;

questo trasferimento pare avere la vera ragione nel fatto che Lorenzo Bertoglio, quale rappresentante sindacale della CISL, aveva criticato la decisione di Viveri di non lasciare ai dipendenti della nettezza urbana comunale la possibilità di scegliere tra il restare nella Civica amministrazione ovvero di entrare necessariamente — come voluto dal Viveri — nella società privata che dovrebbe gestire la discarica Cianciarini, funzionante per diversi Comuni del comprensorio ingauno;

per questo motivo Viveri avrebbe « compensato » Bertoglio con un trasferimento motivandolo parrebbe con la utilità di « consentire l'arricchimento professionale dei funzionari », ma ciò non pare, ad esempio, a favore della funzionalità degli stessi servizi, con il trasferimento di due dirigenti che da anni si erano occupati di un settore specifico e che avranno sicuramente bisogno di un congruo periodo di rodaggio prima di prendere confidenza con il nuovo incarico;

molto gravi le affermazioni fatte dal Consigliere comunale di opposizione Giuseppe Pelosi, secondo il quale i « dipendenti hanno paura e soltanto i fedelissimi di Viveri possono dormire sonni tranquilli » e Viveri « non appena è stato eletto ha cominciato con il "punire" quei dipendenti che non si erano apertamente schierati contro l'ex Sindaco Vio. Ora è sua intenzione trasformare Alternativa Democratica (la lista locale di Viveri) e poi lo stesso Comune in un grande harem di cui vuole essere il sultano »;

e, continua Pelosi, « Viveri usa l'arma del trasferimento per consumare le sue piccole vendette » —:

quali iniziative intendano assumere per verificare la veridicità della situazione sopra esposta e, in caso di riscontri positivi, per appurare le responsabilità inerenti e sanzionarne i colpevoli. (4-07506)

**RISPOSTA.** — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che il sindaco di Albenga, all'epoca della sua elezione, ha disposto diversi trasferimenti di personale nell'ambito del citato ente con la motivazione di consentire agli interessati di acquisire ulteriori conoscenze e capacità in campo occupazionale.*

*La prefettura ha fatto presente che, al momento, non sono emersi elementi che avvalorino eventuali illegittimità dei provvedimenti adottati dal sindaco, relativi ai suddetti trasferimenti.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

**MATACENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che dopo anni di inutili promesse, richieste, proteste, insistenze, finalmente era stata « aperta » nel Comune di Scilla (RC) una struttura dell'USL n. 11 di Reggio Cal. abilitata al rilascio dei tesserini di assistenza malattia, dei tesserini per esenzioni ticket ed al visto delle impegnative;

che a tale struttura, regolarmente arredata, erano stati assegnati due impiegati amministrativi;

considerato che, a distanza di una settimana dall'apertura, la struttura è stata chiusa con la motivazione che l'USL non era riuscita a trovare un medico cui affidare la responsabilità della stessa;

che tale motivazione appare assurda, pretestuosa, oltre che banalissima —:

quali urgenti iniziative si intendano adottare affinché venga riaperta la struttura USL di Scilla (RC). (4-06525)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'atto summensionato, di seguito alla nota interlocutoria del 21 marzo 1995, sulla base degli elementi conoscitivi di competenza della regione Calabria finalmente pervenuti attraverso quel Commissariato del Governo.*

*Dalla documentazione in materia trasmessa può desumersi che il Direttore generale dell'Azienda — Unità sanitaria n. 11 di Reggio Calabria ha da tempo comunicato all'allora assessore regionale uscente alla Sanità Gino Pagliuso di essersi attivato, nei confronti del Direttore amministrativo Capo del Servizio II e del Coordinatore delle strutture territoriali della propria Azienda, per l'apertura di uno « Sportello amministrativo » della stessa Unità sanitaria a Scilla, impartendo loro disposizioni scritte fin dal 20 marzo 1995 perché fossero individuati con decorrenza immediata i servizi amministrativi da esso erogabili ed il personale da assegnare.*

*Considerato che il carteggio pervenuto — stante anche il sopravvenuto rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta della Calabria — non è aggiornato oltre il 10 maggio 1995, è legittimo presumere che, auspicabilmente, secondo i precisi impegni al riguardo assunti dal Direttore Generale dell'Azienda — U.S.L di Reggio Calabria nei confronti dei sindaci dei comuni interessati, tale « Sportello amministrativo » a Scilla nel frattempo sia già stato aperto.*

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

**PASETTO.** — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:*

*che nel comune di Vigasio (Verona) sono stati accertati da parte di un consigliere comunale alcuni fatti relativi ad appalti pubblici che presenterebbero elementi di irregolarità;*

*che tali appalti si riferiscono alla costruzione di un centro sportivo comunale nel comune di Vigasio (Verona);*

*che, in particolare, sarebbero stati appaltati a trattativa privata lavori per quasi un miliardo di lire;*

*che le delibere a cui si riferisce questo interrogante partono dal 17 febbraio 1988 (delibera n. 11 del Consiglio comunale) per continuare con la deliberazione della Giunta Municipale del 4 febbraio 1992, la n. 76, alla quale è seguita un'altra, sempre della Giunta Municipale, la n. 165 del 7 aprile 1992, per finire poi con le ulteriori delibere della Giunta Municipale n. 185 del 5 maggio 1992 e n. 206 del 2 giugno 1992 —:*

*se non ritenga opportuno predisporre un'indagine amministrativa presso il comune di Vigasio per verificare la regolarità delle deliberazioni di cui alla presente interrogazione, e comunque di tutta la procedura relativa all'appalto dei lavori per la costruzione del centro sportivo comunale del comune di Vigasio. (4-03399)*

**RISPOSTA.** — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*In merito alla questione proposta dalla S.V., concernente il generale problema del sistema di aggiudicazione delle gare di appalto, questo Ministero non manca di sensibilizzare gli organi istituzionalmente competenti.*

*Per quanto concerne, comunque, il caso specifico oggetto dell'interrogazione, si informa la S.V. che da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che il consiglio comunale di Vigasio, con delibera n. 11 del 17.2.1988, ha approvato il progetto relativo alla realizzazione di un centro sportivo per una spesa complessiva di lire 1.153.000.000.*

*L'appalto dei lavori relativo ad un primo stralcio dell'opera è stato aggiudicato, a seguito di licitazione privata, alla ditta « Carniello di Sacile » alla quale, con delibera n. 77 in data 13.2.1990, sono stati affidati lavori per un importo di lire 509.835.529.*

*In data 19.1.1991, la suddetta impresa ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento da parte del comune di Vigasio, avendo quest'ultimo sospeso i lavori senza legittimo motivo e per un periodo superiore a quello previsto all'articolo 30*

del capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1063 del 16.7.1962.

*Il contenzioso tra le parti è tuttora pendente.*

*I lavori di tale primo stralcio, per una spesa di lire 309.129.516, con delibera di giunta n. 78 del 13.2.1990, erano stati nel frattempo, affidati alla ditta CEIS di Romano d'Ezzelino.*

*Successivamente, la giunta comunale di Vigasio, ha affidato, con delibera n. 165 del 7.4.1992, e mediante trattativa privata, alla ditta CEIS, i lavori di completamento delle opere murarie del centro sportivo per un importo di lire 416.903.331.*

*Con delibera n. 185 del 5.5.1992, l'ente ha revocato la predetta delibera n. 165.*

*Con delibera n. 206 del 2.6.1992 la giunta ha riaffidato i lavori a trattativa privata alla ditta CEIS, per un importo di lire 400.868.588.*

*Con delibera comunale n. 299, del 30.9.1992, è stata revocata anche la predetta n. 206.*

*Infine, con delibera n. 300 del 30.9.1992 è stata indetta una gara a licitazione privata, per la realizzazione delle opere in argomento, per un importo a base d'asta di lire 421.966.934.*

*Attualmente, i lavori di costruzione del centro sportivo, affidati alla ditta CEIS quale vincitrice della gara a licitazione privata, effettuata il 22.12.1992, risultano in via di ultimazione.*

*Ogni dovuta attenzione è, comunque, rivolta all'evoluzione della situazione, per ogni eventuale intervento che si dovesse rendere necessario.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

**PECORARO SCANIO.** — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il 25 agosto ultimo scorso, ad Assisi, è avvenuto un episodio gravissimo, che dimostra come la discriminazione razziale, etnica e religiosa abbia compiuto un salto di qualità impensabile fino a poco tempo fa: Myriam Geelmuydn, una donna norve-

gese di religione ebraica, è stata sfregiata ad Assisi da tre naziskin, che le hanno strappato la stella di Davide dal collo e l'hanno minacciata di morte;

la notizia dell'aggressione di Assisi ha suscitato numerose e indignate proteste. « Considero lo sfregio sul volto della signora Myriam uno sfregio fatto alla persona, al popolo ebraico e alla sua millenaria cultura » ha dichiarato Deborah Fait, presidente della Federazione Italia-Israele, che ha chiesto l'intervento immediato del Ministro dell'interno;

di fronte alla solidarietà manifestata dall'opinione pubblica e dalla città di Assisi, pronta a scendere in piazza, sconforta il senso di latitanza delle autorità —

il motivo per cui le misure restrittive approvate dal Governo nella scorsa legislatura (giugno del '93) non siano state riproposte, mentre non è neppure stato discusso in Parlamento il resoconto sui risultati di tale decreto;

quante e quali siano le misure alternative alla detenzione previste, e non applicate, dal decreto anti-naziskin ed il motivo per cui non si preferisca, comunque, la scelta di pene sempre meno legate alla carcerazione e sempre più vicine, invece, al recupero sociale dell'individuo nei confronti della collettività (in questo caso, ad esempio, lavoro coatto a favore delle strutture che assistono gli immigrati). (4-02946)

**RISPOSTA.** — La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.

*Si risponde.*

*Per l'individuazione dei responsabili dell'aggressione subita dalla cittadina norvegese, cui fa riferimento la S.V., sono tuttora in corso indagini della Procura della Repubblica di Assisi.*

*Sul più generale problema della prevenzione e della repressione dei fenomeni di intolleranza razziale viene svolto un notevole impegno dalle Forze di polizia per assicurare il più efficace rispetto delle norme penali introdotte, com'è noto, con il*



decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, nella legge 23 giugno 1993, n. 205.

Tra le altre disposizioni previste, il Tribunale può disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

Il Ministro dell'interno: Coronas.

POZZA TASCA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il ruolo fondamentale delle organizzazioni non governative per uno sviluppo umano armonico e sostenibile è universalmente riconosciuto da tutto gli organismi internazionali, e specialmente da quelli delle Nazioni Unite che si occupano più direttamente della Cooperazione internazionale allo sviluppo;

nel generale disastro della politica italiana di cooperazione l'unica nota positiva sembra quella relativa all'attività di alcune ONG, per quel che riguarda sia la limpidezza che l'efficacia dei loro interventi;

la legge 49/87 sulla cooperazione italiana allo sviluppo, tuttora vigente, riconosce il diritto alle ONG di accedere a contributi pubblici per la realizzazione dei progetti da loro ideati in collaborazione con le organizzazioni di base dei Paesi del Terzo Mondo;

per i progetti biennali e triennali la DGCS procede ad un esame del rendiconto finanziario e di attività del primo e/o del secondo anno prima di procedere all'erogazione delle *tranches* successive;

i tempi di attesa tra la presentazione di un rendiconto e l'erogazione della seconda o terza *tranche* sono mediamente di 18 mesi;

alla ONG non è consentito anticipare con propri fondi tali spese per poi chiederne il rimborso;

66

nelle more degli *iter* burocratici molti progetti sono stati irrimediabilmente com-

promessi, dal momento che le organizzazioni del Terzo mondo con cui le nostre ONG cooperano non sono certamente in grado di sopportare il costo finanziario di blocchi così prolungati;

i rendiconti giacenti alla DGCS sono al 15 febbraio 359, di cui 59 in discussione, 69 in esame ed in attesa, 172 relativi a programmi affidati;

tale situazione di blocco amministrativo non solo non è in via di soluzione, ma si è aggravata giorno per giorno, perché il flusso dei nuovi rendiconti in arrivo è superiore a quello dei rendiconti che, esaminati ed approvati, vengono avviati alla ragioneria;

i tempi in esame si sono dilatati a dismisura anche a causa della minuziosità dei controlli contabili sulle ricevute per ogni più minuta spesa;

da anni le ONG chiedono invano che il loro operato venga giudicato in base all'efficacia ed alla correttezza dei loro interventi sul campo;

l'impegno finanziario totale della DGCS per tutti questi progetti, decretati e visitati, ammonta a 108 miliardi, debitamente accantonati ed erogabili immediatamente;

le ONG hanno adito le vie legali per la tutela dei propri legittimi interessi e che con ogni probabilità questa vertenza andrà ad aumentare le già notevoli spese della DGCS a carico del « contenzioso », e quindi a diminuire i fondi effettivamente utilizzati per attività di cooperazione;

nei paesi in cui le nostre ONG sono presenti il danno di immagine e credibilità subito dalla cooperazione italiana e dall'Italia nel suo insieme sia difficilmente riparabile e vada aggravandosi —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per risolvere tale problema, che non è né di risorse, né di liquidità, ma solo di inefficienza amministrativa, che va ad incidere sui bisogni primari di molti esseri umani. (4-08249)

**RISPOSTA.** — *Le Organizzazioni non Governative (ONG) rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in virtù della loro attitudine alla realizzazione di progetti che, incentrati sul concetto di sviluppo umano, assicurino la partecipazione ed il coinvolgimento delle popolazioni beneficiarie e garantiscano la sostenibilità anche dopo la conclusione dell'intervento.*

*La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo riconosce l'importanza del lavoro svolto dalle ONG e si adopera, pur nella scarsità dei fondi attualmente a disposizione, per assicurare il massimo sostegno possibile alla loro attività di cooperazione. È indispensabile, d'altro canto, che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo verifichi in maniera puntuale ed effettiva il corretto impiego dei contributi erogati; alla luce delle disposizioni dettate dalla normativa vigente e dell'esigenza di salvaguardare la trasparenza dell'azione amministrativa.*

*A tale scopo, è previsto che, per i progetti di durata biennale o triennale, l'erogazione delle annualità di contributo successive alla prima avvenga dietro presentazione dei rendiconti da parte delle ONG ed approvazione degli stessi da parte dei competenti uffici della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.*

*Nel corso dell'ultimo triennio la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, anche facendo proprie alcune osservazioni formulate dagli Organi di Controllo, ha ritenuto opportuno sottoporre i rendiconti presentati ad un'analisi più accurata di quanto non avvenisse in precedenza: ciò ha comportato un certo sforzo di adeguamento sia da parte delle ONG che dello stesso personale della Direzione ad detto al controllo contabile.*

*Di qui l'allungamento dei tempi di verifica ed il conseguente accumulo di rendiconti inevasi (attualmente circa 325).*

*In relazione a quanto esposto nelle premesse dell'interrogazione si ritiene opportuno precisare quanto segue:*

*non corrisponde al vero che alle ONG non è consentito anticipare con fondi propri*

*le spese previste dal progetto per le annualità di contributo successive alla prima e chiederne poi il rimborso, naturalmente dietro presentazione di adeguati documenti giustificativi delle spese effettuate;*

*la definizione di rendiconti inevasi potrebbe dar luogo, se conclusa positivamente, all'erogazione da parte della DGCS di circa 50 miliardi, e non dei 108 indicati nell'interrogazione, che costituiscono invece l'insieme dei residui, impegnati o liberi, disponibili sul capitolo di spesa per processi promossi da ONG;*

*la situazione di blocco amministrativo « causata dal protrarsi dei tempi di attesa per l'erogazione dei contributi non si è negli ultimi tempi aggravata: tende invece a migliorare, in ragione soprattutto di un certo aumento del numero di addetti al controllo contabile operano da alcuni giorni presso l'Ufficio competente della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo alcune unità distaccate della Ragioneria Generale — ed alla presentazione da parte delle stesse ONG di rendiconti più precisi, che riducono così i tempi per l'approvazione;*

*la verifica contabile relativamente all'impiego dei fondi anticipati dalla DGCS costituisce un elemento di valutazione indispensabile dell'operato delle ONG: non si comprende come sarebbe possibile stabilire « l'efficacia e la correttezza dei loro interventi sul campo » se le ONG non fossero in grado di documentare puntualmente come è stato impiegato il contributo pubblico ricevuto per la realizzazione dei progetti.*

*Con le precisazioni fornite non si intende minimizzare l'entità del problema, posto dall'onorevole interrogante, con particolare riguardo al danno di immagine credibilità arrecato alla cooperazione italiana dalla mancata corrispondenza alle aspettative create nell'opinione pubblica e nei Governi dei Paesi in via di Sviluppo.*

*Le misure intese a superare l'attuale momento di impasse, in parte già adottate, vanno necessariamente nella direzione di una corretta definizione delle procedure di*

*controllo contabile per i progetti promossi da ONG e dell'aumento del personale adde-  
detto a tali adempimenti.*

Il Sottosegretario di Stato per gli  
affari esteri: Scammacca.

PROCACCI. — *Al Presidente del Consi-  
glio dei ministri e al Ministro per la fun-  
zione pubblica e gli affari regionali. — Per  
sapere — premesso che:*

il Ministro dell'ambiente Altero Mat-  
teoli ha firmato due decreti con i quali si  
sospendono tutte le norme di salvaguardia  
dalle cosiddette zone 2 dei parchi nazionali  
del Gran Sasso — Monti della Laga e della  
Maiella;

tali decreti sono all'esame della Corte  
dei conti in attesa di essere pubblicati sulla  
*Gazzetta Ufficiale*;

contro i decreti del ministro Matteoli  
si sono espressi la regione Abruzzo e vari  
comuni il cui territorio si trova nelle zone  
interessate dai parchi;

le amministrazioni locali paventano il  
rischio che vengano meno i finanziamenti  
previsti dal piano triennale delle aree pro-  
tette per i comuni il cui territorio si trovi  
in tutto o in parte dentro i confini delle  
aree naturali protette;

ancora più forte è il rischio di spe-  
culazioni, soprattutto edilizie, là, dove i  
vincoli sono venuti meno e il territorio  
rischia di subire una pesante alterazio-  
ne —:

se il Governo intenda intervenire per  
bloccare i decreti suesposti del ministro  
Matteoli;

se il ministro della funzione pubblica  
e degli affari regionali non ritenga oppor-  
tuno promuovere una consultazione con la  
regione Abruzzo, praticamente delegitti-  
mata dal titolare del dicastero dell'ambien-  
te. (4-03096)

RISPOSTA. — *In relazione all'interroga-  
zione parlamentare di cui all'oggetto, per  
delega dell'onorevole Presidente del Consi-*

*glio dei Ministri e sulla base degli elementi  
forniti dalla Giunta regionale dell'Aquila al  
Commissariato del Governo nella regione  
Abruzzo, si comunica quanto segue.*

*I decreti citati nell'interrogazione di cui  
all'oggetto non sono stati registrati dalla  
Corte dei Conti.*

*La regione Abruzzo ed il rappresentante  
del Governo hanno concordato una nuova  
perimetrazione.*

*Attualmente la regione è in attesa della  
perimetrazione definitiva dei nuovi parchi.*

Il Ministro per la funzione pub-  
blica e gli affari regionali:  
Frattini.

PROVERA. — *Al Ministro degli affari  
esteri. — Per sapere:*

se risponda al vero:

che a distanza di otto anni dalla  
istituzione dell'Unità tecnica centrale  
(UTC) della Direzione generale per la coo-  
perazione allo sviluppo (DGCS) del Mini-  
stero degli affari esteri (MAE) non sia stato  
ancora costituito un archivio UTC, con la  
conseguenza che la documentazione rela-  
tiva a ciascuna iniziativa di cooperazione  
continuerebbe ad essere dislocata nei più  
disparati armadi disponibili agli esperti  
UTC che via via se ne sono occupati du-  
rante le varie fasi della stessa (individuazione,  
istruttoria, formulazione, valuta-  
zione, esecuzione, gestione e controllo);

che il Centro informatico del MAE  
disponga di numerosi codici d'accesso al  
sistema ITALGIURE-FIND per il collega-  
mento al Centro elaborazione dati della  
Suprema corte di cassazione, al quale da  
svariati anni corrisponderebbe i rispettivi  
canoni d'abbonamento senza tuttavia farne  
uso alcuno;

che il sistema informatico installato  
presso l'UTC non sia idoneo a consentire  
l'accesso agli archivi informatici della Cas-  
sazione (riguardanti i testi legislativi, la  
giurisprudenza amministrativa, civile e pe-  
nale, la dottrina giuridica, eccetera), con la  
conseguenza che gli esperti UTC non po-

trebbero servirsene per gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali (ad esempio ai fini di una corretta elaborazione e gestione dei contratti d'appalto), né in atto esisterebbe all'UTC alcuna possibilità alternativa, in quanto vi risulterebbero non disponibili neanche le *Gazzette Ufficiali* della Repubblica;

che l'unico esperto UTC inquadrato per la specializzazione di informatica sia stato assunto in assenza della prescritta esperienza e laurea in informatica od elettronica;

che sostanzialmente i tornelli elettronici, installati da svariati anni per la regolamentazione dell'accesso di via Contarini ai locali dell'UTC e di altri uffici della DGCS, non siano mai stati attivati per incompatibilità informatica con quelli installati presso il Palazzo della Farnesina, con la conseguenza che nonostante gli sforzi delle guardie giurate non sarebbe infrequente l'ingresso in detti locali di personale non autorizzato;

che fino dal 1993 il sindacato degli esperti italiani di cooperazione (ad esempio con protocolli DGCS segr. 8173-8648-9139 e con protocolli UTC 14263-14829-15429) abbia più volte chiesto al direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo ed al funzionario della carriera diplomatica preposto all'UTC l'attivazione dei detti tornelli d'accesso, senza tuttavia riuscire mai ad ottenerla;

che il congegno di controllo orario, installato già prima dei tornelli presso l'accesso ai suddetti locali di via Contarini, sia di limitata timbratura meccanica e non sia pertanto adeguato al grado di mobilità del personale (da relazionarsi alle esigenze di raggiungere frequentemente vari uffici DGCS dislocati altrove), il quale resterebbe così ingiustamente esposto alle conseguenze di eventuali ispezioni che dovessero accertare la sua assenza dalle strutture di lavoro senza preventiva timbratura dell'orario di uscita. (4-09317)

RISPOSTA. — *L'Unità Tecnica Centrale (UTC) è una entità amministrativa in cui*

*lavorano circa 180 persone ed è suddivisa in diverse sezioni, con competenze territoriali (Paesi dell'Africa, Asia, Pacifico, Europa Orientale e Mediterranea, America Latina, Caraibi) e tematiche (Organizzazioni non Governative e Multilaterali).*

*La corrispondenza annuale dell'UTC è dell'ordine di 13.000 documenti in partenza e 17.000 in arrivo. Trattasi sovente di documentazione assai voluminosa, includendo relazioni tecniche e progettazioni assai complesse.*

*Le risorse umane e materiali attualmente assegnate all'UTC non consentono una gestione e custodia centralizzata di tale documentazione, essendo insufficienti sia il personale che i locali e le attrezzature necessarie.*

*In attesa dell'auspicato incremento di tali disponibilità, e per assicurare comunque il servizio, l'archivio centrale dell'UTC registra tutta la corrispondenza conservando solo copia dei fogli in partenza, senza peraltro inserire nei propri fascicoli gli allegati. Nel contempo l'archivio stesso registra tutta la corrispondenza in arrivo e la trasmette alle Sezioni di competenza, che ne curano il seguito.*

*A conclusione dei singoli progetti, la relativa documentazione viene trasmessa all'Archivio Generale di Deposito del Ministero.*

*Nel 1989 l'Unità Tecnica Centrale presso l'Ufficio XV ha chiesto di poter attivare un collegamento con il CED della suprema Corte di Cassazione onde consentire ad alcuni esperti di poter usufruire di tale archivio informatico. A tal fine si è richiesto alla SIP un collegamento mediante linea ITAPAC. Nel dicembre del 1993 l'Ufficio responsabile delle utenze riscontrando la non utilizzazione del collegamento in questione ne ha disposto la disdetta.*

*Nel mese di aprile del 1994 la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, nel quadro del potenziamento dell'Ufficio Giuridico, ha richiesto alla Suprema Corte di Cassazione l'attivazione di un collegamento tra i rispettivi Centri elaborazione dati. Tale collegamento, completate le procedure necessarie, dovrebbe essere attivato entro la fine del mese di luglio 1995 e,*

successivamente, una volta terminato il cablaggio di tutta la Direzione Generale, ne potranno beneficiare anche gli altri Uffici della Direzione stessa.

In relazione a quanto asserito nell'interrogazione riguardo l'unico esperto in informatica in servizio presso l'UTC, che non possiederebbe un titolo di studio idoneo, non avendo né una laurea in informatica, né in elettronica, si evidenzia che la persona in oggetto è stata assunta con regolare concorso, il cui bando dava la preminenza, più che a titoli accademici, alla « comprovata esperienza professionale ». Vincitore del concorso è risultato un laureato in Scienze Politiche ad indirizzo economico, il quale, dopo aver seguito un corso di formazione dell'ISM in informatica, ha lavorato per quasi dieci anni all'ISTAT, presso il Servizio Informazione Dati, come analista programmatore.

L'impianto dei tornelli elettronici presso la sede di via Contarini fa parte di un complesso sistema di sicurezza realizzato nel 1989 dalla Direzione Generale a tutela dei propri Uffici. Il suo funzionamento è stato sospeso nel 1991/92 a causa di lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Sede stessa. Successivamente, all'atto della riattivazione del sistema di sicurezza, non si è provveduto alla rimessa in funzione dei tornelli in quanto era insorto il problema di dover provvedere alla rilevazione oraria dell'attività lavorativa del personale mediante un sistema centralizzato installato presso il CED del Ministero degli Affari Esteri.

In adesione a specifiche richieste del personale, attinenti la registrazione automatica con tesserino magnetico, nel caso in cui essi si spostavano dalla sede di via Contarini a quella Centrale per motivi di ufficio, onde evitare che ciò potesse comportare un recupero dell'orario di servizio si è dovuto predisporre un apposito programma che tenesse conto di questa specifica esigenza. Pertanto si è dovuto procedere ad una modifica dell'impianto stesso onde consentire la compatibilità dei sistemi di rilevazione.

Per quanto attiene all'osservazione dell'onorevole interrogante in merito alla sicurezza della sede e ad eventuali accessi non autorizzati, sono stati particolarmente sen-

sibilizzati gli addetti alla vigilanza affinché operassero meticolosi controlli sulle persone che per motivi contingenti devono recarsi nella struttura di via Contarini. Per il rigore con il quale vengono svolti tali controlli, si ha motivo di escludere che presso questa sede possano essere operate violazioni alla sicurezza.

Recentemente l'Ufficio Tecnico Erariale ha trasmesso il parere di congruità relativo ai lavori di ripristino dell'impianto di via Contarini. Pertanto con nota del 3 maggio scorso è stata sollecitata la Ditta Italtatic a voler procedere alla riattivazione dell'impianto stesso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.

ROSSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge sull'ordinamento delle autonomie locali (n. 142 del 1990), nell'articolo 14, assegna alle province le funzioni relative alla difesa del suolo ed alla prevenzione delle calamità naturali;

in base a questo disposto la legge istitutiva del servizio della Protezione civile (n. 225 del 1992), nell'articolo 13, assegna alle Province, tramite un apposito comitato, compiti di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari alla predisposizione di « programmi provinciali di previsione e prevenzione » dalle calamità naturali;

detti piani, che devono essere « atti a fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio provinciale » in armonia con i Piani regionali e nazionali, sono infine predisposti dal Prefetto che ne cura inoltre l'attuazione;

al verificarsi dell'alluvione che ha interessato le regioni della Pianura Padana nel novembre 1994, rispetto a disposizioni normative tanto dettagliate, è apparsa evidente la totale impreparazione delle Autorità locali :-

quante e quali Province avevano costituito il Comitato di cui all'articolo 13

della legge n. 225 del 1992 e predisposto il piano di emergenza previsto nella medesima legge;

in particolare se la provincia di Vercelli avesse predisposto il proprio Piano, in considerazione del rischio derivante dalla presenza di un impianto nucleare nel comune di Trino Vercellese, con evidenti enormi rischi anche per tutti i comuni limitrofi (Crescentino, Palazzolo, Fontanetto eccetera);

se il mancato adeguamento a dette disposizioni non configuri responsabilità omissive di natura amministrativa e penale. (4-09312)

**RISPOSTA.** — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, che in copia si allega, in base a delega della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Rapporti con il Parlamento.

Tutte le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e in virtù del disposto dell'articolo 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, hanno istituito il Comitato provinciale di protezione civile, con il compito di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la Protezione civile e per la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, in armonia con quelli regionali e nazionali.

Per tutte le province italiane, fatta eccezione per le ultime istituite, i prefetti hanno predisposto piani provinciali idonei a fronteggiare ogni tipo di emergenze preannunciate o improvvise che interessano la popolazione e il territorio di loro competenza.

Detti piani, anche se, talvolta, elaborati a norma delle disposizioni antecedenti alla legge n. 225 del 1992, sono tuttora validi ai fini della gestione dell'emergenza.

Il rischio idrogeologico, immanente nelle regioni della Pianura Padana, per i numerosi corsi d'acqua che la intersecano, è peculiarmente trattato nei suddetti piani, anche per quel che concerne i compiti e le responsabilità degli organi preposti alla gestione della emergenza. In particolare i sindaci dei singoli comuni hanno la respon-

sabilità di segnalare tempestivamente alla prefettura ogni elemento che possa far prevedere l'evento e di fornire frequenti notizie sull'evolversi della situazione.

Il rischio nucleare, per la provincia di Vercelli, di particolare rilevanza per la presenza nel territorio dell'impianto nucleare di Trino e Saluggia, è ampiamente trattato nel piano di emergenza « esterna » compilato nel 1986 dal Comitato appositamente istituito presso la Prefettura competente e approvato dal Ministero dell'Interno (D.M. n. 223/020/S del 13 febbraio 1986) sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Detto piano contiene e coordina tutto ciò che dev'essere svolto dagli enti e dagli organismi responsabili in caso d'incidente all'impianto che comporti rischio per la pubblica incolumità.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Barberi.

**SAVARESE.** — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 8 aprile 1992, con delibera n. 110 la Giunta del comune di Furtei (CA) approvava il progetto obiettivo per l'assunzione di n. 1 Geometra in base all'articolo 7, VI comma, legge n. 554 del 1988;

con delibera n. 332 del 21 ottobre 1992, dichiarava vincitore del concorso pubblico selettivo, per titoli e colloquio, per l'assunzione a termine di un geometra 6<sup>a</sup> q.f., il signor Erriu Massimo;

il termine di tale progetto, con varie delibere, è stato prorogato sino al 31 gennaio 1995, considerato il valido contributo fornito dal geometra Erriu;

il Consiglio comunale, con propria delibera n. 69, ha determinato la nuova pianta organica che prevede la figura di n. 1 istruttore (geometra) 6<sup>a</sup> q.f., ed ha rilevato che non esistono, per la copertura di tale posto, altri candidati;

il disposto dell'articolo 4-bis, secondo comma, della legge n. 236 del 1993, consente nel caso specifico il concorso per soli titoli;

il Governo con il decreto-legge 9/12/676 ha emanato disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali;

a tutt'oggi non si è proceduto alla copertura stabile di detto posto —

se non ritenga opportuno intervenire per verificare l'operato del sindaco — signor Congiu Ignazio — e della Giunta del comune di Furtei (CA) e quali iniziative intenda intraprendere qualora l'operato risulti difforme dalle attuali disposizioni in materia. (4-06939)

RISPOSTA. — *La S.V. ha presentato l'interrogazione, della quale si unisce il testo, con richiesta di risposta scritta.*

*Si risponde.*

*La fattispecie evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo è regolata dall'articolo 4-bis della legge n. 236 del 1993, la quale prevede la possibilità del consolidamento del rapporto di lavoro del personale dei progetti finalizzati, come una facoltà per l'ente, escludendo qualsiasi obbligo, qualora il comune non intenda più avvalersi delle suddette prestazioni lavorative.*

*A questo Ministero non è consentita, pertanto, alcuna valutazione sull'opportunità dalle scelte compiute dall'amministrazione comunale nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge.*

Il Ministro dell'interno: Coronas.

SELVA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

*il riaccendersi della pressione migratoria albanese sulle coste pugliesi ripropone l'urgenza di rivedere l'atteggiamento politico e la collaborazione con l'Albania;*

*con gli accordi del novembre 1992 l'Italia assunse l'impegno di avviare un programma di aiuti al vicino Paese;*

*di recente l'IPALMO, con il consenso del direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo e dell'Ambasciatore d'Italia a Tirana, ha ricevuto l'incarico di definire i problemi attuali dell'Albania;*

*l'IPALMO ha pubblicato, in un numero della rivista *Politica internazionale*, un dossier sull'Albania caratterizzato da singolare povertà di contenuti e costruito con materiali di risulta, il che induce a dubitare sul migliore adempimento dei compiti affidati;*

*dopo la vittoria del Partito democratico, in Albania, nelle elezioni del 1992, il Governo italiano, così largo di aiuti ai dirigenti comunisti albanesi con l'operazione « Pellicano », ha rallentato la cooperazione con quel Paese —*

*quali garanzie di serietà e trasparenza, anche attraverso la collaborazione di tutte le forze culturali e tecniche, si intendano dare nella predisposizione del concordato programma di aiuti all'Albania;*

*quali cambiamenti siano intervenuti, dopo il 1992, nell'attuazione dei progetti concordati e finanziati e quale sia lo stato effettivo della loro realizzazione;*

*quali iniziative di imprenditori italiani siano in corso in Albania e quale sostegno esse abbiano ricevuto dal nostro Governo e quali progetti siano tuttora fermi al Ministero degli affari esteri per non essere stati adeguatamente sostenuti.*

(4-09710)

RISPOSTA. — *La pubblicazione da parte dell'IPALMO di un dossier Albania sulla propria rivista « *Politica Internazionale* » e l'organizzazione di un incontro per la sua presentazione - cui ha tenuto essere presente lo stesso Ministro degli Esteri albanese — rientrano pienamente nella facoltà di un istituto privato di programmare autonomamente le proprie attività. Nessun contributo*

è stato concesso dal Ministero degli Affari Esteri né per la pubblicazione del dossier né per l'organizzazione dell'incontro.

L'attività di ricerca e documentazione dell'IPALMO sui temi dello sviluppo è peraltro conosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, cui spetta la vigilanza sull'attività dell'IPALMO ai sensi della legge 948/82 sugli enti a carattere internazionalistico.

L'operazione « Pellicano » è stata lanciata nel 1991 con fini umanitari, per far fronte alla gravissima crisi economica e sociale che aveva investito l'Albania al momento della caduta del regime socialista, e che poneva a repentaglio la sopravvivenza stessa di parte della popolazione albanese. L'efficacia dell'operazione e l'abnegazione del personale militare e civile che l'ha condotta sono state oggetto di numerosi riconoscimenti sia da parte dei Governi succedutisi al potere in Albania, indipendentemente dai rispettivi orientamenti politici, sia da parte della comunità internazionale (basterà ricordare che al dispositivo logistico del « Pellicano » fu affidata anche la distribuzione di aiuti provenienti da altri donatori, fra i quali la Commissione Europea.

Il Governo italiano non ha mai « rallentato la cooperazione » con l'Albania. L'esecuzione degli interventi ricompresi nel programma triennale che si concluderà alla fine di quest'anno (di cui il 35 per cento ha già completato le procedure amministrative di approvazione) ha richiesto tempi prolungati in quanto:

il rapido mutamento della situazione politico-sociale del Paese ha imposto successive revisioni delle priorità di intervento, anche perché mutavano nel frattempo le priorità politiche albanesi, a seguito dei cambiamenti di Governo;

sono state nel frattempo riviste le modalità di individuazione ed esecuzione dei programmi da parte della Cooperazione italiana, al fine di garantire una maggior trasparenza ed un uso il più efficiente ed economico possibile del danaro pubblico. Trattasi di problemi concernenti l'applicazione del programma di cooperazione, che nulla hanno a che vedere con la politica

migratoria (concessione dei visti) o di ordine pubblico (lotta al traffico dei clandestini ed alla malavita organizzata).

Si allega una lista completa dei progetti inclusi nell'attuale programma di cooperazione, rivisto ed aggiornato dal Comitato di Verifica italo-albanese riunitosi a Tirana il 18-21 dicembre 1994, con indicazione degli enti o imprese esecutori e delle modalità della relativa selezione.

Il « Programma-Paese » è un documento operativo dell'amministrazione che analizza la situazione politica e sociale albanese e definisce obiettivi, limiti e priorità settoriali di intervento della Cooperazione italiana. La sua redazione, basata sui dati elaborati e sulle analisi condotte delle maggiori Organizzazioni ed Istituzioni finanziarie internazionali, è responsabilità della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in collaborazione con altre Direzioni Generali del Ministero Affari Esteri e con gli altri Ministeri interessati. Esso verrà reso pubblico una volta concordato con la controparte albanese.

Gli imprenditori italiani sono attualmente presenti in Albania con un gran numero di iniziative commerciali di vario genere, la grande maggioranza delle quali viene condotta in modo autonomo rispetto all'amministrazione, che evita per quanto possibile di interferire con l'attività imprenditoriale privata. L'Ambasciata d'Italia in Tirana fornisce supporto logistico ed operativo nei diffusi casi nei quali iniziative imprenditoriali hanno incontrato difficoltà giuridiche e di altro genere. Il sostegno finanziario pubblico, a parte i sopracitati casi di esecuzione di progetti di cooperazione, è limitato al finanziamento, ex articolo 7 della L.49187 del 70 per cento della partecipazione di Aziende italiane a joint-ventures con controparti albanesi. È stata finora finanziata una sola operazione, quella a favore della Società Agricola Italiana Investimenti per il controvalore di 1.907.500 dollari. È inoltre in fase istruttoria l'esame di altre quattro iniziative di tale tipo.

Non esistono iniziative di assistenza all'Albania « ferme presso il Ministero Affari



*Esteri solo perché non adeguatamente sponsorizzate» o per altri motivi. La cooperazione italiana non finanzia iniziative di singole imprese, ma solo progetti e programmi individuati in comune con la controparte albanese e da questa formalmente richiesti, rientranti nelle priorità operative concordate bilateralmente, positivamente valutati dagli organi tecnici interni sotto il profilo della validità socio-economica del progetto, della sua economicità e dell'affidabilità dell'ente esecutore, e successivamente approvati dagli organi deliberanti.*

*Vi sono numerose ipotesi di progetto avanzate da organizzazioni internazionali, enti pubblici e imprese private che non hanno avuto e non avranno seguito in quanto non conformi ai criteri sopra indicati, come pure richieste di contributi ex articolo 7 non corredate dalle necessarie garanzie bancarie o che non soddisfano altri requisiti di legge.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.

**SOSPURI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 10 maggio 1995 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto-legge n. 162, recante « Disposizioni in materia di riutilizzazione dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti »;

tale decreto-legge costituisce l'ulteriore reiterazione, nella forma della normazione d'urgenza, di un apparato normativo presente ormai da oltre un anno nell'ordinamento;

all'articolo 5, comma 5, lettera *a*), di tale decreto-legge si condiziona l'attività di riutilizzo dei residui non tossici o nocivi secondo procedure agevolate alla definizione « per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano... la quantità... dei

residui... », ed allo stesso articolo, stesso comma, lettera *b*), si richiede che le prescrizioni necessarie al riutilizzo dei residui senza pregiudizio per la salute dell'uomo siano definite « in relazione ai tipi o alle quantità dei residui... »;

l'introduzione del riferimento alla quantità di residui, che in apparenza potrebbe sembrare un passaggio importante ai fini di una migliore definizione delle procedure, le rende in effetti impraticabili, vanificando così lo spirito del provvedimento e la sua possibilità di applicazione; ciò a causa delle difficoltà che comporterebbe la definizione di tali quantità, la loro ripartizione tra soggetti interessati, ed il notevole impegno per l'attuazione dei controlli;

le conseguenze di tale aggiunta sono di estrema gravità in quanto tale parametro dovrebbe essere presente nell'ambito dei decreti interministeriali di cui all'articolo 5, comma 1, che individuano i residui che possono fruire nel regime agevolato delle comunicazioni in luogo delle autorizzazioni;

poiché tale parametro è stato inserito all'improvviso, in nessuno dei decreti suddetti a cominciare dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 richiamato all'articolo 5, comma 1, compare il parametro delle quantità;

dal combinato disposto dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 anche la presenza di tale parametro è condizione necessaria per ammettere i residui individuati alle procedure agevolate dell'articolo 5 (comunicazione) e che l'assenza di tale parametro inficia la validità dei decreti interministeriali stessi e quindi tutti i residui contemplati in detti decreti diventano all'improvviso (sino a quando verrà fissato per ciascuno di essi il parametro della quantità) soggetti alla disciplina più restrittiva dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e necessità di autorizzazione nominativa in luogo della semplice comunicazione);

gli utenti interessati sono 2.800.000 agricoltori, 1.500.000 artigiani e 1.700.000

commercianti, 200.000 imprese produttive che dall'oggi all'indomani vedono diventare rifiuti ciò che per un anno e mezzo erano residui utilizzati come materie prime;

la situazione è ancora più grave ove si consideri che tutti questi soggetti, confidando nella precedente disciplina, cambiata dall'oggi all'indomani, hanno già effettuato le comunicazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge e quindi con ciò, applicandosi ora all'improvviso la normativa sui rifiuti (autorizzazione preventiva) si sono in pratica autodenunciati anche al fine dell'irrogazione delle sanzioni penali (oltre che amministrative) previste dalle norme sui rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982).

Considerato che, fatto gravissimo, risulterebbe inoltre che il verbale del Consiglio dei ministri nel corso del quale il provvedimento è stato adottato riporti una formulazione diversa, nella quale il concetto di quantità non compare —:

se corrisponda a verità che il decreto-legge pubblicato e, ad oggi in vigore, differisca nelle parti indicate da quello approvato dal Consiglio dei ministri e risultante dal relativo verbale;

se risulti che in proposito sia in corso una vivace polemica tra i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su chi dei due Ministeri avrebbe alterato il testo dello schema del decreto-legge dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e su eventuali manomissioni dei supporti magnetici;

se il Governo ha acquisito la cognizione che il decreto, nella formulazione pubblicata, rende nella sostanza illecita ogni attività di riutilizzo dei residui, bloccando un processo che, per il sistema Italia, determina un risparmio totale stimato in circa 40.000 miliardi;

se tra i motivi che hanno determinato la nuova formulazione sia da comprendersi l'ostilità pregiudiziale che la direzione generale competente del Ministero dell'ambiente ha sempre avuto verso ogni ipotesi di riuso dei residui;

se tale ostilità derivi da eventuali interessi personali di dirigenti dello stesso ufficio in numerose attività di smaltimento, secondo quanto è stato affermato ripetutamente da organi di stampa ed in sedi istituzionali;

quali provvedimenti il Governo, nelle persone dei Ministri interrogati, intenda adottare per porre rimedio alla grave scorrettezza della difformità tra il testo del provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri e quello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

se non intenda, in particolare, porre allo studio un provvedimento d'urgenza che elimini il concetto di quantità e ciò anche per evitare danni ingenti a milioni operatori e per assicurare la certezza del diritto;

se non ritenga di accertare le responsabilità;

se non reputi, doveroso ed urgente segnalare l'accaduto alla magistratura.

(4-10452)

**RISPOSTA.** — Con riferimento alla interrogazione n. 4-10452 e sulla base della delega a rispondere conferita al Ministero dell'ambiente con nota del 13 giugno 1995, protocollo n. 9226, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, si premette quanto segue.

Il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), e comma 6, lettera a) contiene il riferimento alle « quantità ».

Con tale espressione le disposizioni di cui ai predetti commi riproducono esattamente il testo dell'articolo 11, comma 1, della direttiva comunitaria 91/689/CEE.

Infatti:

a) l'articolo 11, della direttiva 91/156/CEE stabilisce testualmente che gli stabilimenti e le imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi « possono essere dispensati dall'autorizzazione ....solo:

qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione;

qualora i tipi e le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte dall'articolo 4 »;

b) l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE analogamente stabilisce che le attività di recupero di rifiuti pericolosi possono essere dispensate dall'autorizzazione:

« qualora detto Stato membro adotti norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni specifiche (valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, valori limite di emissione, tipo di attività) e altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE »;

Per facilitare i necessari raffronti si riproducono testualmente anche i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162:

1) l'articolo 5 comma 5, stabilisce che « le attività di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

a) siano definite per ciascun tipo di attività le norme generali che fissano i tipi e le quantità dei residui nonché le condizioni alle quali le attività sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;

b) siano definite in relazione ai tipi o alle quantità di residui ed ai metodi di trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano utilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente »;

2) l'articolo 5, comma 6, stabilisce che « le attività di riutilizzo di residui tossici o nocivi o pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo qualora:

a) siano definite le norme generali che fissano i tipi e le quantità di residui;

b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;

c) siano individuati i tipi di attività e le condizioni alle quali l'attività è sottoposta alla disciplina del presente articolo;

d) siano definite, in relazione ai tipi ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo, le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano utilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente ».

Sulla base di tale precisazione si osserva che la puntuale applicazione delle direttive comunitarie rende inconferente la considerazione che l'attuale formulazione « in apparenza potrebbe sembrare un passaggio importante ai fini di una migliore definizione delle procedure » mentre in realtà « le rende in effetti impraticabili ».

Infatti:

sul piano strettamente formale le procedure previste sono esattamente quelle definite in sede comunitaria;

sul piano sostanziale si ricorda che sin dalla prima approvazione del decreto-legge il soggetto che intende usufruire delle procedure amministrative semplificate è tenuto ad effettuare una comunicazione « corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da trattare... » (articolo 5, comma 1 del decreto 162/95 e dei precedenti decreti). Da ciò, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'interrogante circa il volume d'affari che attualmente interessa la disciplina del decreto, è evidente che in presenza di quantificazioni già presenti nelle comunicazioni delle aziende le quantità sono necessariamente e facilmente censibili e de-

terminabili anche ai fini dell'applicazione puntuale della disposizione comunitaria.

In merito all'assunto secondo cui il « parametro (quantità) è stato inserito all'improvviso » si deve ricordare che il testo proposto dal ministro dell'ambiente sin dalla reiteratione precedente, cioè quella del 9 marzo 1995, conteneva l'ipotesi di allineare il decreto alle direttive comunitarie. Tale impostazione concerneva anche le condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate alle attività di recupero, ed in particolare il riferimento al concetto di quantità. Durante tutto l'iter di concertazione del provvedimento si era dovuto tenere conto delle puntualizzazioni avanzate dalle amministrazioni concertanti, dalle quali nulla era emerso circa l'esigenza di dettare una disciplina diversa da quelle prevista dalla direttiva comunitaria, senza considerare che il riferimento al termine quantità contenuto all'articolo 5, comma 1, del decreto 66/95 e dei precedenti decreti dava luogo ad un caso di una quantificazione raccolta ma non censita. Tuttavia deve ammettersi che senza una logica spiegazione il concetto di « quantità » veniva cassato dai testi finali per supina ripetitività di quelli precedenti, risalendo fin al dicembre 1994, pur in presenza, ripetesi, di quantità esattamente calcolabili.

Deve inoltre essere segnalato che il termine ultimo per il recepimento della direttiva 91/156/CEE nell'ordinamento nazionale era fissato al 31 marzo 1993, e che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ritiene che la decorrenza del termine di recepimento rende immediatamente applicabili nell'ordinamento nazionale le disposizioni delle direttive puntuali ed incondizionate, quali si devono ritenere quelle in esame. Ciò comporta che il riferimento alla quantità deve ritenersi già operante nel nostro ordinamento giuridico anche senza un espresso richiamo da parte del legislatore nazionale.

Pertanto, il decreto-legge nella sua attuale formulazione non solo non rappresenta un danno per gli operatori economici ma li garantisce da una possibile disapplicazione da parte della magistratura di disposizioni non conformi alla normativa co-

munitaria. Infatti il provvedimento disciplina correttamente con il richiamo anche alle quantità, le modalità ed i criteri di revisione dei decreti che individuano i residui sottoposti alla disciplina agevolata, mentre, contestualmente, all'articolo 18 dispone in via transitoria il mantenimento del regime semplificato alle attività di riutilizzo dei residui attualmente compresi nei decreti ministeriali di individuazione fino al sessantesimo giorno successivo alla conversione in legge del decreto, in modo da consentire agli operatori economici le loro attività.

Tenendo conto delle precisazioni sin qui svolte si rileva che:

a) il riferimento al concetto di quantità era presente nello schema di decreto diramato dal Ministero dell'ambiente in occasione della reiteratione del 9 marzo 1995, ma non veniva riportato nel testo pubblicato pur senza una specifica giustificazione scritta da parte dei proponenti, che neppure restano individuabili;

Il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, di reiteratione del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, ancora una volta avrebbe dovuto recepire nel silenzio e senza una motivata esplicitazione il recepimento della omissione, e ciò soltanto per essere conforme alle edizioni precedenti.

Nel testo del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, che era stato ricalcato sul punto riportando pedissequamente la formulazione delle direttive comunitarie predette, è rimasto il concetto di « quantità » per mero errore materiale rispetto ad un testo che si limitava a reiterare il decreto scaduto che quella parola non conteneva pur se inserita, come sopra evidenziato, in una direttiva comunitaria già avente rigore. Per correttezza il Ministero dell'ambiente ha comunque provveduto a presentare un emendamento soppressivo, consentendo, così, l'opportunità di un approfondito dibattito parlamentare;

b) i richiami che gli interroganti fanno alla « ostilità pregiudiziale che la Direzione competente del Ministero dell'ambiente ha sempre avuto verso ogni ipotesi di riuso dei

residui» ed a «eventuali interessi personali di dirigenti dello stesso ufficio in numerose attività di smaltimento, secondo quanto è stato affermato ripetutamente da organi di stampa ed in sede istituzionali», sono conseguentemente infondati;

c) non appare pertinente — per quanto poi riguarda le conseguenze che questa difformità determinerebbe a carico degli operatori economici — l'osservazione secondo cui il richiamo alle quantità «rende nella sostanza illecita ogni attività di riutilizzo ...» ed impone la necessità di «adottare un urgente decreto-legge che elimini il concetto di quantità ...».

Infatti, come si è evidenziato:

*l'articolo 5, comma 1, esplicita chiaramente che le procedure agevolate si applicano alle attività di riutilizzo dei residui di cui al DM ambiente 5.9.1994 e al DM ambiente 16.1.1995, in attesa della revisione dei suddetti decreti;*

*i commi 5 e 6 dell'articolo 5 (letti in relazione al comma 4 del medesimo articolo, come risulta anche da un espresso riferimento che in quest'ultimo comma viene fatto ai primi due) contengono le condizioni che dovranno essere tenute presenti in sede di revisione dei decreti 5.9.94 e 16.1.1995, per cui solo a seguito di tale revisione le suddette prescrizioni diventeranno precettive e vincolanti, e quindi appare inverosimile che possano comportare immediate conseguenze lesive, peraltro indimostrate;*

*l'articolo 18 del decreto-legge consente, infine, di continuare a svolgere le attività avviate o mantenute in esercizio nel rispetto dei decreti-legge che si sono ad oggi succeduti sino al sessantesimo giorno successivo alla data di conversione in legge del decreto-legge sui residui, garantendo così all'operatore una disciplina stabile durante tutto il periodo di vigenza della normativa d'urgenza anche in caso di adozione di misure più restrittive nel corso delle numerose reiterate.*

Il Ministro dell'ambiente: Baratta.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

i motivi che ostino da parte dell'Ufficio I della Direzione Generale del Personale alla concessione, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 44 del 17 gennaio 1990, all'inquadramento nel Profilo Professionale n. 5 (coadiutore) della IV Qualifica funzionale del signor D'Anna Franco matr. 5399 della stessa IV Qualifica Professionale Profilo n. 9, in servizio presso il Consolato Generale d'Italia di Rio de Janeiro (Brasile) che ne ha fatta domanda documentata il 20 ottobre 1993. (4-05103)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 44/90, all'articolo 5, comma XIV, prevede la possibilità di reinquadramento, in diverso profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale, per il personale che con atto formale di data certa sia stato assegnato, per un periodo non inferiore a tre anni, a funzioni proprie di profilo diverso, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e sempre che il profilo richiesto offra la necessaria vacanza.

Alle istanze di mobilità orizzontale presentate ai sensi della succitata normativa, questa amministrazione non ha potuto peraltro dar seguito essendo tuttora in corso la procedura di applicazione dell'articolo 4, IX comma, della legge 312/80, che consentiva il passaggio da un profilo ad un altro della stessa qualifica funzionale ai dipendenti che avessero svolto per un quinquennio mansioni diverse da quelle del profilo di origine. Non appena il Dipartimento per la Funzione Pubblica avrà sottoposto al parere della Commissione Paritetica le domande tuttora in suo possesso, la procedura di cui trattasi sarà esaurita e sarà pertanto possibile verificare le disponibilità di posti nei singoli profili professionali ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 44/90.

Nel caso del signor D'Anna, tuttavia, non occorrerà attendere oltre essendosi risolta positivamente una precedente richiesta inoltrata dall'interessato in data 20.3.1991, volta

*ad ottenere il passaggio in un diverso profilo, ai sensi del IX comma, articolo 4 legge 312/50. Nella seduta dell'8 novembre 1994 la Commissione Paritetica ha infatti espresso parere favorevole al passaggio del summenzionato dipendente dal profilo professionale di « Conducente di automezzi speciali » a quello di « Coadiutore », sempre nell'ambito della IV qualifica funzionale.*

*Non appena perverrà all'Ufficio competente la relativa « Delibera » si procederà ad emanare il decreto di inquadramento del signor D'Anna nel nuovo profilo professionale, dandone comunicazione all'interessato a provvedimento perfezionato.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Scammacca.

UGOLINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

*la legge 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica e integrazione alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 « Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati » ad uso residenziale o assistenziale dei portatori di handicap, disciplinava l'erogazione di contributi a fondo perduto;*

*l'articolo 10 disponeva l'istituzione di un Fondo speciale presso il Ministero dei lavori pubblici per il triennio 1989-1991;*

*dall'anno 1991 tali stanziamenti non hanno trovato reiscrizione nei capitoli del bilancio —:*

*quale sia l'opinione del Governo in merito alla sospensione avvenuta;*

*se il Governo abbia intrapreso azione di verifica in relazione al rifinanziamento di tale legge;*

*in quale considerazione e con quale priorità il Governo intenda porre queste problematiche di natura sociale e indiscussa rilevanza;*

*se e quali iniziative e provvedimenti sostitutivi il Governo si proponga di adottare qualora non trovi seguito la previsione di nuovi stanziamenti. (4-09793)*

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione in oggetto, il Segretario Generale del Comitato per l'edilizia residenziale di questa amministrazione fa presente quanto segue.*

*Sono in procinto di essere ripartiti tra le regioni i due miliardi stanziati dalla legge finanziaria del 1994 per il completamento degli interventi per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.*

*La legge finanziaria 1995, invece, non ha stanziato alcun contributo a tali fini. Attualmente è all'esame l'opportunità di rifinanziare la legge del 9.01.1989, n. 13 in quanto, nonostante l'esiguità dei fondi stanziati, tale iniziativa legislativa aveva creato un interesse ed un'aspettativa notevole nell'opinione pubblica con la conseguente presentazione di numerose richieste di contributo rimaste insoddisfatte.*

Il Ministro dei lavori pubblici:  
Baratta.